



*Confartigianato*

Imprese Sostenibili

# Guida alla Rendicontazione di Sostenibilità

1<sup>a</sup> edizione - giugno 2024

di Massimiliano Di Pace



#CostruttoriDiFuturo



WWW.CONFARTIGIANATO.IT

# Indice

	Pag.
Prefazione (a cura del Segretario Generale di Confartigianato)	5
Come leggere questa Guida (a cura dell'autore)	6

## Capitolo I

### Il cambiamento climatico e le iniziative delle istituzioni internazionali

	Pag.
1. Il cambiamento climatico: la grande sfida per l'umanità	10
2. Le principali iniziative mondiali per contrastare la crisi climatica	13
3. La risposta dell'Ue alla crisi climatica: il Green Deal e le principali misure per la riduzione delle emissioni di gas serra e la tutela dell'ambiente	15

## Capitolo 2

### Il quadro normativo comunitario in materia di rendicontazione di sostenibilità ambientale, sociale e di governance nei settori finanziario e produttivo

	Pag.
1 Introduzione	21
2 La disciplina comunitaria per la rendicontazione di sostenibilità comune per i settori finanziario e produttivo	22
2.1 Il Regolamento Ue 2020/852 (cd. Regolamento Tassonomia)	22
2.2 Gli altri Regolamenti Ue in materia di Tassonomia (2021/2139, 2023/2486, 2021/2178, 2022/1214, 2023/2485)	23
2.3 Il Regolamento Ue 2023/2772 sui principi di sostenibilità	25
2.4 La Direttiva Ue CSDD - Corporate Sustainability Due Diligence	29
3 La disciplina comunitaria per la rendicontazione di sostenibilità per il settore finanziario	30
3.1 La Raccomandazione Ue 2023/1425 sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile	30
3.2 Gli Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti dell'Eba (European Banking Authority)	30
3.3 Le indicazioni della Bce sulla considerazione del rischio ambientale e da cambiamento climatico	31
3.4 Gli Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II dell'Esma (European Securities and Markets Authority)	32
3.5 Il Regolamento Ue 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (come modificato dal Reg. Ue 2023/2869 SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation)	33
4 La disciplina comunitaria per la rendicontazione di sostenibilità per il settore produttivo	34
4.1 La Direttiva Ue 2022/2464 CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive	34
5 Le indicazioni dell'Efrag per la rendicontazione volontaria di sostenibilità per le Pmi (Principio Vsme)	41
5.1 Il Principio volontario Vsme come presupposto per fornire in modo corretto le informazioni a banche finanziatrici e a grandi aziende committenti	41
5.2 I 3 Moduli previsti dal Principio volontario Vsme	42
5.3 I criteri per l'inserimento delle informazioni nei Moduli del Principio volontario Vsme	42
5.4 I contenuti del Modulo Base del Principio volontario Vsme	48
5.5 I contenuti del Modulo Narrativo – Politiche, azioni e obiettivi del Principio volontario Vsme	51
5.6 I contenuti del Modulo Partner commerciali del Principio volontario Vsme	53

### Capitolo 3

#### Le modalità di raccolta, elaborazione e comunicazione delle informazioni ambientali, sociali e di governance per le banche

	Pag.
1 Le ragioni della richiesta di informazioni ambientali, sociali e di governance da parte di banche alle imprese richiedenti prestiti	55
2 Le informazioni ambientali, sociali e di governance richieste dalle principali banche italiane alle imprese richiedenti prestiti	56
3 Le informazioni più richieste dalle banche, e le modalità di loro raccolta, elaborazione e comunicazione	59

### Capitolo 4

#### Le modalità di raccolta, elaborazione e comunicazione delle informazioni ambientali, sociali e di governance a committenti grandi imprese

	Pag.
1. Le indicazioni della disciplina italiana per la rendicontazione di sostenibilità ambientale, sociale e di governance	66
2. Le ragioni della richiesta di informazioni ambientali, sociali e di governance da parte delle grandi aziende alle imprese fornitrici	69
3. Le informazioni ambientali, sociali e di governance richieste dalle grandi aziende alle imprese fornitrici	71
4. Le modalità di raccolta ed elaborazione delle principali informazioni richieste dalle grandi imprese, secondo il Principio Vsme proposto da Efrag	74
4.1 Introduzione	74
4.2 Le istruzioni per la quantificazione dei consumi di energia e di emissioni di gas serra	74
4.3 Le istruzioni per la quantificazione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo	77
4.4 Le istruzioni per la stima dell'impatto sulla biodiversità e sull'uso del suolo	78
4.5 Le istruzioni per la quantificazione dei consumi di acqua	79
4.6 Le istruzioni per la quantificazione dei rifiuti e del loro riciclo	80
4.7 Le istruzioni per le informazioni sui lavoratori	82
4.8 Le istruzioni per la quantificazione degli infortuni dei lavoratori	83
4.9 Le istruzioni per la quantificazione e l'origine delle retribuzioni dei lavoratori	84
4.10 Le istruzioni per la quantificazione delle condanne e delle sanzioni per la corruzione	86
4.11 Le istruzioni per la quantificazione della percentuale dei ricavi da attività poco sostenibili	87
4.12 Le istruzioni per la quantificazione della percentuale di donne negli organi di governance	87
4.13 Le istruzioni per la quantificazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra	88
4.14 Le istruzioni per il piano per la mitigazione dei cambiamenti climatici	88
4.15 Le istruzioni per l'individuazione dei rischi da cambiamenti climatici	89
4.16 Le istruzioni per la quantificazione dell'indice di rifiuti radioattivi	89
4.17 Le istruzioni per la verifica del rispetto delle regole internazionali in materia dei diritti umani	90
4.18 Le istruzioni per il monitoraggio del rispetto delle regole internazionali in materia lavoristica e la gestione delle violazioni	90
4.19 Le istruzioni per la verifica dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata dei lavoratori	91
4.20 Le istruzioni per il numero di apprendisti	91

## Capitolo 5

### La riorganizzazione dell'impresa per la nuova disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità ambientale, sociale e di governance

	Pag.
1. Sintesi delle indicazioni del documento del Cndcec “Sostenibilità, governance e finanza dell’impresa impatto degli ESG con particolare riferimento alle Pmi”	92
1.1 <i>Introduzione</i>	92
1.2 <i>Le considerazioni in materia di informazioni sulla sostenibilità delle imprese dirette alle banche</i>	92
1.3 <i>Le considerazioni in materia di finanza sostenibile</i>	92
1.4 <i>Le considerazioni in materia di impatto del cambiamento climatico sui risultati dell’impresa</i>	93
1.5 <i>Le considerazioni sui settori economici coinvolti nella transizione ecologica</i>	94
2. Le modifiche all’organizzazione e alla gestione dell’impresa per soddisfare le richieste di informazioni ambientali, sociali e di governance	96
2.1 <i>Le modifiche all’organizzazione dell’impresa per fornire le informazioni ambientali, sociali e di governance</i>	96
2.2 <i>Le modifiche alla gestione dell’impresa per fornire le informazioni ambientali, sociali e di governance</i>	100



## Prefazione

*Sono lieto di presentare questa Guida sulla rendicontazione di sostenibilità. Il tema del cambiamento climatico è diventato di estrema attualità e responsabilità; dimostrazione ne sono gli eventi meteorologici estremi per cui siamo tutti chiamati a contribuire alla protezione dell'ambiente e ad evitare di compromettere anche la stabilità e la sicurezza del sistema economico.*

*La legislazione sulla rendicontazione di sostenibilità è entrata in vigore all'inizio di quest'anno, ma già prima molte banche avevano cominciato a richiedere informazioni di natura ambientale, sociale e di governance (ESG) al momento della richiesta di finanziamento da parte delle imprese, così come sempre più spesso fanno i committenti di tante imprese artigiane coinvolte nelle filiere di fornitura.*

*Inutile negare che questa novità della rendicontazione ambientale, per ora obbligatoria solo per grandi aziende e banche, ma di fatto estesa a tutti gli operatori economici che hanno rapporti con loro, costituisce un ulteriore adempimento, appesantendo l'operatività dei nostri imprenditori anche se apre interessanti opportunità di mercato.*

*Confartigianato, in tutte le sedi istituzionali, nazionali e comunitarie, ha sempre rappresentato la necessità che la rendicontazione ESG avesse sulle imprese un impatto graduale, progressivo e proporzionale, per essere sostenibile dal punto di vista economico e amministrativo.*

*La Confederazione ha, sin dall'inizio, seguito l'evoluzione della nuova disciplina e si sta adoperando per individuare le più idonee modalità organizzative che consentano anche ai nostri associati di adeguarsi. Tuttavia, a fronte delle richieste sempre più incisive del mercato sul versante ambientale e sociale, le imprese dovranno, inevitabilmente, adottare misure volte a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> e di sostanze inquinanti, a gestire il riciclo dei rifiuti, oltre che a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle comunità.*

*La tempestiva preparazione di questa Guida, primo strumento a disposizione del Sistema, dimostra quanto Confartigianato è vicina alle esigenze delle imprese, per accompagnarle nelle transizioni economiche, sociali e ambientali.*

*Infatti, non si tratta solo di organizzare "la risposta a questionari", ma di migliorare i propri processi aziendali e, soprattutto, contribuire a rendere possibile il futuro dei nostri figli, che meritano di ricevere un pianeta non peggiore di come noi l'abbiamo trovato.*

**Vincenzo Mamoli**  
Segretario Generale Confartigianato Imprese

## Come leggere questa Guida

La presente Guida sulla gestione delle richieste di informazioni ambientali, sociali e di governance da parte di banche e grandi aziende committenti è destinata sia ai funzionari di Confartigianato, sia alle imprese artigiane e alle piccole imprese, che si trovano in una delle 2 possibili seguenti situazioni:

- 1) hanno bisogno di risorse finanziarie per l'attività imprenditoriale, da richiedere in prestito a banche o istituti creditizi;
- 2) effettuano forniture di beni e/o servizi a grandi imprese, oppure a Pmi, che a loro volta sono fornitori, diretti o indiretti, di grandi imprese.

In tutti questi casi la piccola impresa si troverà, con grande probabilità, ed in misura crescente nel corso dei prossimi anni, a ricevere richieste di informazioni ambientali, sociali e di governance relative alla propria impresa.

Queste richieste sono la conseguenza di norme comunitarie finalizzate a contrastare la crisi climatica ed ambientale, che si sta manifestando con l'incremento della temperatura media del pianeta, e con fenomeni sempre più evidenti di inquinamento (es. la plastica nei mari).

Per questo motivo nel **primo Capitolo della Guida** sono ricordati i principali fenomeni del cambiamento climatico, ed i dati che ne provano l'esistenza, forniti da enti autorevoli, come la Banca Mondiale e il Noaa (*National Oceanic and Atmospheric Administration*), che dipende dal Ministero del commercio degli Usa.

A fronte di questa conclamata situazione preoccupante (che emergerà con chiarezza leggendo il par. 1), si ricorderanno le principali iniziative prese a livello mondiale, che si sono succedute negli ultimi 30 anni, tra cui l'importante Accordo sul cambiamento climatico di Parigi del 2015.

Il Cap. 1 si conclude con una disanima sintetica, ma tentativamente completa, delle numerose misure legislative prese dall'Ue, previste dal *Green Deal*, ossia dal piano per contrastare il cambiamento climatico, fra le quali vi sono anche provvedimenti molto noti, come la fine della produzione di automobili in Europa con motorizzazioni tradizionali entro il 2035, e l'obbligo di neutralità energetica degli edifici esistenti entro il 2050.

Fatta questa panoramica per evidenziare l'importanza del tema della sostenibilità, e i suoi molteplici aspetti, con il **secondo Capitolo** si passa ad analizzare la frammentata e complessa normativa sulla rendicontazione di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, che costituisce il motivo normativo per cui le microimprese e le Pmi in Italia e nell'Ue hanno cominciato a ricevere richieste informative inedite, per ora solo dalle banche al fine dell'erogazione di prestiti, e prossimamente, come è facilmente immaginabile, anche dalle grandi imprese, nella loro veste di clienti-committenti, quando gli operatori economici contribuiscono al prodotto finale della grande azienda con le loro forniture.

La lettura del Cap. 2 è sicuramente impegnativa, e se è necessaria per coloro che devono fornire consulenza e supporto alle imprese, non lo è altrettanto per gli imprenditori, che potrebbero passare a leggere direttamente i paragrafi più pertinenti dei Cap. 3, 4 e 5.

Le norme comunitarie in materia di rendicontazione di sostenibilità sono state articolate in 3 gruppi, ossia quelle comuni alla rendicontazione che devono predisporre le banche e gli istituti finanziari, da una parte, e le grandi aziende, dall'altra, e poi quelle specifiche per il mondo finanziario (ovvero per le banche) e per quello produttivo (ossia per le grandi aziende).

Se è vero che queste norme non sono dirette alle microimprese e alle Pmi, è anche vero che i piccoli operatori economici si troveranno costretti ad adeguarsi, se vogliono ottenere prestiti, e/o vendere i propri prodotti alle grandi aziende, o ad altre Pmi, che a loro volta sono fornitori di grandi imprese.

Questo adeguamento consisterà, come verrà spiegato nei successivi Cap. 3 e 4, nel fornire informazioni di natura ambientale, sociale, e di governance, che illustrano l'impatto dell'attività aziendale all'esterno di essa, e la predisposizione di misure da parte dell'impresa per contenere tale impatto da qui ai prossimi anni.

L'ultimo paragrafo del Cap. 2, il 5, descrive il Principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le Pmi (Vsme), elaborato da Efrag (*European Financial Reporting Advisory Group*), che è un organismo tecnico che supporta la Commissione europea sul fronte dei principi contabili internazionali.

Questo Principio Vsme è molto importante, non tanto per comprendere come predisporre una rendicontazione da parte dei piccoli operatori economici (che costituisce una scelta, ma non un obbligo, per le Pmi), quanto per l'elenco dei dati e delle informazioni richieste, e la descrizione delle modalità di raccolta ed elaborazione di quei dati, che possono costituire il riferimento per le banche (per l'erogazione dei prestiti) e le grandi aziende (come condizione per l'acquisto della fornitura).

Completato l'esame della disciplina comunitaria sulla rendicontazione di sostenibilità, si può passare al tema concreto delle informazioni da fornire alle banche, le quali, ormai dal 2022, le richiedono sempre più spesso alle imprese, al momento della domanda di erogazione di un prestito (o di un servizio finanziario analogo), che costituisce l'oggetto del **terzo Capitolo**, la cui attenta lettura è raccomandata anche agli imprenditori.

Per facilitare la comprensione di quanto un'impresa deve fare a questo riguardo, il Cap. 3 comincia con l'illustrazione delle ragioni della richiesta di informazioni ambientali, sociali e di governance da parte degli istituti di credito.

Il paragrafo successivo, il 2, elenca in una tabella le tipologie di informazioni richieste dal mondo bancario, partendo dall'analisi dei questionari proposti da 5 istituti di credito, tra cui i principali 2, ossia Intesa e Unicredit.

Come si scoprirà leggendo la tabella, alcune informazioni sono richieste da tutte le banche, o da quasi tutte, mentre altre sono richieste solo da alcune banche, o perfino da una sola banca.

Nel complesso si tratta di una cinquantina di diverse tipologie di informazioni, delle quali solo 15 sono sempre, o quasi, richieste da tutti e 5 gli operatori bancari considerati per l'elaborazione della lista di informazioni richieste per l'erogazione di un prestito.

Per queste 15 informazioni si spiegano, nel successivo par. 3 (che gli imprenditori dovrebbero assolutamente leggere con attenzione), le modalità per raccogliere, elaborare e comunicare queste informazioni, proponendo a quest'ultimo riguardo una scheda, riempita a titolo di esempio.

Ovviamente i dettagli di questa azione di raccolta ed elaborazione di dati e di informazioni dipenderanno dal settore produttivo, dalla natura dell'attività e dall'organizzazione e dimensione di ciascuna impresa, ma le indicazioni contenute in questo par. 3 dovrebbero aiutare tutte le microimprese e le Pmi a soddisfare le richieste informative delle banche.

E se è vero che ci possono essere ulteriori informazioni da fornire, rispetto alle 15 considerate, è anche vero che, comprese le modalità di raccolta ed elaborazione di quelle 15 tipologie informative, non dovrebbe essere impossibile applicare quelle modalità per dati e info di natura diversa.

Si arriva così al **quarto Capitolo**, il cui schema è simile a quello del capitolo precedente, avendo per oggetto in questo caso le informazioni da fornire alle grandi imprese (in modo diretto o indiretto) da parte di fornitori che sono microimprese e Pmi.

Questo capitolo comincia però dalla descrizione del Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva Ue 2022/2464 (CSRD - *Corporate Sustainability Reporting Directive*), che ha istituito l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità per le grandi imprese.

Successivamente si ripete l'impostazione del Cap. 3, richiamando prima le ragioni della richiesta di informazioni da parte delle grandi imprese ai loro fornitori, per esaminare poi le possibili informazioni richieste.

A questo riguardo si sottolinea che, mentre le banche già dal 2022 hanno cominciato a proporre ai loro clienti business questionari sull'impatto dell'attività aziendale sull'ambiente, sui diritti sociali, e sulle comunità locali, nonché sulle misure prese per ridurre tale impatto, per il momento le grandi aziende non hanno ancora richiesto tali informazioni, per lo meno in modo sistematico, visto che il primo anno di applicazione della nuova disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità è proprio il 2024, l'anno in cui viene pubblicata la presente Guida (redatta tra aprile e maggio 2024).

Pertanto, si è ipotizzato che le informazioni da trasmettere alle grandi aziende siano quelle previste dal Principio Vsme, descritto nel par. 5 del Cap. 2, per le quali si riportano le modalità di raccolta ed elaborazione, come spiegate dallo stesso Principio Vsme. Non è però da escludere che in futuro anche le banche si uniformeranno a queste tipologie di informazioni, standardizzando così le loro richieste, attualmente piuttosto diversificate, come si è visto nel Cap. 3.

D'altronde va ricordato che le autorità comunitarie si stanno impegnando per standardizzare il più possibile sia le informazioni in campo ambientale, sociale e di governance da richiedere, sia le regole per la loro raccolta, elaborazione e comunicazione.

Pertanto, anche il Cap. 4 dovrebbe essere oggetto di lettura attenta da parte degli imprenditori (salvo il par. 1).



Si giunge così al **quinto ed ultimo Capitolo** della Guida, in cui, dopo aver richiamato, per motivi di completezza, l'importante documento del Cndcec, ossia del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui si offre una sintesi per le parti più pertinenti alla Guida, si passa alla descrizione delle modifiche all'organizzazione e alla gestione dell'impresa, utili per essere nella condizione di raccogliere ed elaborare le informazioni richieste da banche e grandi imprese.

È evidente che questo par. 2 del Cap. 5 debba essere letto e compreso pienamente dagli imprenditori, che dovranno necessariamente rispondere alla richiesta di informazioni ambientali, sociali e di governance, come descritte nei Cap. 3 e 4, se non desiderano ottenere rifiuti alla domanda di prestiti, o ottenere prestiti a condizioni peggiori (es. con un tasso di interesse più alto), e se vogliono continuare a mantenere rapporti commerciali con clienti che sono grandi imprese, o fornitori di grandi imprese.

È il caso poi di sottolineare come una pronta ed efficace risposta alle richieste informative in materia di sostenibilità possa diventare nei prossimi anni un fattore di competitività dell'impresa artigiana, visto che la tematica della sostenibilità, in particolare ambientale, risulterà sempre più importante, considerati anche gli sconvolgimenti climatici che colpiscono pure il nostro paese, per di più con frequenza crescente.

Infine, vale la pena ribadire, come ha segnalato il Segretario generale di Confartigianato nella Prefazione, che, al di là dell'adempimento burocratico di raccolta, elaborazione e trasmissione di dati ed informazioni ambientali, sociali, e di governance, sarebbe giusto che ciascun imprenditore, così come ogni cittadino, contribuisca, nei limiti del possibile, a contrastare il fenomeno del cambiamento climatico e dell'inquinamento ambientale, essendo interesse di tutti vivere in un ambiente naturale adeguato per condurre una vita godibile.

Buona lettura!

Massimiliano Di Pace



*Insegna International Trade all'Università Tor Vergata dal 2010, e ha avuto incarichi di docenza anche in altre università (Luiss, Ferrara, Sapienza, Politecnico di Pechino – Bistu University). Ha coordinato corsi universitari on line (lauree triennali e magistrali in economia e 2 Mba) in lingue estere (Russo, Spagnolo, Inglese). Ha svolto attività di docenza presso numerose associazioni di categoria, camere di commercio, Pa, ed enti di formazione in materia di internazionalizzazione, diritto di impresa (fra cui diritto societario, soluzioni alle crisi di impresa e contratti di rete), politiche economiche, diritto e politiche comunitarie. Ha svolto missioni di lavoro in 16 paesi esteri in 5 continenti, e ha visitato 150 paesi. Ha pubblicato 22 libri cartacei in materie giuridiche ed economiche, per le scuole superiori (Zanichelli), l'università (Cedam), e professionisti ed aziende (Buffetti, Eti - il Fisco, Maggioli), oltre a circa 60 ebook (prevalentemente con Maggioli), 1.400 articoli, di cui due terzi in quotidiani (HuffPost, Affari e Finanza di Repubblica, Corriere dell'Economia del Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore), e i restanti in riviste economico-giuridiche (Buffetti, Ipsoa, Eti - il Fisco).*

# Capitolo I

## Il cambiamento climatico e le iniziative delle istituzioni internazionali

### I. Il cambiamento climatico: la grande sfida per l'umanità

Il tema dell'inquinamento ambientale entrò nel dibattito politico e nei discorsi della gente negli anni '70 del secolo scorso, quando iniziarono a manifestarsi le prime forme di inquinamento di fiumi, laghi e mari (con sostanze tossiche, rifiuti, e conseguenti morie della fauna ittica), dell'aria (essenzialmente con i fumi emessi da impianti industriali), e del terreno (con le prime discariche abusive e i depositi dei rifiuti radioattivi delle centrali nucleari).

Successivamente, con l'inizio del XXI secolo, si sono andati accumulando i segnali di un aumento della temperatura media del pianeta, e delle sue nefaste conseguenze in termini di cambiamento climatico, che si manifesta sia nell'aumento di fenomeni meteo estremi, sia nella modifica delle condizioni dell'ambiente (es. il fenomeno "El Niño", consistente nell'aumento della temperatura della superficie dell'oceano Pacifico), la cui causa fu subito individuata nell'aumento della concentrazione di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera, che impedisce al calore della Terra di disperdersi, così come avviene in una serra (*greenhouse* in Inglese).

Il cambiamento climatico, che è all'origine della nuova disciplina della rendicontazione di sostenibilità, oggetto della presente Guida, può essere misurato con diversi indicatori, e quello più importante è sicuramente la quantità delle emissioni di CO<sub>2</sub> (il principale gas serra).

Secondo i dati pubblicati nel sito della World Bank, nel 2020 le emissioni erano superiori del 50%, rispetto a quelle del 1990, che costituisce l'anno preso a riferimento dal Protocollo di Kyoto (il primo accordo internazionale sul tema delle emissioni di gas serra), e dagli accordi successivi.

**Tabella I**  
**Emissioni di CO<sub>2</sub> nel mondo in milioni di tonnellate**

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Emissioni di CO <sub>2</sub>	21.284	22.299	24.280	28.372	32.096	34.070	33.566

Fonte: Banca Mondiale

Come si vede dalla tabella I, nonostante gli impegni presi a livello internazionale a partire dal 1997 (vedi il paragrafo successivo), le emissioni hanno continuato a crescere, e la frenata del 2020 fu dovuta solo all'epidemia del Covid-19, che aveva bloccato tutte le principali economie avanzate, come dimostra il fatto che nel 2019 le emissioni di gas serra erano arrivate a 35.477 milioni di tonnellate.

Lo stesso risultato si ottiene se si considerano tutti i gas serra (CO<sub>2</sub>, metano, ossido di azoto, clorofluorocarburi), il cui aumento dal 1990 al 2022, in termini di immissioni nell'atmosfera, è stato del 49%, come denunciano i dati pubblicati nel sito [www.climate.gov](http://www.climate.gov), che è gestito dal Governo statunitense, o meglio, dalla sua agenzia Noaa (*National Oceanic and Atmospheric Administration*), che dipende dal Ministero del commercio degli Usa (*Department of Commerce*).

Al tempo stesso, come risulta sempre dai dati della Banca mondiale, il meccanismo naturale per contenere l'anidride carbonica nell'aria, che consiste nella sua cattura mediante la fotosintesi clorofilliana da parte delle piante, è andato indebolendosi, riducendosi del 5% la superficie delle foreste nel mondo nell'arco di 30 anni (1992-2021) come emerge dalla tabella 2.

**Tabella 2**  
**Superficie delle foreste nel mondo in milioni di km quadrati**

	1992	1995	2000	2005	2010	2015	2021
<b>Superficie foreste</b>	42,03	41,84	41,46	41,20	40,97	40,75	40,45

Fonte: Banca Mondiale


Il combinato disposto di questi 2 fenomeni ha fatto sì che la temperatura media mondiale aumentasse, come confermano i dati pubblicati nel sito [www.climate.gov](http://www.climate.gov).

Questi dati segnalano quanto segue:

- 1) dal 1850 ad oggi la temperatura media della superficie terrestre (che nel XX secolo è stata pari a 13,9 gradi Celsius) è cresciuta di 0,06 gradi per decennio;
- 2) dal 1982 ad oggi la crescita della temperatura media è stata 3 volte più alta (0,20 gradi per decennio) della media degli ultimi 170 anni (1850-2020);
- 3) il 2023 è stato l'anno più caldo in assoluto, con una temperatura media più alta di 1,18 gradi rispetto alla media del XX secolo, e di 1,35 gradi rispetto alla media del periodo 1850-1900;
- 4) i 10 anni più caldi dal 1850 ad oggi sono stati registrati tutti negli ultimi 10 anni (2014-2023).

**Grafico 1**

**Andamento della differenza tra la temperatura media della superficie terrestre e quella media del XX secolo**



Fonte: Climate.gov (Governo Usa)

Per visualizzare il trend della temperatura media dal 1880 al 2023, può essere utile osservare il grafico 1 (pubblicato nel sito di Climate.gov), dove le colonne, ciascuna riferita ad un anno, è blu quando la temperatura media dell'anno è stata più bassa rispetto a quella media del XX secolo (13,9 gradi, come già ricordato), ed è rossa, quando è stata più alta.

Come si può osservare, a partire dagli anni '80 del secolo scorso, la temperatura media di ciascun anno è sempre stata superiore a quella media del XX secolo, ed in misura sempre crescente.

L'impatto dell'aumento delle temperature si è fatto sentire in primo luogo sul fronte dei ghiacciai, la cui riduzione è ben provata dai dati relativi alla superficie dei ghiacciai artici (tabella 3), e da quelli riferiti al volume dei ghiacciai nelle catene montuose (tabella 4), in entrambi i casi misurati sempre dal Noaa (Usa).

**Tabella 3**

**Superficie coperta sempre dal ghiacciaio nel mare artico (Polo Nord) in milioni di km quadrati**

	1979	1989	2000	2010	2020	2023
<b>Superficie ghiacciata</b>	7,05	7,01	6,25	4,87	4,0	4,37

Fonte: Climate.gov (Governo Usa)

**Tabella 4**

**Riduzione del volume dei ghiacciai montani nel mondo espressa in metri d'acqua**

	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2022
<b>Perdita di volume dei ghiacciai</b>	0	-2,33	-4,88	-9,56	-15,35	-24,74	-26,66

Fonte: Climate.gov (Governo Usa)

Come si vede, la superficie ghiacciata perenne del Mar Artico si è ridotta del 38% in 44 anni (dal 1979 al 2023), mentre i ghiacciai sulle montagne hanno perso in 52 anni un volume medio pari ad un livello di 26,66 metri di acqua.

Una conseguenza diretta della riduzione dei ghiacciai è l'innalzamento del livello dei mari, che è anche esso oggetto di monitoraggio nel mondo, come dimostrano i dati pubblicati nel sito Climate.gov, gestito dall'agenzia americana Noaa americana, che sono riportati nella successiva tabella 5.

**Tabella 5**

**Cambiamento del livello del mare rispetto alla media del periodo 1993-2008 in centimetri**

	1900	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2023
<b>Differenza livello mare con media 1993-2008</b>	-15,2	-13,5	-10,1	-7,0	-3,9	+0,8	+6,7	+9,1

Fonte: Climate.gov (Governo Usa)

In pratica, negli ultimi 123 anni il livello del mare è cresciuto di oltre 24 centimetri (15,2 + 9,1), e se nei primi 40 anni del secolo scorso (1900-1940) l'aumento del livello è stato di circa 5 centimetri, negli ultimi 40 anni (1980-2023) l'innalzamento è stato di ben 13 centimetri, ossia 2,5 volte più veloce.

A questo punto negare che sia in atto un cambiamento climatico, considerata anche l'autorevolezza del soggetto che pubblica questi dati (il Noaa, e quindi il Governo degli Stati Uniti), non sarebbe certo un comportamento intelligente, e tanto meno responsabile.

Al problema del cambiamento climatico, e alle sue conseguenze (sopra ricordate), si aggiungono ovviamente tante altre problematiche ambientali, come la perdita di biodiversità, e l'aumento dei rifiuti in terra e in mare, ma in questa sede non si ha lo spazio per una disamina completa delle crisi ambientali del nostro pianeta (anche perché ci si scoraggerebbe troppo...).

Piuttosto, è più interessante esaminare la risposta della comunità internazionale al cambiamento climatico, che giustifica poi la richiesta di informazioni di natura ambientale (oltre che sociale e di governance), che gli operatori economici in Italia e in Europa si trovano a dover affrontare quando si recano in banca (per chiedere un prestito), e/o interagiscono con committenti di grandi dimensioni (direttamente o indirettamente, con le proprie forniture di beni o servizi), essendo questi obbligati, a partire dal bilancio di esercizio 2024, a predisporre una rendicontazione di sostenibilità ambientale (e sociale, e di governance).

## **2. Le principali iniziative mondiali per contrastare la crisi climatica**

A fronte dei segnali crescenti dell'impatto negativo delle attività umane sull'ambiente, che cominciarono a manifestarsi negli anni '70 del secolo scorso, a partire dal decennio successivo la comunità internazionale ha cominciato a muoversi per predisporre accordi tesi a ridurre tale impatto.

Uno dei primi accordi globali fu il Protocollo di Montreal, adottato nel 1987, in base al quale quasi tutti i paesi del mondo (oggi sono 197 i firmatari) si impegnarono a bandire progressivamente le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

In effetti si era constatato che nella stratosfera sui poli del pianeta si stava riducendo la fascia di ozono (che protegge dalle radiazioni ultraviolette solari, dannose per la salute umana e degli animali), e che questa "depletion" (ossia riduzione) era dovuta all'utilizzo di alcune sostanze come i clorofluorocarburi, che, tra l'altro, agiscono anche come gas serra.

Molto più importante fu la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc – *United Nations Framework Convention on Climate Change*, che ha dato luogo anche alla creazione dell'omonima agenzia Onu), firmata nel 1992, in occasione della Conferenza sull'ambiente e sullo sviluppo delle Nazioni Unite, denominata anche "Summit della Terra", svoltasi a Rio De Janeiro, in quanto diede il via ad una serie di accordi, e quindi di impegni, che sono andati crescendo negli ultimi decenni.

Il primo risultato concreto di questo percorso globale a difesa dell'ambiente fu il noto Protocollo di Kyoto, sottoscritto nel 1997 durante la Cop 3 (*Conference of parties*, ossia dei paesi sottoscrittori della Convenzione quadro sul cambiamento climatico di Rio De Janeiro), che prevedeva per la prima volta riduzioni, o limitazioni quantitative, delle emissioni di gas serra (principalmente CO<sub>2</sub>) per 38 paesi industrializzati, consentendo anche lo scambio di quote di emissioni. Il Protocollo entrò in vigore nel 2005, anche senza la ratifica degli Stati Uniti.

Da allora si sono susseguiti una serie di conferenze internazionali (tutte denominate Cop, seguite da un ordine progressivo, di cui l'ultima, la 28, si è tenuta a fine 2023), e di impegni crescenti, fino all'Accordo sul cambiamento climatico di Parigi del 2015, dove, per la prima volta, si sono vincolati tutti i paesi a ridurre le proprie emissioni di gas serra (eliminando anche la distinzione tra paesi industrializzati e Pvs, che in precedenza comportava impegni diversi), così da perseguire l'obiettivo di limitare il riscaldamento medio globale del pianeta entro gli 1,5-2 gradi Celsius rispetto alla temperatura media della superficie esistente nell'era pre-industriale, ossia nel periodo 1850-1900, che era pari a 13,72 gradi Celsius (inferiore di 0,17 gradi rispetto a quella media del XX secolo, pari a 13,9 gradi).

L'Accordo, sottoscritto da 196 paesi, entrò in vigore nel novembre 2016, dopo l'adesione di almeno 55 paesi che emettono più del 55% delle emissioni di gas serra globali.

La scelta del parametro di 1,5 gradi sopra alla media della temperatura del periodo pre-industriale (nel 2023 si è già arrivati a 1,35 gradi, come ricordato nel par. 1), è dovuta al fatto che gli scienziati dell'agenzia dell'Onu Ipcc (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) hanno individuato in questo valore la soglia critica, superata la quale, potrebbero modificarsi i meccanismi del clima terrestre, con conseguente possibile incremento di eventi meteo estremi, come siccità, ondate di calore, tempeste, e aumento delle piogge, con inondazioni (anche nelle zone precedentemente non toccate da questi fenomeni).

Se si sono guardati i notiziari dei telegiornali negli ultimi anni, si sarà constatato come effettivamente questi fenomeni sono diventati sempre più frequenti in Italia e in Europa, come nel resto del mondo. Per evitare tutto questo, occorre, secondo gli scienziati, una riduzione delle emissioni di gas serra del 43% entro il 2030.

Considerata la posta in gioco, non deve sorprendere che l'Accordo di Parigi obblighi tutti gli Stati del mondo a contribuire a questo obiettivo, e a questo fine, tutte le nazioni devono presentare il piano di azioni per il cambiamento climatico, consistenti in iniziative tese a ridurre le emissioni di gas serra, e ad adattarsi al cambiamento del clima, e ciascuno di questi piani, da presentare ogni 5 anni, deve essere sempre più ambizioso del precedente in termini di riduzione delle emissioni di gas serra.

L'Accordo di Parigi non si limita a fissare impegni e obiettivi, ma indica anche gli strumenti per raggiungerli, che sono la finanza, la tecnologia, il rafforzamento della capacità di intervento degli Stati sul fronte del clima.

Per quanto riguarda la finanza, si è puntato ad orientare i flussi finanziari verso uno sviluppo sostenibile, ossia a basse emissioni di gas serra, e il miglioramento della capacità di adattamento degli operatori economici e della società civile ai cambiamenti climatici, circostanza che spiega l'oggetto del Cap. 3 di questa Guida, dedicata alle informazioni che le imprese devono fornire alle banche al momento della richiesta di credito.

Sul fronte della tecnologia si è richiesto a tutti i paesi di sviluppare e diffondere quelle tecnologie, che consentono di ridurre le emissioni di gas serra. In questa ottica si spiega l'impegno dell'Ue di bloccare la produzione di vetture non elettriche dopo il 2035.

Sul versante del rafforzamento del “*Capacity-Building*”, ossia della capacità amministrativa dei paesi a gestire le iniziative per il contenimento delle emissioni di gas serra e delle sostanze inquinanti, si è chiesto ai paesi più sviluppati di sostenere i Pvs nel migliorare la loro capacità di intervento per la riduzione dell’impatto ambientale delle attività economiche.

Per fini di trasparenza, l’Accordo di Parigi ha previsto che dal 2024 i paesi firmatari dovranno comunicare i risultati dei loro sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra, la cui analisi potrà dar luogo a raccomandazioni per migliorare i risultati raggiunti.

In questo contesto si inserisce l’Unione europea, le cui misure per contrastare il cambiamento climatico sono riportate nel paragrafo successivo.

### **3. La risposta dell’Ue alla crisi climatica: il Green Deal e le principali misure per la riduzione delle emissioni di gas serra e la tutela dell’ambiente**

A fronte di questi accordi internazionali, l’Ue ha fatto la sua parte, presentando l’11 dicembre 2019 una tabella di marcia per rendere sostenibile l’economia dei paesi dell’Ue, trasformando i problemi ambientali e climatici in opportunità di sviluppo, e puntando ad una transizione ecologica giusta e inclusiva per tutti.

La Commissione europea, che è stata l’istituzione che ha definito questo programma, ha denominato l’iniziativa come “*Green Deal*” (Accordo Verde), i cui obiettivi di fondo sono la riduzione delle emissioni nette di gas serra nella misura del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e il perseguimento di emissioni nette di gas serra pari a 0 (ossia considerando anche l’assorbimento della CO<sub>2</sub> mediante vari meccanismi, tra cui l’incremento delle foreste) entro il 2050.

Per raggiungere questi obiettivi sono stati stanziati 600 miliardi di euro, ed emanate numerose norme comunitarie (regolamenti, direttive e raccomandazioni), in molteplici ambiti (ambiente, energia, trasporti, ricerca, agricoltura, industria, edilizia, finanza, sviluppo), che sono il risultato di 86 pacchetti di iniziative, avviate tra l’11 dicembre 2019 e il 10 aprile 2024 (momento di redazione di questa Guida).

In questo contesto il primo provvedimento normativo importante è stato il Regolamento Ue 2021/1119, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica, rendendo legalmente vincolanti gli obiettivi sopra richiamati.

Dopo questo provvedimento è stato messo a punto un vasto pacchetto di nuove norme, denominato “*Fit for 55*” (riferendosi questo numero alla percentuale di riduzione delle emissioni di gas serra da raggiungere entro il 2030), fra le quali vi sono le seguenti:

- 1) Sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue, noto anche con l’acronimo in Inglese di *Eu Ets - Emissions Trading System* (Direttiva Ue 2023/959): si modifica il mercato in cui gli operatori economici che emettono gas serra (es. centrali elettriche che usano combustibili fossili, industrie pesanti), e che riescono a ridurre le proprie emissioni di gas serra in misura superiore al previsto (seguendo un percorso di riduzione progressiva e graduale delle emissioni), vendono ad altri operatori la loro quota di emissioni autorizzate, per un determinato prezzo, frutto della domanda ed offerta; questo meccanismo ha consentito di ridurre le emissioni nei settori produttivi coinvolti del 47% tra il 2005 e il 2023, e con altri

provvedimenti si estende il meccanismo dello scambio di quote di emissione anche ai trasporti marittimi (Reg. Ue 2023/957), e aerei (Dir. 2023/958), e si prevede di estendere in futuro questo meccanismo anche alle emissioni derivanti dai trasporti stradali internazionali, e dagli edifici;

- 2) Fondo sociale per il clima, o *Social Climate Fund* (Regolamento Ue 2023/955): il fondo, dotato di 65 miliardi di euro, utilizzabili dal 2026 al 2032, finanzierà gli Stati membri per le misure di supporto destinate a famiglie, microimprese e utenti dei trasporti, che saranno obbligati a spendere per attuare le misure di contenimento delle emissioni di gas serra (es. adeguamento degli edifici, sostituzione di vetture);
- 3) Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, noto come Cbam – *Carbon Border Adjustment Mechanism* (Regolamento Ue 2023/956): il Regolamento mira a garantire, pur nel rispetto delle regole del commercio internazionale, che gli sforzi di riduzione delle emissioni dell'Ue non siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini, attraverso la delocalizzazione della produzione in paesi terzi (in cui l'impegno a ridurre le emissioni è minore), o mediante un aumento delle importazioni di prodotti ad alta intensità di emissioni; anche questo meccanismo è integrato al Ets citato al punto 1;
- 4) Obiettivo di riduzione annuale vincolante delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 (Regolamento Ue 2023/857): il provvedimento si riferisce a settori che non rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione, o nel Regolamento sull'uso del suolo, sul cambiamento di uso del suolo e sulla silvicoltura (vedi punto successivo); si punta quindi a ridurre le emissioni di gas serra del 40% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030 nei comparti del trasporto stradale, del trasporto marittimo interno, degli edifici, dell'agricoltura, dei rifiuti, delle piccole industrie;
- 5) Uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (Regolamento Ue 2023/839, che modifica il Reg. 2018/841, noto come Lulucf): la norma riguarda terreni, alberi, piante, biomassa e legname, che sono responsabili sia dell'emissione che dell'assorbimento di CO<sub>2</sub> dall'atmosfera, e indica l'obiettivo di raggiungere nel 2030 un assorbimento di 310 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> (principalmente attraverso la crescita di boschi e di aree verdi);
- 6) Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> per autovetture e furgoni (Regolamento Ue 2023/851): si obbliga l'industria automobilistica a perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> del 55% per le autovetture nuove, e del 50% per i furgoni nuovi dal 2030 al 2034, rispetto ai livelli del 2021, per pervenire all'eliminazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> al 100%, sia per le autovetture nuove che per i furgoni nuovi, dal 2035 (ma non si esclude la possibilità di consentire l'utilizzo di carburanti neutri in termini di emissioni di CO<sub>2</sub> dopo il 2035);
- 7) Carburanti sostenibili per l'aviazione (Regolamento Ue 2023/2405, noto come *ReFuelEU Aviation*): l'obiettivo di questa norma è aumentare sia la domanda che l'offerta di carburanti sostenibili per l'aviazione (biocarburanti certificati, carburanti rinnovabili di origine non biologica, compreso l'idrogeno rinnovabile, e carburanti per l'aviazione derivanti da carbonio riciclato, biocarburanti avanzati ed elettrocarburanti), che producono emissioni di CO<sub>2</sub> inferiori rispetto al cherosene derivato da combustibili fossili; in pratica si obbligano i fornitori di carburante per l'aviazione di garantire che il carburante messo a disposizione delle compagnie aeree negli aeroporti dell'Ue contenga una quota minima crescente di carburanti sostenibili per l'aviazione (il 2% nel 2025, il 6% nel 2030, il 70% nel 2050), mentre



una quota minima dei carburanti dovrà essere sintetica, a partire dal 2030, con un aumento progressivo di tali quote fino al 2050 (1,2% nel 2030, 35% nel 2050); da parte loro le compagnie aeree europee devono rifornirsi per il 90% del loro fabbisogno in un aeroporto dell'Ue;

- 8) Combustibili decarbonizzati nel trasporto marittimo (Regolamento Ue 2023/1805, noto come *FuelEU Maritime*): l'obiettivo di questa misura è spingere il settore del trasporto marittimo verso il ricorso a combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, riducendo l'emissione di gas serra provocata dal trasporto marittimo fino all'80% entro il 2050, partendo da una riduzione del 2% nel 2025 fino a raggiungere gradualmente l'obiettivo dell'80% entro il 2050; si incentiva poi l'utilizzo dei cd. combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), con un elevato potenziale di decarbonizzazione, mentre si obbligano le navi passeggeri e le navi portacontainer a collegarsi all'alimentazione elettrica da terra per il fabbisogno di energia elettrica quando sono ormeggiate nei porti dell'Ue a partire dal 2030;
- 9) Infrastruttura per combustibili alternativi (Regolamento Ue 2023/1804, noto come *Afir - Alternative Fuels Infrastructure Regulation*): l'obiettivo della legge è creare nell'Ue una rete infrastrutturale per la ricarica e il rifornimento dei veicoli stradali e delle navi con combustibili alternativi, che comprenda stazioni di ricarica per autovetture e furgoni ogni 60 km, stazioni di rifornimento di idrogeno sia per le autovetture che per gli autocarri in tutte le città a partire dal 2030, modalità di pagamento semplici per gli utenti dei veicoli elettrici, o alimentati a idrogeno, presso i punti di ricarica o di rifornimento. Più precisamente, si prevede quanto segue:
  - a. a partire dal 2025, l'installazione di stazioni di ricarica rapida di almeno 150 kW per autovetture e furgoni ogni 60 km lungo i principali corridoi di trasporto dell'Ue, la cd. "rete transeuropea dei trasporti – TEN-T (*Trans-European Network of Transport*)";
  - b. a partire dal 2025, l'installazione di stazioni di ricarica per i veicoli pesanti con una potenza minima di 350 kW ogni 60 km lungo la rete TEN-T, e ogni 100 km intorno alla rete TEN-T, arrivando a coprire l'intera rete entro il 2030;
  - c. a partire dal 2030, l'installazione di stazioni di rifornimento di idrogeno sia per le autovetture che per gli autocarri in tutti le città, e ogni 200 km lungo la rete centrale TEN-T;
  - d. entro il 2030 i porti marittimi che accolgono un numero minimo di navi passeggeri di grandi dimensioni, o navi container, dovranno fornire elettricità da terra per tali navi;
  - e. entro il 2025 gli aeroporti dovranno fornire elettricità agli aeromobili in stazionamento presso tutti i gate, e presso tutte le postazioni remote entro il 2030;
  - f. gli utenti dei veicoli elettrici, o alimentati a idrogeno, dovranno poter pagare facilmente presso i punti di ricarica o di rifornimento con carte di pagamento, o dispositivi con funzionalità senza contatto, senza che sia necessario un abbonamento, e nella completa trasparenza dei prezzi;
  - g. i gestori dei punti di ricarica o di rifornimento dovranno fornire ai clienti, attraverso strumenti elettronici, informazioni complete su disponibilità, tempi di attesa, prezzi presso le differenti stazioni;

- 10) Energia rinnovabile (Direttiva Ue 2023/2413, nota come RED III): l'obiettivo della direttiva è portare la quota minima di energie rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'Ue al 42,5% entro il 2030, da raggiungere integrando le energie rinnovabili nei settori dei trasporti, dell'edilizia e dell'industria, valorizzando il teleriscaldamento e il teleraffrescamento; questo obiettivo complessivo è articolato in sottobiettivi, ciascuno per uno specifico settore economico:
- a. Trasporti: bisognerà ridurre del 14,5% le emissioni di gas serra con l'uso di energie rinnovabili entro il 2030 (o usare una quota almeno del 29% di energia rinnovabile nel consumo di energia nel settore dei trasporti); inoltre bisognerà fare ricorso a biocarburanti avanzati (generalmente derivati da materie prime non alimentari) e a combustibili rinnovabili di origine non biologica (principalmente idrogeno rinnovabile e combustibili sintetici a base di idrogeno) nella misura del 5,5% nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti;
  - b. Industria: occorrerà aumentare annualmente dell'1,6% l'uso delle energie rinnovabili, e fare in modo che il 42% dell'idrogeno utilizzato nell'industria provenga da combustibili rinnovabili di origine non biologica entro il 2030, e il 60% entro il 2035;
  - c. Edifici: l'obiettivo è che almeno il 49% dell'energia utilizzata dagli edifici sia rinnovabile nel 2030, da raggiungere anche tramite l'incremento di energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento nella misura dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026, e dell'1,1% dal 2026 al 2030;
  - d. Bioenergia: si introducono criteri di sostenibilità relativi all'uso della biomassa per l'energia, al fine di ridurre il rischio di una produzione non sostenibile di bioenergia;
- 11) Efficienza energetica (Direttiva Ue 2023/1791): l'obiettivo è ridurre, a partire dal 2024, il consumo di energia finale a livello dell'Ue dell'11,7% nel 2030 (rispetto alle previsioni di consumo energetico per il 2030 formulate nel 2020), ossia limitare il consumo di energia finale (energia consumata dagli utilizzatori finali) nell'Ue a 763 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), e a 993 milioni tep per il consumo primario (che include l'energia utilizzata per la produzione e la fornitura di energia); si prevede poi che gli Stati membri debbano preparare i Piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNEC); in questo contesto è previsto che le Pa diano il buon esempio, impegnandosi a ridurre ogni anno i propri consumi energetici del 1,9%, e di ristrutturare annualmente (ai fini del risparmio energetico) il 3% degli immobili pubblici;
- 12) Prestazione energetica degli edifici (Direttiva Ue 2024/1275): l'obiettivo è fare in modo che tutti gli edifici nuovi siano a emissioni zero entro il 2030, e che gli edifici esistenti diventino a emissioni zero entro il 2050; in questo contesto si pone l'obiettivo di ristrutturare gli edifici residenziali, in modo da ridurre il consumo medio di energia del 16% nel 2030, e tra il 20% e il 22 % nel 2035; la direttiva è importante, considerato che gli edifici sono responsabili di oltre un terzo delle emissioni di gas serra, e i suoi obiettivi saranno raggiungibili, facendo ricorso a impianti di energia solare da installare negli edifici, a cominciare da quelli di nuova costruzione, negli edifici pubblici, e in quelli non residenziali esistenti, e prevedendo la graduale eliminazione delle caldaie a combustibili fossili entro il 2040;

- 13) Mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato (Regolamento e Direttiva Ue del 11 aprile 2024): l'obiettivo della nuova disciplina è agevolare la penetrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema energetico (in particolare l'idrogeno e il biometano); a questo scopo si istituisce una Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), che si affiancherà all'attuale Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), e alla Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSOE), sfruttando nel contempo le sinergie e la cooperazione tra i 3 settori; si prevedono poi meccanismi di acquisto comune dei prodotti energetici, di cooperazione solidale tra gli Stati membri, anche per la formazione delle tariffe di rete;
- 14) Tassazione dell'energia (proposta di direttiva COM/2021/563): si riforma la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità allo scopo di:
  - a. allineare la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità alle politiche dell'Ue in materia di energia, ambiente e clima;
  - b. migliorare il mercato interno dell'Ue, aggiornando la struttura delle aliquote dei prodotti energetici, e razionalizzando il ricorso alle esenzioni e alle riduzioni fiscali da parte degli Stati membri;
  - c. preservare la capacità di generare entrate per i bilanci degli Stati membri;
- 15) Ripristino della natura (Regolamento Ue del 27 febbraio 2024): l'obiettivo della disposizione è ripristinare almeno il 30% degli habitat in cattive condizioni (e lo sono l'80% degli habitat europei) entro il 2030, il 60% entro il 2040, e il 90% entro il 2050;
- 16) Riciclo delle batterie (Regolamento Ue 2023/1542): si disciplina l'intero ciclo di vita delle batterie, dalla produzione al riutilizzo e al riciclaggio, stabilendo per i produttori obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie, che, nel caso di quelle portatili, sono il 63% entro la fine del 2027, e il 73% entro la fine del 2030, mentre per le batterie impiegate nei mezzi di trasporto leggeri, sono il 51% entro la fine del 2028, e il 61% entro la fine del 2031; per quanto riguarda il recupero del litio dai rifiuti di batterie, l'obiettivo è raggiungere il 50% entro la fine del 2027, e l'80% entro la fine del 2031;
- 17) Riduzione della deforestazione (Regolamento Ue 2023/115): si punta a ridurre al minimo il rischio di deforestazione e degrado forestale associato ai prodotti immessi sul mercato dell'Ue, o esportati da tale mercato, dato che l'Ue consuma e commercia grandi quantità di materie prime e prodotti che svolgono un ruolo considerevole nella deforestazione; a questo scopo si introducono obblighi di *due diligence* (finalizzati alla tracciabilità delle materie prime vendute, mediante l'indicazione degli appezzamenti di terreno da cui provengono) a tutti gli operatori che immettono sul mercato dell'Ue materie prime (o le esportano dall'Ue), quali olio di palma, bovini, legno, caffè, cacao, gomma e soia, e una serie di prodotti derivati, quali cioccolato, oggetti di arredamento, carta stampata, prodotti a base di olio di palma (utilizzati, ad esempio, come componenti nei prodotti per l'igiene personale).

Accanto a queste principali misure, che hanno un impatto diretto sulle emissioni di gas serra, e sulla protezione della natura, se ne aggiungono altre, tese a facilitare il raggiungimento degli obiettivi della normativa sopra richiamata, tra cui l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

Si tratta di un obbligo, a carico di grandi aziende, incluse le banche, e di Pmi che emettono strumenti finanziari negoziati nei mercati, ma che di fatto si estende a tutti gli operatori economici che hanno rapporti commerciali con questi soggetti, indipendentemente dalla loro dimensione, nella misura in cui chiedono prestiti alle banche, e agiscono come fornitori, diretti o indiretti (ossia partecipano alla cd. "catena del valore"), di grandi imprese e Pmi con strumenti finanziari negoziati.

L'illustrazione della normativa che disciplina questo obbligo di rendicontazione di sostenibilità si trova nel prossimo Cap. 2.

## Capitolo 2

### Il quadro normativo comunitario in materia di rendicontazione di sostenibilità ambientale, sociale e di governance nei settori finanziario e produttivo

#### **I. Introduzione**

Come anticipato, l'Unione europea, per spingere (o meglio, costringere) il settore produttivo ad allinearsi ai nuovi obblighi imposti dall'ampia disciplina tratteggiata nel par. 3 del Cap. 1 precedente, ha pensato di introdurre un meccanismo di rendicontazione di sostenibilità, sia nel settore finanziario, sia in quello produttivo.

Questo meccanismo, uscito dagli uffici legislativi della Commissione europea e di altre istituzioni comunitarie (Eba, Esma), è indubbiamente molto complesso, e sebbene sia rivolto per il momento solo alle grandi aziende, incluse le società finanziarie, l'estensione dell'obbligo informativo anche alla "catena del valore", ossia ai fornitori dei soggetti sottoposti all'obbligo di rendicontazione, ha comportato (e comporterà) un pesante adempimento, di fatto obbligatorio, per quei piccoli operatori economici che hanno rapporti commerciali con le grandi aziende, incluse le banche, nella loro veste di erogatrici di prestiti.

Per comprendere in pieno le implicazioni della rendicontazione di sostenibilità, anche per le microimprese e le Pmi, è necessario conoscere la normativa, sebbene, come anticipato nell'introduzione alla Guida, questo non è strettamente indispensabile per gli imprenditori, i quali, invece, devono comprendere le tipologie di informazioni che devono fornire, e le relative modalità di raccolta, elaborazione e comunicazione.

Per contro, spetta alle Associazioni di categoria (in questo caso Confartigianato), disporre di un quadro completo della disciplina, per svolgere nel modo migliore il loro ruolo di consulenti nei confronti delle aziende (in questo caso artigiane), alle prese con questo nuovo adempimento, che presenta una doppia natura, ossia informativa (dovendo dare informazioni sull'impresa e sulla sua attività), e operativa (dovendo predisporre piani e azioni per ridurre l'impatto delle attività aziendali sull'ambiente, sui diritti sociali e sulle comunità locali).

Prima di passare all'esame di questa normativa, è il caso di precisare che al momento di redigere questa Guida (aprile-maggio 2024), alcune delle norme comunitarie che si illustreranno devono ancora essere recepite a livello nazionale, ma questo non cambia gli aspetti operativi della raccolta ed elaborazione di informazioni in materia ambientale, sociale e di governance, per dare seguito alla richiesta di questi dati da parte di banche e grandi aziende.

Come anticipato nell'introduzione alla Guida, in questo Capitolo 2 la normativa viene presentata in 4 parti, per ciascuna delle quali vi è un paragrafo:

- 1) la normativa comune alla rendicontazione di sostenibilità per il mondo finanziario e per quello produttivo (par. 2);
- 2) la normativa per la rendicontazione di sostenibilità per il mondo finanziario (par. 3);
- 3) la normativa per la rendicontazione di sostenibilità per il mondo produttivo (par. 4);
- 4) la normativa per la rendicontazione volontaria di sostenibilità per le Pmi (par. 5).

La normativa per la rendicontazione di sostenibilità nel settore finanziario influisce sulla richiesta, da parte delle banche, di informazioni ambientali, sociali e di governance alle imprese richiedenti prestiti, mentre l'analoga normativa per il mondo produttivo, influisce sulla richiesta, da parte delle grandi aziende, di informazioni ambientali, sociali e di governance alle imprese fornitrici (dirette e indirette).

La normativa per la rendicontazione volontaria di sostenibilità per le Pmi è invece importante, non tanto per l'eventuale intenzione di una Pmi di predisporre a sua volta una rendicontazione, quanto invece per la messa a fuoco delle informazioni che potrebbero essere richieste dalle grandi imprese, e dalle banche, e le relative modalità di raccolta e di elaborazione.

Si segnala infine che, per facilitare il reperimento delle spiegazioni relative a ciascuna delle numerose norme che regolamentano la disciplina della rendicontazione di sostenibilità, si è evidenziato in neretto il nome di ciascuna norma, e i suoi principali contenuti.

## **2. La disciplina comunitaria per la rendicontazione di sostenibilità comune per i settori finanziario e produttivo**

### *2.1 Il Regolamento Ue 2020/852 (cd. Regolamento Tassonomia)*

Il punto di partenza della disciplina comunitaria in materia di rendicontazione di sostenibilità è l'indicazione delle caratteristiche che devono avere le attività economiche per essere considerate sostenibili, ossia funzionali al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

La principale norma che offre queste indicazioni è il **Regolamento Ue 2020/852** (cd. Regolamento **Tassonomia**), che stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, il cui insieme è definito "tassonomia".

Si tratta di una norma importante, in quanto chiarisce quali attività economiche sono considerate sostenibili dal punto di vista ambientale, e quindi, quali no.

In pratica, il Reg. Ue 2020/852 **specifica che un progetto proposto da un'impresa, per qualificarsi come ecosostenibile, deve** (ai sensi dall'art. 3 del Reg. Ue 2020/852):

- 1) **contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei 6 obiettivi ambientali**, che sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. Ue 2020/852 (vedi righe successive);
- 2) **non arrecare un danno significativo<sup>1</sup> a nessuno dei 6 obiettivi ambientali**, come specificato dall'art. 17 del Reg. Ue 2020/852;
- 3) **rispettare i diritti** indicati all'art. 18 del Reg. Ue 2020/852, ossia i diritti umani (e precisamente le linee guida dell'Ocse, i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, i diritti stabiliti dalle 8 convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo);

---

<sup>1</sup> Nella terminologia tecnica questo concetto si trova spesso espresso con una sigla anglosassone, ossia DNSH (Do No Significant Harm).

4) **essere conforme ai criteri di vaglio tecnico**, previsti dall'art. 19 del Reg. Ue 2020/852, e **fissati dai Regolamenti Ue 2021/2139 e 2023/2486** (vedi il par. 2.2 successivo), che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale ai 6 obiettivi elencati qui di seguito.

Questi **6 obiettivi**, indicati dall'art. 9 del Reg. Ue 2020/852, ed illustrati in modo dettagliato negli articoli (sempre del Reg. Ue 2020/852) posti tra parentesi accanto a ciascun obiettivo, sono i seguenti:

- a) **la mitigazione dei cambiamenti climatici** (art. 10);
- b) **l'adattamento ai cambiamenti climatici** (art. 11);
- c) **l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine** (art. 12);
- d) **la transizione verso un'economia circolare** (art. 13);
- e) **la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento** (art. 14);
- f) **la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi** (art. 15).

Il Reg. Ue 2020/852 introduce poi un meccanismo di trasparenza, in base al quale è possibile "etichettare" un'attività economica come "ecosostenibile", e quindi indicare se un investimento (art. 5) ed un prodotto finanziario (art. 6), andando a sostenere un'attività ecosostenibile, possa anche esso essere definito tale (ossia finanza sostenibile).

*2.2 Gli altri Regolamenti Ue in materia di Tassonomia (2021/2139, 2023/2486, 2021/2178, 2022/1214, 2023/2485)*

**Il Regolamento Ue 2021/2139 contiene 2 allegati, uno per ciascuno dei primi 2 obiettivi** (mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici), **che indicano, per alcune decine di attività economiche (appartenenti ad una dozzina di macro-settori produttivi diversi), che variano a seconda dell'obiettivo, cosa deve essere fatto al fine di considerare l'attività svolta dall'azienda come ecosostenibile.**

**Il Regolamento Ue 2023/2486 contiene diversi allegati, tra cui 4, uno per ciascuno degli ultimi 4 obiettivi ambientali** (uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi), nei quali si elencano, per una serie di attività economiche interessate potenzialmente da questi obiettivi, le condizioni, in termini di modalità di svolgimento delle attività, per poter considerare l'attività svolta dall'azienda come ecosostenibile.

Il Regolamento Tassonomia è stato poi integrato dal **Regolamento Ue 2021/2178**, nel quale si specificano il contenuto e le modalità di presentazione di alcune informazioni sulle attività economiche ecosostenibili.

Questa norma **contiene 11 allegati, che illustrano, in particolare, le modalità di calcolo degli indicatori fondamentali di prestazione** (KPI - *Key Performance Indicators*), che sono diversi a seconda dell'attività svolta dalle imprese (non finanziaria, finanziaria, bancaria), e consistono nella quantificazione di **percentuali del fatturato, delle spese in conto capitale, e delle spese operative** relative alle varie attività aziendali, che consentono di

raggiungere ciascuno dei 6 obiettivi di base (mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi), e nel rispondere sì o no alla domanda se tali attività arrecano o meno un danno significativo ai 6 obiettivi ambientali sopra ricordati.

Il calcolo delle percentuali va effettuato utilizzando le regole indicate dal Reg. Ue 2021/2178, che indica le voci contabili e le poste di bilancio che vanno considerate al numeratore e al denominatore.

In sintesi, per le 3 percentuali sopra indicate, occorre effettuale il seguente calcolo:

- 1) percentuale relativa al fatturato: al numeratore va riportata la parte dei ricavi netti ottenuti da prodotti o servizi, anche immateriali, associati ad attività aziendali allineate alla tassonomia, ossia che consentono di raggiungere uno dei 6 obiettivi ambientali indicati nell'art. 9 del Reg. Ue 2020/852 (vedi il par. 2.1 precedente), e che rispettano i requisiti dell'art. 3 del Reg. Ue 2020/852 (vedi sempre il par. 2.1 precedente), e al denominatore il fatturato (ovvero il totale dei ricavi) aziendale;
- 2) percentuale relativa alle spese in conto capitale (cd. CapEx): al numeratore va riportata la parte di spese in conto capitale che sono relative ad attivi o processi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia (vedi il punto precedente), e al denominatore gli incrementi agli attivi materiali e immateriali durante l'esercizio considerati prima dell'ammortamento, della svalutazione e di qualsiasi rivalutazione (che riguardano Immobili, impianti e macchinari, Attività immateriali, Investimenti immobiliari, attività biologiche, e spese per il Leasing);
- 3) percentuale relativa alle spese operative (cd. OpEx): al numeratore va riportata la parte di spese relative alla formazione delle risorse umane, e alla ricerca e sviluppo, che sono allineate alla tassonomia (vedi il punto a precedente), e al denominatore i costi non capitalizzati legati a ricerca e sviluppo, misure di ristrutturazione di edifici, locazione a breve termine, manutenzione e riparazione di immobili, impianti e macchinari.

Per le banche si considerano i cd. "attivi verdi" (o GAR – *Green Activities Ratio*), che si calcolano mettendo a rapporto gli attivi dell'ente creditizio che finanziano attività economiche conformi (o allineate) alla tassonomia (ossia che perseguono obiettivi ambientali), o che sono investiti in tali attività, e il totale degli attivi.

È poi intervenuto il **Regolamento Ue 2022/2014, che ha integrato i precedenti Reg. Ue 2021/2139 e 2021/2178, aggiungendo ulteriori attività, relative alla produzione di energia da processi nucleari e da gas.**

Finalità simili hanno avuto il **Regolamento Ue 2023/2485, che ha modificato gli allegati I e 2 del Reg.Ue 2021/2139, aggiungendo ulteriori attività nel campo dei trasporti, della distribuzione di energia, della gestione dei rischi** (es. l'uso da parte delle navi di carburanti provenienti da fonti rinnovabili, la fabbricazione di componenti automobilistici, di treni, di aerei, le attività di trasporto).



### 2.3 Il Regolamento Ue 2023/2772 sui principi di sostenibilità

Chiarite le condizioni per definire un'attività aziendale ecosostenibile, l'Ue ha anche stabilito, con il **Regolamento Ue 2023/2772, i principi di sostenibilità, al fine di assicurare una corretta ed omogenea rendicontazione in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance**, i quali hanno una funzione non molto diversa da quella dei principi contabili internazionali (es. IFRS).

Si tratta di un testo molto vasto (284 pagine) e dettagliato al tempo stesso, dove sono illustrati 12 principi denominati ESRS (*European Sustainability Reporting Standards*), ovvero, Principi europei di rendicontazione di sostenibilità, che hanno lo scopo di definire i concetti, e delimitare le tematiche, così da facilitare una presentazione degli impatti dell'attività aziendale (ma anche dei rischi e delle opportunità) che sia comparabile con quella di altre grandi aziende, e facilmente comprensibile per gli *stakeholders* (clienti, fornitori, banche, investitori, Pubblica amministrazione, pubblico in generale), interessati a conoscere tali impatti.

Premesso che l'illustrazione della logica di questi principi è svolta nel successivo par. 4.1, in questa sede si richiamano sinteticamente i principali contenuti di questi 12 principi, che sono i seguenti:

- ESRS 1 Prescrizioni generali: descrive l'architettura dei principi ESRS, spiega le convenzioni redazionali e i concetti fondamentali, e stabilisce i requisiti generali per la preparazione e la presentazione delle informazioni relative alla sostenibilità;
- ESRS 2 Informazioni generali: stabilisce obblighi di informativa per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite dall'impresa a livello generale per tutti i temi della sostenibilità, e offre indicazioni sugli ambiti di rendicontazione, sulla strategia e sulla gestione di impatti, rischi e opportunità, e su metriche e obiettivi;
- ESRS E1 Cambiamenti climatici: i principi concernono l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'energia;
- ESRS E2 Inquinamento: si fa riferimento a quello dell'aria, dell'acqua, del suolo, agli organismi viventi e alle risorse alimentari, alle sostanze pericolose, e a quelle estremamente pericolose, e alle microplastiche;
- ESRS E3 Acque e risorse marine: i principi riguardano il consumo idrico, i prelievi idrici, gli scarichi di acque, incluse quelli negli oceani, l'estrazione e l'uso di risorse marine;
- ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi: si affrontano i temi della perdita di biodiversità (dovuta, ad esempio, a cambiamenti climatici, ad un cattivo uso del suolo, all'introduzione di specie esotiche invasive, all'inquinamento), degli impatti sulla condizione delle specie animali e vegetali, e dell'estensione e della condizione degli ecosistemi;
- ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare: si presentano i criteri per l'uso delle risorse e dei rifiuti (da riciclare);
- ESRS S1 Forza lavoro propria: si fa riferimento alle condizioni di lavoro (es. occupazione sicura, orario di lavoro non eccessivo, salari adeguati, dialogo sociale, libertà di associazione,

contrattazione collettiva, equilibrio tra vita professionale e vita privata, salute e sicurezza sul luogo di lavoro), alla parità di trattamento e di opportunità per tutti (es. parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, formazione e sviluppo delle competenze, occupazione e inclusione delle persone con disabilità, misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, rispetto delle diversità), e ad altri diritti connessi al lavoro (es. lavoro minorile, lavoro forzato, alloggi adeguati, rispetto della riservatezza);

- ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore: i principi affrontano le stesse tematiche del precedente principio, ma in questo caso si riferiscono ai fornitori ed ai committenti a cui la grande impresa è legata da rapporti commerciali;
- ESRS S3 Comunità interessate: i principi illustrano i diritti economici, sociali e culturali delle comunità (es. alloggi adeguati, alimentazione soddisfacente, disponibilità di acqua e di servizi igienico-sanitari, impatti legati al territorio, e alla sicurezza), i diritti civili e politici delle comunità (es. libertà di espressione e di associazione, impatti sui difensori dei diritti umani), i diritti dei popoli indigeni (es. consenso libero, previo e informato, autodeterminazione, diritti culturali);
- ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali: si fa riferimento agli impatti legati alle informazioni per i consumatori e/o per gli utilizzatori finali dei beni e servizi della grande impresa (es. tutela della riservatezza, libertà di espressione, accesso a informazioni di qualità), alla sicurezza personale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali (inclusa la protezione della salute e dei bambini), e all'inclusione sociale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali (es. non discriminazione, accesso a prodotti e servizi, pratiche commerciali responsabili);
- ESRS G1 Condotta delle imprese: i principi approfondiscono le questioni della cultura d'impresa, della protezione degli informatori (*whistleblowers*), del benessere degli animali, dell'impegno politico e dell'attività di *lobbying*, della gestione dei rapporti con i fornitori, comprese le prassi di pagamento, della corruzione attiva e passiva.

Si ricorda poi che vi sono 3 categorie di ESRS:

- 1) i principi trasversali (ESRS 1, ESRS 2);
- 2) i principi tematici, che sono ambientali (ESRS E1 - ESRS E5), sociali (ESRS S1 - ESRS S4) e di governance (ESRS G1);
- 3) i principi settoriali (ancora da sviluppare da parte di Efrag).

Gli obblighi di informativa previsti dall'ESRS 2, e dagli ESRS tematici e ESRS settoriali, si suddividono nei seguenti ambiti di rendicontazione:

- 1) la governance (GOV): i processi, i controlli e le procedure di governance usati per monitorare, gestire e controllare impatti, rischi e opportunità;
- 2) la strategia (SBM): le modalità di interazione della strategia e del modello di business aziendale dell'impresa con gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti, comprese le modalità con cui la grande impresa affronta questi impatti, rischi e opportunità;
- 3) la gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità (IRO): si tratta dei processi mediante i quali l'impresa:

- a. individua gli impatti, i rischi e le opportunità, e ne valuta la rilevanza;
  - b. gestisce le questioni di sostenibilità rilevanti mediante politiche e azioni;
- 4) le metriche e gli obiettivi (MT): le prestazioni dell'impresa, compresi i progressi compiuti verso gli obiettivi che si è posta.

Per quanto riguarda la **struttura della rendicontazione**, l'Appendice D del Reg. Ue 2023/2772 richiede che essa sia articolata in 4 parti, e nell'ordine seguente: informazioni generali, informazioni ambientali, informazioni sociali e informazioni sulla governance.

La rendicontazione di sostenibilità deve svilupparsi fornendo le informazioni, seguendo l'ordine dei 12 principi.

Per facilitare la comprensione della struttura della rendicontazione, si riporta nel Box I l'appendice F del Reg. Ue 2023/2772, che offre un esempio.

**Particolarmente importante per la presente Guida è il punto 63 del principio ESRS I**, che specifica il contenuto del dovere di rendicontazione nel caso in cui l'impresa che redige la rendicontazione di sostenibilità è legata ad altre imprese tramite un rapporto di fornitura (cd. **“catena del valore”**).

Infatti, questo punto 63 statuisce che: “Le informazioni sull'impresa comunicante fornite nella dichiarazione sulla sostenibilità sono estese per includere informazioni sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti collegati all'impresa tramite i suoi rapporti commerciali diretti e indiretti nella catena del valore a monte e/o a valle («informazioni sulla catena del valore»). Nell'estendere le informazioni sull'impresa comunicante, l'impresa include gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi con la sua catena del valore a monte e a valle”.

Il punto successivo, il 64, specifica però che: “Il paragrafo 63 non prescrive la comunicazione di informazioni su tutti gli attori della catena del valore, ma solo l'inclusione di informazioni relative a informazioni rilevanti a monte e a valle della catena del valore. Diverse questioni di sostenibilità possono essere rilevanti in relazione a diverse parti della catena del valore a monte e a valle dell'impresa. Le informazioni sono estese per includere informazioni sulla catena del valore solo relativamente alle parti della catena del valore per le quali la questione è rilevante”.

Per chiarire ogni dubbio sul coinvolgimento per la raccolta di informazioni sulla sostenibilità (ambientale, sociale e di governance) dei fornitori (e dei clienti) della grande azienda, soggetta all'obbligo di rendicontazione, il punto 65 sottolinea come “L'impresa include informazioni rilevanti sulla catena del valore quando ciò è necessario per:

- a) consentire a tutti i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità di comprendere gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti per l'impresa; e/o
- b) produrre un insieme di informazioni che soddisfi le caratteristiche qualitative delle informazioni”.

Il punto 66 suggerisce che, nel determinare a quale livello, nell'ambito delle operazioni proprie e della catena del valore a monte e a valle, insorge una questione di sostenibilità rilevante, l'impresa debba utilizzare la propria valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità, sulla base del principio della doppia rilevanza, ossia in termini di rilevanza dell'impatto sull'ambiente (e sui diritti sociali e sulle comunità locali) e di rilevanza finanziaria (vedi al riguardo le spiegazioni sulla “doppia materialità” nel successivo par. 5.3).

## BOX I

### La struttura della rendicontazione di sostenibilità

#### Relazione sulla gestione

Analisi dello sviluppo e delle prestazioni dell'attività dell'impresa e della sua posizione

Probabile sviluppo futuro dell'impresa

Descrizione dei rischi e delle incertezze principali

Relazione sul governo societario

#### Dichiarazione sulla sostenibilità

##### 1. Informazioni generali

###### ESRS 2 Informazioni generali

- **Obblighi di informativa tematici specifici di cui all'ESRS tematico**
- **Obblighi di informativa supplementari di cui all'ESRS settoriale**
- **Elenco degli obblighi di informativa rispettati**
- **Tabella di tutti gli elementi di informazione derivanti da altre normative dell'UE**

##### 2. Informazioni ambientali

Informativa a norma dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia)

###### ESRS E1 Cambiamenti climatici

- **Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità e obblighi di informativa relativi alle metriche e agli obiettivi di cui all'ESRS E1**
- **Obblighi di informativa supplementari di cui all'ESRS settoriale**
- **Potenziali informazioni aggiuntive specifiche per l'entità**

###### ESRS E5 Uso delle risorse ad economia circolare

- **Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità e obblighi di informativa relativi alle metriche e agli obiettivi di cui all'ESRS E5**
- **Obblighi di informativa supplementari di cui all'ESRS settoriale**
- **Potenziali informazioni aggiuntive specifiche per l'entità**

##### 3. Informazioni sociali

###### ESRS S1 Forza lavoro propria

- **Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità e obblighi di informativa relativi alle metriche e agli obiettivi di cui all'ESRS S1**
- **Obblighi di informativa supplementari di cui all'ESRS settoriale**
- **Potenziali informazioni aggiuntive specifiche per l'entità**

###### ESRS E2 Lavoratori nella catena del valore

- **Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità e obblighi di informativa relativi alle metriche e agli obiettivi di cui all'ESRS S2**
- **Obblighi di informativa supplementari di cui all'ESRS settoriale**
- **Potenziali informazioni aggiuntive specifiche per l'entità**

###### ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali

- **Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità e obblighi di informativa relativi alle metriche e agli obiettivi di cui all'ESRS E4**
- **Obblighi di informativa supplementari di cui all'ESRS settoriale**

##### 4. Informazioni sulla governance

###### ESRS G1 Condotta delle imprese

- **Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità e obblighi di informativa relativi alle metriche e agli obiettivi di cui all'ESRS G1**
- **Obblighi di informativa supplementari di cui all'ESRS settoriale**

Queste indicazioni comportano, di conseguenza, una sorta di obbligo (nel senso di condizione per continuare il rapporto commerciale) per i fornitori diretti ed indiretti di una grande impresa, i quali dovranno fornire le informazioni utili per la redazione della rendicontazione di sostenibilità, quando la propria attività ha un profilo che impatta sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance della grande impresa (e delle banche).

#### 2.4 La Direttiva Ue CSDD - Corporate Sustainability Due Diligence

Oltre a specificare le caratteristiche che devono avere le attività aziendali per essere definite ecosostenibili, ed i principi per la redazione della rendicontazione di sostenibilità, l'Ue ha reso più stringenti i doveri che conseguono da questi presupposti per i grandi operatori economici con la **Direttiva CSDD** (*Corporate Sustainability Due Diligence*), adottata formalmente il 24 maggio 2024.

Infatti, con questo provvedimento, noto anche come *Supply Chain Act*, si stabilisce l'obbligo per le grandissime imprese non finanziarie (ossia quelle aziende con più di 1.000 dipendenti, ed un fatturato globale maggiore di 450 milioni) di gestire in modo attento gli impatti ambientali e sociali della loro attività, lungo l'intero processo di produzione e di distribuzione, sebbene si coinvolgano nel processo di responsabilità solo i *business partners* diretti (e quindi non i fornitori indiretti).

In pratica la Direttiva CSDD **introduce un regime di responsabilità** per le grandissime imprese non finanziarie nella gestione dei loro impatti sul clima e sui diritti umani, che viene esteso ai fornitori e ai clienti diretti (che sono connessi alla catena del valore della grandissima impresa), e **che consiste nel dover adottare ed attuare un sistema di risk assessment per monitorare, prevenire o riparare gli impatti negativi dell'attività aziendale sull'ambiente e sui diritti umani, e un altro sistema per garantire il rispetto dei diritti umani e degli obblighi in materia di ambiente lungo l'intera catena di attività che fa capo alla grandissima azienda.**

E' poi introdotto l'obbligo di adottare e attuare un piano di transizione climatica in linea con l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Questi sistemi e iniziative vanno rese pubbliche, insieme ai risultati ottenuti dalla loro applicazione.

La direttiva Csdd specifica poi che nel caso in cui sia individuata una violazione di tali obblighi da parte delle imprese con cui la grandissima azienda ha rapporti (es. di fornitura), quest'ultima deve adottare le misure adeguate per prevenire, attenuare, arrestare o minimizzare gli impatti negativi derivanti da tale violazione da parte del partner commerciale.

La norma comunitaria stabilisce infine che, in caso di mancato rispetto di tali obblighi, vi devono essere per queste grandissime imprese conseguenze legali e finanziarie, che saranno attivate da un'autorità nazionale, e che consisteranno, oltre che in sanzioni, anche nell'obbligo di risarcire i danni causati.

### **3. La disciplina comunitaria per la rendicontazione di sostenibilità per il settore finanziario**

*3.1 La Raccomandazione Ue 2023/1425 sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile*

Il punto di partenza per esaminare la disciplina comunitaria in materia di rendicontazione di sostenibilità per il settore finanziario, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del *Green Deal* (ossia la modifica delle attività economiche per ridurre le emissioni di gas serra), è la **Raccomandazione Ue 2023/1425** sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile (i cui contenuti non sono però legalmente vincolanti).

Essa è diretta sia alle imprese (escluse le microimprese) impegnate nell'adeguare la propria attività per contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa comunitaria ai vari settori economici (elencati nel par. 3 del Cap. 1), per ridurre le emissioni di gas serra e, in generale, l'impatto ambientale (es. sulla biodiversità, sui rifiuti) della propria attività, sia alle banche e agli investitori.

**Alle imprese si raccomanda** (art. 2 e seguenti della Racc. Ue 2023/1425) **di predisporre un piano di transizione verso attività meno impattanti**, considerando gli obiettivi posti dall'Ue con la sua normativa, **e di stimare il fabbisogno finanziario per realizzarlo**.

A questo scopo si invitano le imprese (art. 6) a considerare il Reg. Ue 2020/852 sulla Tassonomia (vedi i precedenti par. 2.1 e 2.2), che, come si è visto, stabilisce (insieme ad altri Regolamenti Ue) i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile.

La Racc. Ue 2023/1425 specifica poi (art. 8) che il finanziamento di progetti ecosostenibili può avvenire con diverse formule, come i prestiti verdi, che dovrebbero caratterizzarsi per tassi di interesse competitivi, o le obbligazioni verdi (o altre obbligazioni per lo sviluppo sostenibile), che possono essere oggetto di investimento da parte di appositi fondi di investimento, o investitori sensibili alle questioni ambientali e del cambiamento climatico.

**Si suggerisce** (con l'art. 9) comunque **agli istituti finanziari di favorire i clienti business impegnati in progetti ecosostenibili**, che rispettano i criteri del sopra menzionato Reg. Ue 2020/852. Infine (con l'art. 16) si invitano le autorità di vigilanza bancaria a considerare la presente raccomandazione ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio dei rischi assunti dalle banche.

*3.2 Gli Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti dell'Eba (European Banking Authority)*

A proposito delle autorità di vigilanza bancaria, **l'Eba (European Banking Authority)**, nell'ambito dei suoi **Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (Guidelines on Loan Origination and Monitoring)**, pubblicati il 29 maggio 2020, ha fornito ai punti 56, 57, 58 e 59 le indicazioni in materia di considerazione delle finalità ambientale, sociale e di governance (ovvero, di condotta dell'impresa), ai fini dell'erogazione dei finanziamenti.

Va però precisato al riguardo quanto segue:

- 1) gli orientamenti sono emanati in applicazione dell'art. 16 del Regolamento Ue 1093/2010, e sono entrati in vigore il 30 giugno 2021;

- 2) gli orientamenti sono diretti alle autorità di vigilanza bancaria nell'Ue (che sono tenute ad applicarli), e agli enti finanziari (banche, e società di investimento), che devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti;
- 3) gli orientamenti si riferiscono ai processi di concessione del credito, che includono l'intero ciclo di vita delle linee di credito;
- 4) la definizione di **“prestito sostenibile”** contenuta negli orientamenti è la seguente: **prestito volto a finanziare attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.**

Fatte queste precisazioni, si può passare ad indicare i contenuti dei 4 orientamenti sopra citati:

- orientamento 56: si invitano le banche ad incorporare i fattori ESG (*Environment, Social, Governance*), e i rischi ad essi associati, nella loro propensione al rischio di credito, nelle politiche di gestione dei rischi, e nelle politiche e nelle procedure relative alla gestione del rischio di credito, adottando al riguardo un approccio olistico, ossia che tenga conto di tutti gli aspetti;
- orientamento 57: si invitano le banche a tenere conto dei rischi associati ai fattori ESG per le condizioni finanziarie dei mutuatari, e in particolare, del potenziale impatto dei fattori ambientali e del cambiamento climatico, nella loro propensione al rischio di credito, e nelle politiche e nelle procedure ad esso relative;
- orientamento 58: le banche che emettono linee di credito sostenibili dal punto di vista ambientale, dovrebbero indicare, nell'ambito delle loro politiche e procedure relative al rischio di credito, i dettagli specifici delle loro politiche e procedure di prestito sostenibile dal punto di vista ambientale, con riferimento alla concessione e al monitoraggio di tali linee di credito, quali l'elenco dei progetti e delle attività che la banca considera idonei alla concessione di prestiti sostenibili dal punto di vista ambientale, la raccolta di informazioni sugli obiettivi aziendali del cliente legati al cambiamento climatico e sostenibili dal punto di vista ambientale, la valutazione della conformità dei progetti di finanziamento dei clienti con i progetti o le attività sostenibili dal punto di vista ambientale e i relativi criteri, l'assicurazione che i clienti abbiano la volontà e la capacità di monitorare e segnalare adeguatamente la destinazione dei proventi dell'investimento finanziato per i progetti o le attività sostenibili dal punto di vista ambientale, il monitoraggio, su base regolare, della corretta destinazione dei proventi dell'investimento finanziato;
- orientamento 59: le banche dovrebbero collocare le loro politiche e procedure di prestito sostenibile dal punto di vista ambientale nel contesto della loro strategia e dei loro obiettivi generali.

### 3.3 Le indicazioni della Bce sulla considerazione del rischio ambientale e da cambiamento climatico

Dopo l'Eba è stata la stessa Bce (Banca centrale europea) ad intervenire nel complesso tema del rapporto tra finanza e cambiamento climatico, con la pubblicazione nel novembre 2020 della “Guida sui rischi climatici e ambientali - Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa” (*Guide on Climate-Related and Environmental Risks*), che non ha natura vincolante, in cui si riconoscevano i rischi climatici tra i fattori di rischio da considerare nell'ambito della mappatura dei rischi prevista dal Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM - *Single Supervisory Mechanism*).

In pratica, questo documento della Bce ha evidenziato l'aspettativa che le banche dell'area dell'euro dovessero gestire in futuro i rischi legati al cambiamento climatico e all'inquinamento ambientale in maniera prudente, fornendo al riguardo un'informativa trasparente, nel rispetto delle norme prudenziali vigenti.

Si assegnava quindi al sistema finanziario un ruolo importante di indirizzo delle risorse finanziarie verso quelle imprese che svolgono attività maggiormente sostenibili, e che pertanto possono fungere da traino nella transizione verso un'economia più sostenibile.

Infatti, nel documento della Bce si richiedeva di integrare il rischio climatico e ambientale nella valutazione della strategia e del modello di business delle imprese clienti delle banche, così come di considerare i processi di governance e di *risk management* delle imprese, al fine di inserire queste informazioni nel *framework* della *disclosure* degli istituti di credito rivolta al pubblico.

Il combinato disposto degli Orientamenti dell'Eba e delle indicazioni della Bce spiega perché le banche italiane (come gli istituti di credito operanti nell'Ue) hanno iniziato a richiedere ai propri clienti business una serie di informazioni relative all'impatto ambientale, sociale e di governance della loro attività, nonché alle misure da loro prese per ridurre tali impatti, mediante questionari (i cui contenuti saranno esaminati nel successivo Cap. 3), ancorché non vi fosse al riguardo un obbligo normativo specifico.

#### *3.4 Gli Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II dell'Esma (European Securities and Markets Authority)*

Alla luce di quanto riportato in questo par. 3, non sorprende quindi che anche l'**Esma** (*European Securities and Markets Authority*) abbia emesso il 3 aprile 2023 degli **Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II**, nell'ambito dei quali viene richiesto alle banche (con gli orientamenti 26-29) che i loro clienti siano interrogati in merito alle loro "preferenze di sostenibilità", così da consentire un abbinamento delle preferenze di sostenibilità del cliente, con le caratteristiche connesse alla sostenibilità degli strumenti finanziari.

In pratica, le banche devono chiedere ai loro clienti risparmiatori, ai fini della scelta degli strumenti finanziari su cui investire i risparmi, il loro interesse ad acquistare titoli le cui risorse sono destinate a finanziare imprese e progetti "verdi", ossia sostenibili dal punto di vista ambientale, ed eventualmente anche da quello sociale e della governance.

Questi orientamenti sono quindi finalizzati a sostenere la sensibilizzazione del mondo finanziario (risparmiatori, investitori, intermediari finanziari) a contribuire al raggiungimento degli obiettivi delle numerose norme richiamate nel par. 3 del Cap. I, ovvero la riduzione delle emissioni di gas serra, e la protezione della natura, sostenendo gli operatori economici che realizzano iniziative imprenditoriali e progetti di investimento ecosostenibili, mediante finanziamenti agevolati, circostanza che costituisce il presupposto logico sia per la richiesta di informazioni di sostenibilità da parte delle banche, sia per l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, a cui sono sottoposte le grandi imprese e le Pmi con strumenti finanziari negoziati, di cui si parlerà, rispettivamente, nei prossimi Cap. 3 e 4.



### 3.5 Il Regolamento Ue 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (come modificato dal Reg. Ue 2023/2869 SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Oltre all'invito alle banche a considerare le questioni della sostenibilità ambientale (e sociale e di governance) nei rapporti con i propri clienti business, le autorità comunitarie hanno anche incoraggiato gli investitori a considerare le questioni di sostenibilità nelle loro scelte di investimento, attraverso il **Regolamento Ue 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari**, come **modificato** da ultimo dal **Regolamento Ue 2023/2869** (noto anche come SFDR - *Sustainable Finance Disclosure Regulation*).

Queste disposizioni prevedono che le banche, le imprese di assicurazioni, le società di investimento, i gestori di fondi (cd. partecipanti ai mercati finanziari), che vendono al pubblico (ossia a investitori al dettaglio, come i piccoli risparmiatori), e agli investitori professionali, prodotti finanziari, così come i consulenti finanziari, devono informare i clienti quando l'offerta riguarda investimenti sostenibili, ossia riguardano attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale (es. energie rinnovabili, uso efficiente delle risorse, riduzione di emissioni di gas serra, conservazione della biodiversità, riciclo dei rifiuti), o sociale (es. lotta contro le disuguaglianze, promozione della coesione sociale, sviluppo del capitale umano).

Inoltre, i partecipanti ai mercati finanziari hanno una serie di obblighi, quali i seguenti:

- 1) la pubblicazione nel proprio sito internet di notizie relative alla propria politica di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti, indicando in particolare se prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità;
- 2) la trasparenza, mediante la pubblicazione nel sito internet, delle politiche di remunerazione, in particolare della loro coerenza con l'integrazione dei rischi di sostenibilità;
- 3) l'inserimento nell'informativa precontrattuale di informazioni sul modo in cui i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento, e sui risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari offerti;
- 4) l'indicazione per ciascun prodotto finanziario delle modalità con le quali il prodotto prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, con annessa dichiarazione attestante che le informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili tra le informazioni da comunicare al cliente;
- 5) la trasparenza, in caso di promozione delle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto finanziario, mediante l'informativa precontrattuale e la pubblicazione nel sito internet, basata sulla spiegazione di come tali caratteristiche sono rispettate, e fornendo un indice di riferimento, nonché con l'illustrazione delle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali, o l'impatto positivo, degli investimenti sostenibili.

## **4. La disciplina comunitaria per la rendicontazione di sostenibilità per il settore produttivo**

### *4.1 La Direttiva Ue 2022/2464 CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive*

Una seconda modalità per facilitare il raggiungimento delle finalità delle numerose norme emesse dall'Ue per contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Accordo sul cambiamento climatico di Parigi del 2015<sup>2</sup> (elencate nel par. 3 del Cap. I), dopo quella di stimolare il mondo finanziario a privilegiare i finanziamenti a imprese e progetti tesi al conseguimento degli obiettivi ambientali, specificati dal Reg. Ue 2020/852 (relativo alla Tassonomia), ossia che consentono di raggiungere uno o più dei 6 obiettivi ambientali<sup>3</sup>, è quella di costringere, mediante l'obbligo di rendicontazione, le grandi imprese, e le Pmi che fanno ricorso ai mercati finanziari, di rendere noto i loro impegni, e i risultati di tali impegni, sul fronte degli obiettivi ambientali, sociali e di governance.

La disciplina che stabilisce **l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità ambientale, sociale e di governance**, si trova nella **Direttiva Ue 2022/2464** (nota come CSRD - *Corporate Sustainability Reporting Directive*), **che ha modificato la Direttiva Ue 2013/34 (che disciplina il bilancio di esercizio)**, nella quale già si prevedeva l'obbligo di comunicare informazioni anche di carattere non finanziario.

È il caso di precisare subito che **sono sottoposti all'obbligo solo le grandi aziende, e le Pmi con strumenti finanziari** (azioni, quote, obbligazioni, titoli di debito) quotati, mentre sono escluse in ogni caso le microimprese, ossia quelle che non superano almeno 2 dei 3 criteri seguenti (ex Direttiva Ue 2023/2775):

- a) 450mila euro di totale dello stato patrimoniale;
- b) 900mila euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
- c) 10 dipendenti occupati durante l'esercizio, in media.

**L'obbligo di rendicontazione di sostenibilità entra in vigore in modo graduale, a partire dal 2024**, come sancito dall'art. 5 del Dir. Ue 2022/2464. Più precisamente si prevede che sono obbligati:

- 1) a partire dall'esercizio 2024 (quindi con il bilancio redatto nel 2025) le società emittenti titoli, banche, assicurazioni, che siano grandi aziende, o capogruppo di gruppi societari, che hanno almeno 500 dipendenti, e che superano 1 dei 2 seguenti limiti:
  - a. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro;
  - b. totale dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni;
- 2) a partire dall'esercizio 2025 (quindi con il bilancio redatto nel 2026) per tutte le altre grandi aziende (indipendentemente, quindi, dall'emissione di strumenti finanziari negoziati), o capogruppo di gruppi societari, che superano 2 dei seguenti 3 limiti:

<sup>2</sup> In particolare, il mantenimento della crescita della temperatura media della superficie terrestre entro 1,5-2 gradi in più rispetto alla temperatura media del periodo 1850-1900.

<sup>3</sup> Mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione di acque e risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

- a. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro;
  - b. totale dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni;
  - c. 250 dipendenti;
- 3) a partire dall'esercizio 2026 (quindi con il bilancio redatto nel 2027) per le Pmi con strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati nell'Ue, gli enti creditizi piccoli e le imprese di assicurazione *captive*, ossia che superano, quando Piccole imprese, solo 1 dei 3 seguenti limiti:
- a. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 10 milioni di euro;
  - b. totale dello stato patrimoniale superiore a 5 milioni;
  - c. 50 dipendenti;
- e quando Medie imprese, solo 1 dei 3 seguenti limiti:
- a. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro;
  - b. totale dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni;
  - c. 250 dipendenti;
- 4) a partire dall'esercizio 2028 (quindi con il bilancio redatto nel 2029) per le imprese extracomunitarie, senza limiti dimensionali.

In pratica, con la Dir. Ue 2022/2464 si richiede alle grandi imprese, e alle Pmi con titoli negoziati, di **riportare, in un'apposita sezione della relazione sulla gestione**, redatta dagli amministratori (che costituisce uno dei documenti che formano il Bilancio di esercizio), le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa **sulle questioni di sostenibilità**, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati, e sulla sua situazione (art. 19-bis della Direttiva Ue 2013/34, come modificata da altre 6 direttive, tra cui la Dir. Ue 2022/2464, e per ultimo, dalla Dir. Ue 2023/2775 relativa ai limiti dimensionali di microimprese e Pmi).

I par. 2 e 3 dell'art. 19-bis della Dir. Ue 2013/34 (come modificata dalla Dir. Ue 2022/2464) indicano poi ulteriori contenuti di queste informazioni, che costituiscono la cd. rendicontazione di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

**Le informazioni da riportare pertanto nella rendicontazione di sostenibilità sono illustrati nel successivo Box 2.**

## BOX 2

### I contenuti della rendicontazione di sostenibilità

Nella rendicontazione di sostenibilità, da inserire in un'apposita sezione della relazione sulla gestione, va riportato quanto segue:

- 1) le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità (ambientale, sociale, di governance), ex art. 19-bis, par. 1, della Dir. Ue 2013/34, articolate in breve, medio e lungo termine;
- 2) le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati, e sulla sua situazione, ex art. 19-bis, par. 1, articolate in breve, medio e lungo termine;
- 3) una descrizione, ex art. 19-bis, par. 2, let. a), del modello di business e della strategia aziendale, che evidenzi la sua compatibilità con l'ambiente e i diritti sociali nei seguenti termini:
  - a. la possibilità che il modello di business e la strategia aziendale possa continuare (ossia, sia resiliente), pur in presenza di rischi connessi alle questioni di sostenibilità ambientale, sociale, e di governance (che vanno indicati nel successivo punto 9);
  - b. le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità (es. nuovi prodotti, nuovi servizi);
  - c. il piano dell'impresa che illustra le azioni (es. risparmio energetico, riciclo, limitazione del packaging, recupero energetico), con i relativi aspetti di investimento e copertura finanziaria, atte a garantire che il modello di business e la strategia aziendale siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con gli obiettivi dell'Accordo sul cambiamento climatico di Parigi del 2015 (ossia permetta di conseguire la limitazione del riscaldamento globale ad 1,5 gradi Celsius), nonché l'eventuale esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
  - d. il modo in cui il modello di business e la strategia aziendale tengono conto degli interessi degli *stakeholders* (clienti, fornitori, finanziatori, investitori, Pa, pubblico) relativamente alle questioni di sostenibilità;
  - e. le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità (ossia tempistica di attuazione del piano, che in tal caso deve riguardare tutte le questioni di sostenibilità, ossia, oltre a quella ambientale, anche quelle sociali, e di governance, come tutela delle minoranze etniche, e dei lavoratori con minori competenze, dialogo attivo con i lavoratori, ecc.);
- 4) una descrizione, ex art. 19-bis, par. 2, let. b), degli obiettivi articolati temporalmente per l'attuazione delle azioni per la sostenibilità dell'impresa, inclusi quelli di riduzione delle emissioni di gas serra, almeno per il 2030 e il 2050, con annessa descrizione dei progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi alla tutela ambientale sono basati su prove scientifiche conclusive;
- 5) una descrizione, ex art. 19-bis, par. 2, let. c), del ruolo degli organi di amministrazione e controllo dell'azienda, per quanto riguarda le questioni di sostenibilità (ambientale, sociale, di governance), e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo, o indicando, in alternativa, i soggetti con competenze e capacità sulle questioni di sostenibilità a cui si fa ricorso;

- 6) una descrizione, ex art. 19-bis, par. 2, let. d), delle politiche aziendali in relazione alla sostenibilità (ambientale, sociale, di governance);
- 7) una descrizione, ex art. 19-bis, par. 2, let. e), dei sistemi di incentivi (se esistenti) connessi alle questioni di sostenibilità (ambientale, sociale, di governance), destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
- 8) una descrizione, ex art. 19-bis, par. 2, let. f), dei seguenti elementi:
  - a. le procedure di *due diligence* (ossia di informazione dei terzi sulla situazione aziendale) applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità (ambientale, sociale, di governance);
  - b. i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore (ossia derivanti dall'attività dei fornitori), nonché ai suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di forniture, le azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e gli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi comunitari, che impongono alle imprese di attuare una procedura di *due diligence*;
  - c. le eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
- 9) una descrizione, ex art. 19-bis, par. 2, let. g), dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità (ambientale, sociale, di governance), compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa (eventualmente con tecniche di *risk management*);
- 10) una descrizione, ex art. 19-bis, par. 2, let. h), degli indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni riportate nei precedenti punti da 3 a 9 (es. rapporto consumo di energia/fatturato, indicazione delle percentuali delle fonti energetiche utilizzate);
- 11) una descrizione, ex art. 19-bis, par. 2, delle procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella rendicontazione di sostenibilità;
- 12) una descrizione, ex art. 19-bis, par. 3, del processo produttivo e dei prodotti (beni e servizi) dell'impresa, con indicazione dei fornitori di beni e servizi, e delle loro modalità produttive, con individuazione del relativo impatto ambientale, sociale, e di governance.

Per le Pmi con strumenti finanziari negoziati nei mercati è prevista dall'art. 19-bis, par. 6, della Dir. Ue 2013/34, una versione semplificata della rendicontazione di sostenibilità, che è riportata nel successivo Box 3.

### BOX 3

#### I contenuti della rendicontazione di sostenibilità per le PMI con titoli negoziati

Nella rendicontazione di sostenibilità redatta da Pmi con titoli negoziati, da inserire in un'apposita sezione della relazione sulla gestione, va riportato, ex art. 19-bis, par. 6, quanto segue:

- 1) le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità (ambientale, sociale, di governance);
- 2) le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione;
- 3) una breve descrizione del modello di business e della strategia aziendale dell'impresa;
- 4) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità (ambientale, sociale, di governance);
- 5) una descrizione dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità (ambientale, sociale, di governance), e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio;
- 6) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità (ambientale, sociale, di governance), e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
- 7) una descrizione degli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni indicate nei punti precedenti.

Per consentire una redazione omogenea della rendicontazione di sostenibilità, la Dir. Ue 2022/2464 ha introdotto, nella **Dir. Ue 2013/34, l'art. 29-ter**, che **prevede dei Principi europei di rendicontazione di sostenibilità** (ESRS - *European Sustainability Reporting Standards*), con i quali è possibile specificare le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in materia di sostenibilità, nonché la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni.

Questi principi specificano gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance che devono essere considerati dall'impresa che redige la rendicontazione.

A questo riguardo l'art. 29-ter chiarisce, per i 3 aspetti della sostenibilità, quanto segue:

- 1) sostenibilità ambientale: essa si ha quando hanno luogo uno dei seguenti avvenimenti:
  - a. la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas serra;
  - b. l'adattamento ai cambiamenti climatici;
  - c. la conservazione delle risorse idriche e marine;
  - d. l'uso sostenibile delle risorse e l'economia circolare (che si basa sul riciclo dei rifiuti);
  - e. la riduzione dell'inquinamento;

- f. la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi;
- 2) sostenibilità sociale (basata sulla tutela dei diritti umani): essa si ha quando uno dei seguenti obiettivi è realizzato:
- a. la parità di trattamento, e il rispetto delle pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, e la tutela della diversità;
  - b. le condizioni di lavoro, compresi l'occupazione sicura, l'orario di lavoro non eccessivo, i salari adeguati, il dialogo sociale, la libertà di associazione, l'esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, incluso l'incremento della percentuale di lavoratori interessati da contratti collettivi, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - c. il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nella dichiarazione dell'Onu sui diritti dei popoli indigeni, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e sui diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- 3) sostenibilità di governance: essa si ha quando viene assicurata l'adeguatezza di:
- a. il ruolo degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, e per quanto concerne la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo, che possono essere sostituite dall'accesso di tali organi a tali competenze e capacità espresse da terzi;
  - b. le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e di gestione del rischio dell'impresa, relativamente alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale;
  - c. l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori (cd. *whistleblowers*) e il benessere degli animali;
  - d. le attività e gli impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di lobbying;
  - e. la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle Pmi.

Ed in effetti, come si è visto nel par. 2.3, il Reg. Ue 2023/2772 ha provveduto ad approvare 12 principi per la rendicontazione di sostenibilità, che hanno la funzione di assicurare la qualità e la comparabilità delle informazioni comunicate con la rendicontazione, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente.

I Principi europei di rendicontazione di sostenibilità evitano anche di imporre alle imprese un onere amministrativo sproporzionato, grazie alla standardizzazione delle informazioni da riportare nella rendicontazione.

**In conclusione, la rendicontazione di sostenibilità deve essere redatta in base a questi principi standard europei di sostenibilità (ESRS), elaborati dall'Efrag, ed adottati dalla Commissione europea.**

Le informazioni da riportare nella rendicontazione devono poi tener conto anche di quanto indicato nel Reg. Ue 2020/852 (cd. Tassonomia) e nel Reg. Ue 2021/2178, relativo al contenuto e alle modalità di presentazione delle informazioni sulle attività economiche ecosostenibili, che sono state illustrate nei precedenti par. 2.1 e 2.2.

**L'art. 29-quinquies della Dir. Ue 2013/34**, introdotto dalla Dir. Ue 2022/2464, richiede poi l'utilizzo di specifiche tipologie di files su cui riportare la rendicontazione di sostenibilità.

In pratica si richiede **la scrittura della rendicontazione su un file XHTML** (*Extensible HyperText Markup Language*), e quindi sotto forma di pagina web navigabile con marcature xbrl.

**Inoltre, l'art. 29-quinquies della Dir. Ue 2013/34 prescrive anche la necessità di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.**

La relazione di attestazione deve assicurare che la rendicontazione di sostenibilità sia conforme a:

- 1) le prescrizioni della Dir. Ue 2013/34 (come modificata dalla Dir. Ue 2022/2464);
- 2) i Principi europei di rendicontazione di sostenibilità;
- 3) le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate;
- 4) l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità.

**Con l'art. 40-quinquies della Dir. Ue 2013/34, si prescrive la pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità (insieme alla corrispondente attestazione) nel sito dell'impresa.**

In definitiva, la finalità principale della rendicontazione di sostenibilità è la migliore valutazione dei rischi per la sostenibilità delle attività aziendali, e quindi dell'impatto dell'attività di impresa, e dei relativi investimenti, sull'ambiente, sui diritti sociali, e sulla governance (ovvero, sulla condotta di impresa che impatta sulla comunità locale), con possibile conseguente dirottamento dei finanziamenti per le iniziative più *environmentally & socially friendly*, che possono contribuire maggiormente all'attuazione del *Green Deal* europeo.

Inoltre, l'obbligo di rendicontazione spingerà le grandi aziende a valutare con attenzione il proprio funzionamento, così da rendere meno perniciosi gli effetti della propria attività sul fronte ambientale, sociale e di governance, ed anche a selezionare, conseguentemente, i propri fornitori in base alla loro disponibilità a fornire informazioni sulla sostenibilità, e, soprattutto, in base al contenuto di tali informazioni.



Ma bisogna ammettere che il sistema funzionerà bene solo a condizione che gli investitori (incluse le banche) considereranno adeguatamente importante l'impatto ambientale per la scelta degli investimenti e l'erogazione dei prestiti, e per questo profilo, come è stato rilevato nel precedente par. 3, non vi è alcun obbligo in tal senso.

## **5. Le indicazioni dell'EFRAG per la rendicontazione volontaria di sostenibilità per le Pmi (Principio Vsme)**

*5.1 Il Principio volontario Vsme come presupposto per fornire in modo corretto le informazioni a banche finanziatrici e a grandi aziende committenti*

Allo scopo di aiutare il vasto mondo delle Pmi ad essere pronte a soddisfare le nuove richieste di informazioni utili all'erogazione di prestiti da parte delle banche, e alla redazione della rendicontazione di sostenibilità ambientale, sociale, e di governance da parte delle grandi aziende, nel loro ruolo di committenti delle Pmi, l'Efrag (*European Financial Reporting Advisory Group*), che è l'organismo di *advisory* della Commissione europea nel campo del reporting aziendale, ha predisposto un documento, attualmente allo stato di bozza, denominato Vsme (*Voluntary standard for non-listed Small and Medium sized Enterprises*), contenente un Principio volontario, che definisce le stesse questioni di sostenibilità, trattate dai Principi europei di rendicontazione di sostenibilità, la cui abbreviazione è ESRS (*European Sustainability Reporting Standards*), che sono contenuti nel Reg. Ue 2023/2772 (illustrato nel precedente par. 2.3), il cui scopo è di migliorare la gestione delle questioni di sostenibilità da parte delle Pmi, oltre a quello di facilitare alle Pmi stesse la trasmissione di informazioni utili per la rendicontazione di sostenibilità al mondo bancario e produttivo, che costituisce per le Pmi una condizione per continuare ad ottenere finanziamenti (da banche) e commesse (da grandi aziende).

Per quanto riguarda le informazioni da raccogliere ed elaborare secondo il Principio Vsme, queste vertono essenzialmente sulle 2 seguenti tematiche:

- 1) come l'attività aziendale ha avuto e può avere un impatto negativo sull'ambiente e/o sulle persone;
- 2) quali questioni ambientali e sociali hanno influenzato, o possono influenzare, la sua situazione patrimoniale-finanziaria, il suo risultato finanziario e i suoi flussi finanziari, e come.

L'attuazione del Principio Vsme presuppone la redazione di 3 moduli, che possono essere compilati contestualmente, o solo 1 di essi, o solo 2 di essi.

In ognuno di questi moduli vanno riportate alcune informazioni relative alle attività imprenditoriali, che possono avere un impatto ambientale, e/o sociale, e/o di governance, ossia di influenza nell'area in cui si trova la Pmi.

Di conseguenza, nei prossimi sottoparagrafi si richiameranno, prima una visione d'insieme dei contenuti di base dei 3 moduli da compilare da parte delle Pmi, e poi il contenuto di dettaglio di ciascuno di essi, che nel complesso permetteranno, oltre alla redazione dell'eventuale rendicontazione di sostenibilità, soprattutto la raccolta, elaborazione e comunicazione delle informazioni richieste da banche e grandi imprese, che costituiscono l'oggetto dei prossimi 2 capitoli.

### 5.2 I 3 Moduli previsti dal Principio volontario Vsme

Il Principio volontario Vsme richiede la compilazione di 3 moduli, al cui interno vanno riportate di volta in volta specifiche informazioni, che poi la Pmi potrà utilizzare anche per fornire le informazioni richieste da banche erogatrici del credito e grandi aziende committenti.

I 3 moduli sono concepiti come capitoli della rendicontazione di sostenibilità che le Pmi potrebbero predisporre in via volontaria, ma i cui contenuti sono, come già sottolineato, di fatto necessari al fine di ottenere finanziamenti dalle banche e commesse (dirette o indirette) dalle grandi aziende, in quanto richieste da questi soggetti.

I 3 moduli sono i seguenti:

- 1) Modulo Base: esso contiene le informazioni di base per valutare l'impatto dell'impresa sul fronte ambientale, sociale e di governance, ed è adeguato per le micro-imprese, pur essendo potenzialmente sufficiente anche per le Pmi;
- 2) Modulo Narrativo – Politiche, azioni e obiettivi (PAT – *Policies, Actions, Targets*): qui si illustrano le informazioni sulle politiche, sulle iniziative e sulle finalità dell'attività imprenditoriale sul piano ambientale, sociale e di governance, ed è il modulo pensato per le Pmi che hanno formalizzato e implementato tali politiche, con annesse azioni e obiettivi;
- 3) Modulo Partner commerciali (BP – *Business Partners*): questo modulo individua i dati da riportare in aggiunta alle informazioni dei precedenti moduli, probabilmente richiesti anche essi da parte di finanziatori, investitori e clienti dell'impresa (che sono grandi aziende).

Questi moduli, singolarmente o congiuntamente, vanno a comporre la rendicontazione di sostenibilità della Pmi, per le quali l'Efrag ha proposto questo Principio volontario Vsme, che si sta descrivendo in questo par. 5.

Relativamente alla redazione di questi 3 moduli, la Pmi ha 4 opzioni, ovvero redigere:

- a) solo il Modulo Base;
- b) solo il Modulo Base e il Modulo Narrativo-PAT;
- c) solo il Modulo Base e il Modulo Partner commerciali;
- d) tutti e 3 i Moduli (Base, Narrativo-PAT, Partner commerciali).

### 5.3 I criteri per l'inserimento delle informazioni nei Moduli del Principio volontario Vsme

Ai fini della redazione dei 3 Moduli, bisogna tenere presenti le seguenti indicazioni proposte dal Principio Vsme:

- 1) Orizzonti temporali: al riguardo l'Efrag specifica che gli orizzonti temporali, a cui riferire le informazioni, sono questi:
  - a. per l'orizzonte temporale di breve periodo, un anno;
  - b. per l'orizzonte temporale di medio periodo, da 2 a 5 anni;
  - c. per l'orizzonte temporale di lungo periodo, più di 5 anni;

- 2) Coerenza e collegamento con l'informativa di bilancio: al riguardo l'Efrag puntualizza che le informazioni fornite in questi moduli, che vanno a comporre la rendicontazione di sostenibilità della Pmi, devono essere:
  - a. coerenti con quanto riportato nel bilancio di esercizio dello stesso periodo;
  - b. presentate in modo da facilitare la comprensione dei collegamenti esistenti con le informazioni riportate nel bilancio, ad esempio, utilizzando riferimenti incrociati appropriati;
- 3) Natura dell'impatto: per questo aspetto l'Efrag specifica che esso può essere di uno dei 2 seguenti tipi:
  - a. effettivo: è tale, quando si sta già verificando;
  - b. potenziale: è tale, quando è probabile che si verifichi (ed in tal caso va valutata probabilità e conseguenze dell'impatto);
- 4) Natura delle questioni di sostenibilità: le informazioni da riportare negli ultimi 2 moduli devono essere "materiali", ossia rilevanti (ovvero importanti), altrimenti non è necessario segnalarle nelle varie parti dei 3 Moduli; ai fini dell'identificazione delle questioni di sostenibilità importanti, il Principio Vsme contiene un allegato (il B) in cui sono riportate le questioni di sostenibilità "rilevanti" (o "materiali"), che per comodità si riporta nel Box 4.

Le questioni di sostenibilità vanno considerate non solo dal punto di vista della loro importanza per l'ambiente, i diritti sociali e la governance, ma anche dal punto di vista finanziario, in termini di rischi e opportunità.

In pratica l'individuazione delle questioni di sostenibilità importanti (o "materiali") è funzionale a minimizzare, o evitare del tutto, gli impatti negativi dell'attività di impresa, anche migliorando i propri prodotti (beni o servizi), o introducendone di nuovi, mentre la comprensione dei rischi finanziari consente all'impresa di ridurre i costi operativi, e di evitare sanzioni, controversie e danni reputazionali.

L'analisi delle questioni di sostenibilità dal duplice punto di vista della "materialità" (o rilevanza) e della finanza, viene definita "analisi della doppia rilevanza". Questa analisi, definita anche come della "doppia materialità", riguarda:

- a) la valutazione di come le questioni ambientali, sociali e di governance influenzano le performance finanziarie di un'azienda (analisi con prospettiva *outside-in*): ad esempio, come i cambiamenti climatici possono rappresentare un rischio reale per l'azienda, se provocano danni agli impianti di produzione, o interrompono la catena di fornitura, e come le pratiche aziendali possono influenzare la reputazione dell'impresa e le sue performance (cd. materialità finanziaria e sociale);
- b) la valutazione di come le attività aziendali impattino su questioni sociali e ambientali (analisi con prospettiva *inside-out*): per esempio, come le emissioni di gas serra emesse dall'azienda, direttamente, o indirettamente (es. tramite l'uso di energia da fonti fossili), l'uso delle risorse naturali, la gestione dei rifiuti, le condizioni di lavoro, impattano sull'ambiente naturale e sul benessere delle comunità locali (cd. materialità esterna, o di impatto).

## BOX 4

### Le questioni di sostenibilità rilevanti

Tema	Sottotema	Questioni di sostenibilità: sotto-sottotema
<b>Cambiamenti climatici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adattamento ai cambiamenti climatici</li> <li>- Mitigazione dei cambiamenti climatici</li> <li>- Energia</li> </ul>	
<b>Inquinamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inquinamento dell'aria</li> <li>- Inquinamento dell'acqua</li> <li>- Inquinamento del suolo</li> <li>- Inquinamento di organismi viventi e risorse alimentari</li> <li>- Sostanze preoccupanti</li> <li>- Sostanze estremamente preoccupanti</li> <li>- Microplastiche</li> </ul>	
<b>Acque e risorse marine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acque</li> <li>- Risorse marine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consumo idrico</li> <li>- Prelievi idrici</li> <li>- Scarichi di acque</li> <li>- Scarichi di acque negli oceani</li> <li>- Estrazione e uso di risorse marine</li> </ul>
<b>Biodiversità ed ecosistemi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fattori di impatto diretto sulla perdita di biodiversità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambiamenti climatici</li> <li>- Cambiamento di uso del suolo, cambiamento di uso dell'acqua dolce e cambiamento di uso del mare</li> <li>- Sfruttamento diretto</li> <li>- Specie esotiche invasive</li> <li>- Inquinamento</li> <li>- Altro</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impatti sullo stato delle specie</li> </ul>	Esempi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensioni della popolazione di una specie</li> <li>- Rischio di estinzione globale di una specie</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impatti sull'estensione e sulla condizione degli ecosistemi</li> </ul>	Esempi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Degrado del suolo</li> <li>- Desertificazione</li> <li>- Impermeabilizzazione del suolo</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impatti e dipendenze in termini di servizi ecosistemici</li> </ul>	
<b>Economia circolare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afflussi di risorse, compreso l'uso delle risorse</li> <li>- Deflussi di risorse connessi a prodotti e servizi</li> <li>- Rifiuti</li> </ul>	

Tema	Sottotema	Questioni di sostenibilità: sotto-sottotema
<b>Forza lavoro propria</b>	- Condizioni di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Occupazione sicura</li> <li>- Orario di lavoro</li> <li>- Salari adeguati</li> <li>- Dialogo sociale</li> <li>- Libertà di associazione, esistenza di comitati aziendali e diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori</li> <li>- Contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori coperti da contratti collettivi</li> <li>- Equilibrio tra vita professionale e vita privata</li> <li>- Salute e sicurezza</li> </ul>
	- Parità di trattamento e di opportunità per tutti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore</li> <li>- Formazione e sviluppo delle competenze</li> <li>- Occupazione e inclusione delle persone con disabilità</li> <li>- Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro</li> <li>- Diversità</li> </ul>
	- Altri diritti connessi al lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoro minorile</li> <li>- Lavoro forzato</li> <li>- Alloggi adeguati</li> <li>- Riservatezza</li> </ul>
<b>Lavoratori nella catena del valore</b>	- Condizioni di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Occupazione sicura</li> <li>- Orario di lavoro</li> <li>- Salari adeguati</li> <li>- Dialogo sociale</li> <li>- Libertà di associazione, compresa l'esistenza di comitati aziendali</li> <li>- Contrattazione collettiva</li> <li>- Equilibrio tra vita professionale e vita privata</li> <li>- Salute e sicurezza</li> </ul>
	- Parità di trattamento e di opportunità per tutti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore</li> <li>- Formazione e sviluppo delle competenze</li> <li>- Occupazione e inclusione delle persone con disabilità</li> <li>- Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro</li> <li>- Diversità</li> </ul>
	- Altri diritti connessi al lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoro minorile</li> <li>- Lavoro forzato</li> <li>- Alloggi adeguati</li> <li>- Acqua e servizi igienico-sanitari</li> <li>- Riservatezza</li> </ul>

Tema	Sottotema	Questioni di sostenibilità: sotto-sottotema
<b>Comunità interessate</b>	- Diritti economici, sociali e culturali delle comunità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alloggi adeguati</li> <li>- Alimentazione adeguata</li> <li>- Acqua e servizi igienico-sanitari</li> <li>- Impatti legati al territorio</li> <li>- Impatti legati alla sicurezza</li> </ul>
	- Diritti civili e politici delle comunità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Libertà di espressione</li> <li>- Libertà di associazione</li> <li>- Impatti sui difensori dei diritti umani</li> </ul>
	- Diritti dei popoli indigeni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consenso libero, previo e informato</li> <li>- Autodeterminazione</li> <li>- Diritti culturali</li> </ul>
<b>Consumatori e utilizzatori finali</b>	- Impatti legati alle informazioni per i consumatori e/o per gli utilizzatori finali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riservatezza</li> <li>- Libertà di espressione</li> <li>- Accesso a informazioni (di qualità)</li> </ul>
	- Sicurezza personale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salute e sicurezza</li> <li>- Sicurezza della persona</li> <li>- Protezione dei bambini</li> </ul>
	- Inclusione sociale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non discriminazione</li> <li>- Accesso a prodotti e servizi</li> <li>- Pratiche commerciali responsabili</li> </ul>
<b>Condotta delle imprese</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cultura d'impresa</li> <li>- Protezione degli informatori</li> <li>- Benessere degli animali</li> <li>- Impegno politico e attività di lobbying</li> <li>- Gestione dei rapporti con i fornitori, comprese le prassi di pagamento</li> </ul>	
	- Corruzione attiva e passiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevenzione e individuazione compresa la formazione</li> <li>- Incidenti</li> </ul>

Questa metodologia della doppia materialità è necessaria per mettere a punto una strategia di sostenibilità, da comunicare ai propri *stakeholders*, così da mostrare come l'impresa, non solo protegge il proprio valore aziendale dai rischi ESG (valutandone l'impatto sui propri risultati finanziari, e sulle prospettive di crescita aziendale), ma anche come si impegna a ridurre il proprio impatto negativo su ambiente e società, così da contribuire agli obiettivi dell'Accordo di Parigi del 2015.

Questa analisi si può formalizzare con una matrice (cd. di "materialità"), in cui per ogni tema della sostenibilità (ambientale, sociale, di governance) si mette in evidenza il livello dell'impatto sull'azienda, e sull'esterno.

In pratica, l'analisi della doppia materialità permette alle imprese di integrare considerazioni di sostenibilità nel loro processo decisionale e strategico.

Dopo l'analisi della doppia materialità, le imprese, che devono predisporre la rendicontazione di sostenibilità, devono effettuare una ulteriore analisi, questa volta finalizzata a mappare le attività aziendali eco-sostenibili.

A questo scopo occorre:

- I) individuare, raccogliendo informazioni, quanto segue:
  - a. il settore economico-produttivo in cui opera l'impresa;
  - b. le attività svolte all'interno del settore;
- II) verificare che settore e attività consentono di raggiungere uno o più dei 6 obiettivi indicati nel Reg. Ue 2020/852 (richiamati nel par. 2.1);
- III) verificare che vengano rispettate le altre condizioni poste dall'art. 3 del Reg. Ue 2020/852 (ossia non contrastare gli obiettivi ambientali, rispettare i diritti umani sanciti da convenzioni internazionali, presentare le caratteristiche descritte nei criteri di vaglio tecnico, descritti nei Reg. Ue 2021/2139 e 2023/2486)<sup>4</sup>;
- IV) verificare, in caso di mancato rispetto delle condizioni indicate ai precedenti punti II e III, se l'attività economica rientra tra quelle definibili "di transizione", ai sensi dell'art. 10, par. 2, del Reg. Ue 2020/852, ossia, pur non consentendo di ridurre le emissioni di gas serra, assicurano la migliore prestazione del settore, non ostacolano lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio, e non comportano una dipendenza da attività ad elevata intensità di carbonio, il cui elenco è rintracciabile negli allegati del Reg. Ue 2021/2139 (es. la produzione di cemento);
- V) in caso di mancato rispetto delle condizioni indicate ai precedenti punti II e III, in alternativa al precedente punto IV, verificare se l'attività economica rientra tra quelle definibili "abilitanti", ai sensi dell'art. 16 del Reg. Ue 2020/852, ovvero, consentono ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali, a condizione che non comportino una dipendenza da attività che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, e abbiano un significativo impatto positivo per l'ambiente, sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita, il cui elenco è rintracciabile negli allegati dei Reg. Ue 2021/2139 e 2023/2486 (es. la fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili);

---

<sup>4</sup> Vedi al riguardo i par. 2.1 e 2.2.

- VI) raccogliere le informazioni, per redigere la rendicontazione di sostenibilità, per infine pubblicarla;
- 5) Contesti in cui si può manifestare l'impatto dell'attività aziendale: al riguardo vi sono 2 opzioni:
- l'ambiente o le persone, in un orizzonte temporale di breve, medio e lungo periodo;
  - le operazioni commerciali, i beni ed i servizi dell'impresa stessa, nonché le sue relazioni commerciali, come quelle con i fornitori;
- 6) Rilevanza dell'impatto materiale: su questo fronte il criterio è quello della sua gravità, che si basa sui seguenti fattori:
- l'entità del danno all'ambiente o alle persone (es. una fuoriuscita di sostanze chimiche nocive in un fiume che porta a evidenti danni all'ecosistema è grave, mentre non lo è uno smaltimento inadeguato dei rifiuti industriali effettuato all'interno del sito aziendale, così come, per contro, è grave un incidente mortale sul lavoro, mentre non lo è un infortunio, che non causa una perdita di giorni di lavoro);
  - la portata, ossia la diffusione del danno causato all'ambiente o alle persone (es. in termini di persone danneggiate o di superficie del suolo contaminato);
  - la natura irrimediabile dell'impatto (es. se non è possibile bonificare i terreni contaminati, ma solo concedere risarcimenti alle persone colpite).

La valutazione della rilevanza della questione ambientale andrebbe effettuata sulla base di dati quantitativi, ma se essi non sono disponibili, oppure se essi sono onerosi da raccogliere, allora tale valutazione può essere effettuata sulla base di un'analisi qualitativa.

Relativamente alla rilevanza dell'impatto finanziario, questa ha luogo quando esso incide sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, ovvero sul risultato finanziario, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti, o sul costo del capitale dell'impresa, su orizzonti temporali a breve, medio o lungo periodo.

Nel caso specifico delle risorse naturali, i rischi finanziari si possono manifestare in 2 modi:

- la capacità dell'impresa di continuare a utilizzare (o di ottenere) le risorse naturali necessarie per le attività aziendali, come pure sulla qualità e sui prezzi di tali risorse;
- la capacità dell'impresa di fare affidamento sui rapporti di fornitura necessari alle proprie attività aziendali a condizioni accettabili.

Per contro, l'analisi delle opportunità derivanti dall'impatto finanziario è facoltativa.

#### *5.4 I contenuti del Modulo Base del Principio volontario Vsme*

Il Modulo Base è composto di 12 punti (B1 – B12), in ognuno dei quali vanno riportate specifiche informazioni.

Qui di seguito si riportano i contenuti delle informazioni da riportare in ciascun punto:

- B1 (Criteri per la redazione): bisogna indicare quale delle 4 opzioni riportate alla fine del paragrafo precedente è stata scelta (ossia quali moduli vanno a comporre la rendicontazione di sostenibilità);



- B2 (Pratiche per la transizione verso un'economia più sostenibile): occorre richiamare cosa sta facendo l'impresa per la transizione verso un'economia più sostenibile, ovvero le iniziative per ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e sulle persone, e per rafforzare quelli positivi (escluse le attività filantropiche, come le donazioni); ad esempio, possono essere citate iniziative per ridurre il consumo idrico e di energia elettrica dell'impresa, o per prevenire l'inquinamento, o ancora per migliorare le condizioni di lavoro, ed altre misure quali la formazione alla sostenibilità, la collaborazione con le università per progetti di sostenibilità, il miglioramento della sicurezza dei prodotti;
- B3 (Energia ed emissioni di gas a effetto serra): si devono descrivere gli impatti sul clima, mediante l'indicazione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra dell'impresa con questi dati:
  - a. il consumo totale di energia in MWh, con una ripartizione tra combustibili fossili e energia elettrica risultante dalle bollette, e anche tra fonti rinnovabili e non rinnovabili (se disponibile);
  - b. le emissioni lorde stimate di gas serra (GHG – *Green House Gases*) in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalenti (tCO<sub>2</sub>eq), considerando il contenuto del *GHG Protocol Corporate Standard*, tra cui le emissioni di gas serra di Ambito 1 (da fonti proprie dell'impresa) in tCO<sub>2</sub>eq, e le emissioni di Ambito 2 (derivanti dalla generazione di energia acquistata dai fornitori) in tCO<sub>2</sub>eq;
- B4 (Inquinamento di aria, acqua e suolo): vanno elencate le sostanze inquinanti, con le rispettive quantità, emesse nell'aria, nell'acqua e nel suolo dall'impresa, che in ogni caso vanno comunicate alle autorità competenti, ai sensi della Direttiva Ue 2010/75 sulle emissioni industriali (nota come IED – *Industrial Emissions Directive*), e del Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, EPRTTR (*European Pollutant Release and Transfer Registers*), anche mediante un sistema di gestione ambientale (es. il sistema Emas di ecogestione e audit);
- B5 (Biodiversità): vanno riportati i dati relativi agli impatti dell'attività aziendale sulla biodiversità, sugli ecosistemi e sull'uso del suolo, attraverso questi indicatori:
  - a. il numero dei siti di proprietà (o affittati, o gestiti) dell'impresa, e la loro area in ettari (ha), che si trovano all'interno (o in prossimità) di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità;
  - b. il suolo occupato complessivamente dall'impresa;
  - c. la superficie totale impermeabilizzata;
  - d. la superficie totale orientata alla natura nel sito (es. aree verdi);
  - e. la superficie totale orientata alla natura fuori dal sito (es. aree verdi all'esterno del sito aziendale);
- B6 (Acqua): va reso noto il prelievo idrico da parte dell'impresa, ossia:
  - a. la quantità di acqua in entrata nel sito aziendale;
  - b. la quantità di acqua prelevata dall'azienda nelle aree ad elevato stress idrico;
  - c. il consumo idrico, calcolato come differenza tra il prelievo idrico e lo scarico di acqua dal sito aziendale;

- B7 (Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti): bisogna spiegare come si gestisce l'uso delle risorse, e quali sono le misure di gestione dei rifiuti, e più in generale, come si applicano i principi dell'economia circolare (basata sul riutilizzo e/o sulla valorizzazione dei rifiuti), anche attraverso queste informazioni:
  - a. nel caso in cui l'impresa ha processi di produzione, costruzione, imballaggio, occorre specificare il contenuto riciclato ed il tasso di contenuto riciclabile nei prodotti (beni e materiali), e nei loro imballaggi, realizzati dall'impresa;
  - b. la produzione totale annua di rifiuti in unità di peso (o di volume), suddivisa per tipologia e categoria (es. non pericolosi e pericolosi);
  - c. il totale dei rifiuti annui destinati al riciclo o al riutilizzo, espresso in unità di peso;
- B8 (Forza lavoro - Caratteristiche generali): va quantificato il numero totale di dipendenti per numero di persone (o equivalenti a tempo pieno) suddiviso per:
  - a. tipo di contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato);
  - b. genere;
  - c. paese in cui operano i dipendenti;
- B9 (Forza lavoro - Salute e sicurezza): vanno rese note le seguenti informazioni relative ai propri dipendenti:
  - a. il numero e il tasso di infortuni sul lavoro registrati;
  - b. il numero di decessi dovuti a infortuni e malattie professionali;
- B10 (Forza lavoro - Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione): occorre segnalare:
  - a. la percentuale di dipendenti retribuita sulla base di salari soggetti a norme sul salario minimo (in Italia stabilite dai Ccnl);
  - b. il rapporto tra il salario di ingresso dei lavoratori e il salario minimo (in Italia stabilito dai Ccnl);
  - c. il divario percentuale di retribuzione tra i dipendenti di sesso femminile e maschile (ma è necessario indicarlo solo se il numero di dipendenti è superiore a 150);
  - d. la percentuale di dipendenti coperti da Ccnl;
  - e. il numero medio di ore di formazione (per sviluppo di capacità e competenze) annuali per dipendente, suddivise per genere;
- B11 (Lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali): occorre chiarire se vi è un sistema dell'impresa (descrivendolo in tal caso) per identificare se ci sono lavoratori nella catena del valore (ossia tra fornitori e imprese clienti), comunità locali, consumatori e utilizzatori finali dei beni e servizi prodotti dall'impresa, che sono interessati (o che possono esserlo) da gravi impatti negativi in relazione alle attività e ai prodotti dell'impresa (descrivendoli in tal caso, ed indicando anche i luoghi in cui si verificano, oltre che i soggetti interessati);
- B12 (Condanne e sanzioni per corruzione attiva e passiva): bisogna specificare se ci sono state condanne e/o sanzioni per la violazione delle leggi sull'anti-corruzione attiva (l'impresa corrompe terzi) e passiva (l'impresa è corrotta da terzi), indicando in tal caso il numero di condanne, e l'importo totale delle sanzioni pagate.

### 5.5 I contenuti del Modulo Narrativo – Politiche, azioni e obiettivi del Principio volontario Vsme

Il Modulo Narrativo – Politiche, azioni e obiettivi (PAT – *Policies, Actions, Targets*) è composto di 5 punti (N1 – N5), in ognuno dei quali vanno riportate specifiche informazioni.

Qui di seguito si riportano i contenuti delle informazioni da riportare in ciascun punto:

- N1 (Strategia: modello aziendale e iniziative di sostenibilità): bisogna rendere noti gli elementi chiave della strategia aziendale e del suo modello di business, specificando quanto segue:
  - a. una descrizione dei gruppi significativi di beni e/o servizi offerti;
  - b. una descrizione dei mercati significativi in cui opera l'impresa, in termini geografici e di tipologia di clienti (es. B2B, commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio);
  - c. una descrizione delle principali relazioni commerciali in termini di principali fornitori, clienti, canali di distribuzione e consumatori;
  - d. una descrizione degli elementi chiave della strategia aziendale che riguardano o influenzano le questioni di sostenibilità;
- N2 (Questioni rilevanti di sostenibilità): occorre indicare le questioni di sostenibilità rilevanti (vedi il Box 4), risultanti dalla valutazione effettuata secondo le indicazioni riportate nel precedente par. 5.3 (ovvero quelle descritte nei paragrafi da 42 a 57 del Principio Vsme), riportando una breve descrizione di ciascuna, e specificando quanto segue:
  - a. le modalità in base alle quali ogni questione di sostenibilità ha un impatto sull'ambiente o sulle persone;
  - b. gli effetti reali e potenziali, sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato finanziario dell'impresa, attuali e/o futuri;
  - c. gli effetti reali e potenziali sulle attività e sulla strategia dell'impresa;
- N3 (Gestione delle questioni rilevanti di sostenibilità): vanno indicate le modalità di gestione delle questioni di sostenibilità rilevanti, specificando quanto segue:
  - a. la conferma (o meno) che l'impresa ha adottato politiche e/o azioni (es. meccanismi di informazione, ossia di *due diligence*, di gestione dei rischi) per prevenire, e/o mitigare, e/o rimediare ad impatti negativi, effettivi o potenziali, e/o per affrontare i rischi finanziari;
  - b. la descrizione, in relazione alle politiche di gestione delle questioni di sostenibilità, dei seguenti dettagli:
    - gli obiettivi delle politiche aziendali che si occupano delle questioni di sostenibilità rilevanti;
    - l'ambito di applicazione delle politiche aziendali in termini di attività, catena del valore, e Paesi in cui l'impresa opera;
    - i gruppi di portatori di interessi (cd. *stakeholders*, ossia coloro che possono essere interessati dall'attività aziendale, come i clienti, gli investitori, i finanziatori, i partner commerciali, le parti sociali, la Pubblica amministrazione, le organizzazioni della società civile) coinvolti dalle politiche aziendali;

- i principi di sostenibilità e le iniziative di terzi in materia di sostenibilità, a cui sono collegate le politiche aziendali;
- le modalità (e gli obiettivi) di monitoraggio che l'impresa utilizza per verificare l'attuazione delle politiche aziendali, ed i progressi raggiunti;
- c. la descrizione, in relazione alle azioni per la gestione delle questioni di sostenibilità, dei seguenti dettagli:
  - l'elenco delle azioni intraprese (nell'anno di riferimento) e delle azioni previste per il futuro;
  - l'ambito di applicazione di tali azioni (es. se si rivolgono anche agli attori della catena del valore, se sono attuate in luoghi e geografie diverse, o se coinvolgono specifici gruppi di portatori di interessi);
  - l'orizzonte temporale entro il quale l'impresa intende completare ogni azione;
  - le modalità (e gli obiettivi) di monitoraggio che l'impresa utilizza per verificare l'attuazione delle azioni, ed i progressi raggiunti;
- d. l'elenco delle azioni intraprese (nell'anno di riferimento) per migliorare la propria efficienza energetica, e per ridurre le emissioni di gas serra, nonché le relative possibili implicazioni in termini di rischi finanziari e di opportunità di tali azioni;
- e. la divulgazione, quando l'impresa ritiene che gli impatti negativi siano rilevanti in relazione ai lavoratori operanti nella catena del valore, ai consumatori e agli utilizzatori finali dei prodotti aziendali, alle comunità interessate, di quanto segue:
  - le politiche aziendali adottate per gestire tali impatti rilevanti, ed i rischi rilevanti associati;
  - le azioni intraprese per la gestione degli impatti rilevanti, la loro efficacia, nonché l'approccio aziendale alla gestione dei rischi rilevanti;
  - gli obiettivi relativi alla gestione degli impatti negativi rilevanti, e alla gestione dei rischi rilevanti;
- f. la specificazione se l'impresa dispone di sistemi per la prevenzione di episodi di corruzione attiva o passiva, quali i seguenti:
  - separazione delle funzioni;
  - formazione per i propri dipendenti;
  - misure per affrontare le violazioni delle procedure e dei principi di anti-corruzione attiva e passiva;
- N4 (Principali portatori di interessi): si deve segnalare quanto segue:
  - a. le categorie di portatori di interessi considerate più importanti (es. investitori, banche finanziatrici, creditori, clienti, partner commerciali, Pa, sindacati, Ong);
  - b. una breve descrizione delle attività di coinvolgimento di questi *stakeholders*;
- N5 (Governance: responsabilità in materia di sostenibilità): è necessario illustrare le modalità di governance e le responsabilità aziendali in relazione alle questioni di sostenibilità, indicando i ruoli delle persone incaricate di gestire le questioni di sostenibilità all'interno dell'impresa (ossia la loro posizione negli organi di governance).

### 5.6 I contenuti del Modulo Partner commerciali del Principio volontario Vsme

Il Modulo Partner commerciali (BP – *Business Partners*) è composto di 11 punti (BP1 – BP11), in ognuno dei quali vanno riportate specifiche informazioni. Qui di seguito si riportano i contenuti delle informazioni da riportare in ciascun punto:

- BP1 (Ricavi in alcuni settori): va dichiarato se l'impresa è attiva in uno o più dei seguenti settori, indicando i relativi ricavi:
  - a. armi controverse, come mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche;
  - b. coltivazione e produzione di tabacco;
  - c. settore dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas), che include le attività di esplorazione, estrazione, produzione, lavorazione, stoccaggio, raffinazione, trasporto, distribuzione, commercio di combustibili fossili, disaggregando i ricavi per tipo di combustibile (carbone, petrolio, gas);
  - d. produzione di sostanze chimiche;
- BP2 (Indice di diversità di genere negli organi di governance): va segnalato l'indice di diversità di genere degli organi di governance, ossia il rapporto tra il numero di componenti del Cda, o di altri organi di governance, di genere femminile e quelli di genere maschile;
- BP3 (Obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra): si devono dichiarare gli obiettivi aziendali di riduzione delle emissioni di gas serra per le emissioni di Ambito 1 (emissioni prodotte direttamente dall'azienda), Ambito 2 (emissioni prodotte indirettamente dall'azienda, ovvero dalle aziende energetiche che vendono energia, calore, vapore all'impresa), Ambito 3 (emissioni indirette che derivano da fonti diverse come la mobilità dei dipendenti, la catena del valore di un'impresa, ossia le emissioni prodotte da fornitori, diversi da quelli dell'Ambito 2, e da clienti, con l'utilizzo dei beni prodotti dall'azienda);
- BP4 (Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici): si devono fornire informazioni sul piano aziendale di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, spiegando come si contribuisce agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra (ossia la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C, in linea con l'Accordo di Parigi);
- BP5 (Rischi fisici da cambiamento climatico): si devono indicare gli effetti finanziari derivanti dai rischi di cambiamento climatico sull'impresa, specificando quanto segue:
  - a. l'importo monetario e la quota (percentuale) degli attivi totali dell'impresa che possono essere soggetti a rischi rilevanti per il cambiamento climatico nel breve, medio e lungo periodo (ovviamente, prima di prendere azioni aziendali di adattamento ai cambiamenti climatici), disaggregando per rischi acuti e cronici;
  - b. la quota di attivi soggetti a rischi rilevanti per il cambiamento climatico, interessati dalle azioni aziendali di adattamento ai cambiamenti climatici;
  - c. la localizzazione degli attivi interessati da rischi rilevanti per il cambiamento climatico;

- d. l'importo monetario e la quota (percentuale) dei ricavi netti derivanti dalle attività aziendali soggette a rischio rilevante per il cambiamento climatico nel breve, medio e lungo periodo;
- e. la ripartizione del valore (contabile) delle attività immobiliari dell'impresa per classi di efficienza energetica;
- BP6 (Indice rifiuti pericolosi e/o radioattivi): va riferito se l'impresa genera rifiuti pericolosi e/o radioattivi, indicando in tal caso la quantità totale di questi rifiuti;
- BP7 (Allineamento con gli strumenti riconosciuti a livello internazionale): va dichiarato se le politiche aziendali relative alla propria forza lavoro sono allineate con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, i diritti enunciati nella Carta internazionale dei diritti umani, e le disposizioni delle 8 convenzioni fondamentali individuate nella Dichiarazione dell'Ilo (*International Labour Organisation*);
- BP8 (Processi per monitorare la conformità, e meccanismi per affrontare le violazioni): vanno illustrati i processi di monitoraggio del rispetto delle Linee guida dell'Ocse per le imprese multinazionali, dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, dei Principi e dei Diritti enunciati nella Carta internazionale dei diritti umani, delle Disposizioni delle 8 convenzioni fondamentali individuate nella Dichiarazione dell'Ilo, dei meccanismi di gestione delle lamentele e dei reclami relativi alle violazioni dei suddetti principi concernenti la propria forza lavoro;
- BP9 (Violazione delle Linee guida dell'Ocse per le imprese multinazionali, e/o dei Principi guida delle Nazioni Unite, e/o dei Principi e dei Diritti enunciati nella Carta internazionale dei diritti umani, e/o delle Disposizioni delle 8 convenzioni fondamentali individuate nella Dichiarazione dell'Ilo): va denunciato se vi sono state violazioni dei Principi e Diritti derivanti dal diritto internazionale in materia lavoristica e dei diritti umani sopra richiamato, a danno dei lavoratori dell'impresa;
- BP10 (Equilibrio tra vita professionale e vita privata): va espressa la percentuale dei dipendenti dell'impresa che:
  - a. hanno diritto a usufruire del congedo per motivi familiari (maternità, paternità, parentale, assistenza), con una ripartizione per genere;
  - b. hanno usufruito di congedi per motivi familiari, con una ripartizione per genere;
- BP11 (Numero di apprendisti): va riportato il numero di apprendisti (nell'anno di riferimento).

## Capitolo 3

### Le modalità di raccolta, elaborazione e comunicazione delle informazioni ambientali, sociali e di governance per le banche

#### ***1. Le ragioni della richiesta di informazioni ambientali, sociali e di governance da parte di banche alle imprese richiedenti prestiti***

A partire dal 2022 è andato diffondendosi in Italia il fenomeno dei questionari di sostenibilità, predisposti dalle banche, e diretti agli operatori economici che chiedono prestiti.

Esso trova origine nella politica comunitaria di riduzione dell'impatto ambientale delle attività economiche, in particolare sul fronte delle emissioni di gas serra, allo scopo di raggiungere gli obiettivi del *Green Deal*, di cui si è parlato nel par. 3 del Cap. 1.

Contestualmente si è andata formando una normativa comunitaria (Raccomandazione Ue 2023/1425, Regolamento Ue 2019/2088), accompagnata da orientamenti delle autorità finanziarie europee (la *European Banking Authority* – Eba, la Bce, la *European Securities and Markets Authority* – Esma), entrambi illustrati nel par. 3 del Cap. 2, che ha spinto gli operatori del mondo bancario a prestare sempre maggiore attenzione alle tematiche della sostenibilità, con conseguente richiesta ai propri clienti di informazioni relative ad essa, iniziando così a svolgere un ruolo di locomotiva della transizione ecologica.

D'altronde la transizione ecologica è necessaria anche per ridurre i danni derivanti da eventi atmosferici estremi, che determinano risarcimenti sempre più grandi per le assicurazioni, che a loro volta si vedono costrette a richiedere premi crescenti per far fronte alle aumentate uscite per il ristoro dei danni degli assicurati, tutte circostanze che creano difficoltà al settore finanziario, in cui sono spesso integrate banche, società finanziarie e compagnie assicurative.

Non è stata quindi una sorpresa che l'Eba abbia chiesto alle banche, nell'ambito della valutazione del merito di credito dei clienti, di considerare i fattori ESG (*Environment, Social rights, Governance*), per pervenire ad una valutazione del rischio complessiva, che includa questa analisi.

D'altro canto, ormai da tempo gli stessi strumenti finanziari vengono catalogati in termini di rispetto della sostenibilità ESG, in funzione dell'attività degli enti emittenti, ed è dunque normale che pure i prestiti destinati agli operatori economici seguano la medesima impostazione sul piano della loro compatibilità con i diversi aspetti della sostenibilità.

Queste circostanze spiegano perché oggi sempre più banche richiedano alla clientela business di compilare dei questionari relativi all'impatto ambientale, sociale e di governance delle attività aziendali, le cui risposte vengono poi utilizzate per profilare il cliente sul piano della sostenibilità, e quindi determinare, considerando anche le informazioni utili per la valutazione del rischio creditizio, il *pricing* del prestito, ossia le condizioni per l'erogazione del credito (es. tasso di interesse, durata del prestito, garanzie).

In realtà le motivazioni per le banche per chiedere informazioni sulla sostenibilità delle attività aziendali dei clienti sono molteplici:

- 1) ottimizzazione del processo di vendita dei prodotti finanziari: molte banche hanno predisposto tipologie di prestiti e di altre operazioni finanziarie, che sono funzionali al sostegno delle imprese impegnate nella transizione ecologica ed energetica, e presentano quindi specifiche caratteristiche, con la conseguenza che la raccolta di informazioni sulla sostenibilità delle attività delle imprese è funzionale per individuare il prodotto finanziario più adeguato alle necessità del cliente;
- 2) rendicontazione di sostenibilità delle banche: come le grandi aziende, le banche (ed anche le assicurazioni) sono tenute a predisporre la rendicontazione di sostenibilità ESG, e a questo scopo devono raccogliere le informazioni dei propri clienti business, allo scopo di indicare nella loro rendicontazione la percentuale dei prestiti (sul totale erogato) che vanno a finanziare iniziative che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi, fatti propri dalla normativa comunitaria (vedi il par. 3 del Cap. 1);
- 3) gestione del rischio ESG da parte delle banche: essendo state emesse le nuove linee guida sulla gestione del rischio ESG, che comporta la necessità di identificare, misurare, gestire, e monitorare i rischi ESG dell'istituto di credito, con conseguente necessità di elaborazione di un piano per affrontare tali rischi, è evidente l'utilità di informazioni sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance provenienti dalle imprese clienti della banca, dato che esse influenzano la natura e le dimensioni del rischio ESG sopportato dall'istituto di credito, che avrà, probabilmente in futuro, anche un'influenza sulla quantificazione dei requisiti patrimoniali delle banche.

A questo punto non resta che visualizzare le principali informazioni in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance richieste da alcune delle principali banche italiane, che costituisce l'oggetto del prossimo paragrafo.

## **2. Le informazioni ambientali, sociali e di governance richieste dalle principali banche italiane alle imprese richiedenti prestiti**

In questo paragrafo si riporteranno in una tabella (la I) i contenuti delle informazioni richieste sempre più spesso da alcune banche in modo propedeutico all'avvio della pratica di concessione dei prestiti (o di altri servizi finanziari).

Tale analisi si basa sulla disponibilità di 5 questionari (raccolti da Confartigianato), provenienti da altrettanti istituti di credito (Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Iccrea, che riunisce le banche di credito cooperativo), che vanno però considerati esclusivamente a titolo di esempio, potendo queste banche avere, nel frattempo, liberamente modificato i contenuti ed impostazione dei propri questionari.

Precisato questo, va sottolineato, d'altronde, che lo scopo di questo paragrafo non è l'esame dettagliato dei questionari di sostenibilità predisposti da tutte le banche italiane, che costituirebbe un'attività di censimento che va al di fuori delle finalità della presente Guida, bensì un'analisi campionaria, potenzialmente autorevole (essendo considerate alcune delle principali banche italiane, fra le quali le 2 più grandi), di quanto viene richiesto alle Pmi e alle microimprese che richiedono prestiti (o altri servizi finanziari), in termini di informazioni sulle questioni di sostenibilità ambientale, sociale, di governance concernenti l'operatore economico richiedente il prestito, da comunicare rispondendo a questionari, spesso erogati on line.



Precisato questo, si può passare ad osservare la tabella I, molto lunga invero, dove, nelle varie righe della prima colonna (partendo da sinistra) si troveranno in sintesi i contenuti delle informazioni richieste dalle banche, mentre nelle colonne successive, ciascuna relativa ad uno dei 5 istituti di credito di cui si è in possesso del relativo questionario, si indica con una “x” la richiesta di quella specifica tipologia di informazioni da parte di quella banca.

**Tabella I**  
**Le informazioni ESG richieste dai questionari di alcune banche italiane**

Informazioni richieste dal questionario	Intesa	Unicredit	Monte dei Paschi	Banco Bpm	Iccrea (Bcc)
<i>Informazioni ambientali</i>					
Quantità di emissioni di gas serra nei 3 ambiti (vedi il par. 5.6 del Cap. 2, punto BP3)	X		X	X	X
Rapporto emissioni/fatturato			X		
Esistenza di sistema di gestione e monitoraggio dell'impatto ambientale e/o dei relativi rischi	X			X	X
Esistenza di politiche di riduzione dell'uso di risorse naturali e/o dell'impatto ambientale	X	X	X	X	X
Esistenza di iniziative di economia circolare	X	X		X	X
Esistenza di misure per ridurre l'inquinamento prodotto dall'azienda				X	X
Esistenza di misure per l'efficienza energetica				X	X
Esistenza di mezzi di trasporto ecologici				X	X
Esistenza di misure per la protezione della natura				X	X
Esistenza di misure per il benessere animale				X	
Esistenza di misure per l'eco-compatibilità degli edifici				X	X
Esistenza di siti aziendali a rischio idrogeologico, sismico, vulcanico		X			
Esistenza di prodotti aziendali impattati negativamente dai cambiamenti climatici		X			
Analisi di opportunità derivanti dal cambiamento climatico					X
Quantità di acqua utilizzata dall'impresa	X		X		X
Quantità di energia utilizzata dall'impresa		X	X	X	X
Percentuale di energia rinnovabile e da fonti fossili sul totale			X	X	X
Quantità di rifiuti prodotta dall'impresa		X	X	X	X
Percentuale di acqua riciclata nel processo produttivo	X			X	X
Percentuale di rifiuti riciclati/riutilizzati	X		X	X	X
Percentuale di prodotti realizzati in modo sostenibile, o con effetti positivi sull'ambiente	X			X	X
Possesso di certificazioni ambientali	X	X	X	X	X
<i>Informazioni sociali</i>					
Percentuale di lavoratrici sul totale dei dipendenti	X			X	X
Percentuale di manager donne e di donne nel Cda	X		X	X	X
Percentuale di dipendenti con contratti di lavoro a tempo determinato	X				X

Percentuale di dipendenti a cui si applica il Ccnl		X			
Numero di dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato (e numero di lavoratori)		X	X		X
Percentuale di dipendenti che si sono dimessi	X			X	
Numero annuale di ore di formazione dei dipendenti	X	X		X	X
Numero di infortuni dei lavoratori	X	X	X	X	X
Esistenza di assicurazioni e di sistemi di welfare per i dipendenti		X	X	X	X
Esistenza di sistemi di segnalazione di abusi e discriminazione nel luogo di lavoro		X		X	X
Esistenza di certificazioni per la sicurezza sul lavoro		X	X		
<i>Informazioni di governance</i>					
Scelta dei fornitori secondo criteri ambientali e sociali	X	X	X	X	X
Esistenza di ritardi di pagamento ai fornitori	X				X
Esistenza di un sistema di monitoraggio della qualità dei propri prodotti				X	
Esistenza di questionari che misurano la soddisfazione dei clienti, e in caso, il risultato	X				
Esistenza di procedure di ascolto di stakeholders					X
Esistenza di eventuali vantaggi per la comunità locale conseguenti dall'attività aziendale	X			X	
Partecipazione ad associazioni per lo sviluppo sostenibile		X	X		
Esistenza di progetti per comunità locali					X
Numero di reclami per la sicurezza dei prodotti	X	X	X	X	X
Numero di sanzioni per mancato rispetto delle norme ambientali		X	X	X	X
Numero di sanzioni per mancato rispetto delle norme su etichettatura e informativa		X	X	X	
Numero di cause legali per violazioni della privacy dei clienti		X		X	X
Numero di cause legali per corruzione e violazione delle norme economico-sociali		X	X	X	X
Esistenza di un Amministratore Delegato che presiede il Cda	X	X			
Esistenza di un legame tra remunerazione del Management e conseguimento degli obiettivi ESG	X			X	
Esistenza di manager non legati alla proprietà	X				
Esistenza di un sistema di controllo interno		X			X
Esistenza di una rendicontazione di sostenibilità	X			X	X
Esistenza di un rating di legalità e anticorruzione	X	X			X
Esistenza di un codice etico		X			X
Esistenza di un piano Disaster Recovery				X	
Tipologia del giudizio dei revisori dei conti sul bilancio	X				
Esistenza di certificazioni di governance			X		

\* In **AZZURRO** le informazioni richieste da 5 banche su 5, e in **VERDE** le informazioni richieste da 4 banche su 5.

L'elenco delle tematiche trattate dai questionari, riportate nella prima colonna della tabella I, merita alcune osservazioni:

- 1) l'elenco non è esaustivo di tutte le tipologie di informazioni richieste dai questionari delle banche, ma considera circa il 90% di tali informazioni;
- 2) la formulazione di richieste di informazioni, pur vertendo sullo stesso tema, può essere significativamente diversa da banca a banca;
- 3) anche le informazioni da fornire per la stessa tematica possono essere sensibilmente diverse, sia nei contenuti, sia nelle modalità di descrizione, che possono essere qualitative o quantitative;
- 4) va poi sottolineato che ci sono questionari relativamente brevi e semplici (come quelli relativi alle banche collocate nelle colonne 2, 3 e 4), ed altri decisamente più dettagliati e complessi (come quello della colonna 5);
- 5) su 56 tematiche elencate nella tabella I, oggetto di richieste informative da parte dei questionari delle banche, solo 5 sono comuni a tutte e 5 le banche considerate, mentre altri 10 temi sono comuni a 4 delle 5 banche considerate; si registrano poi altri 12 argomenti condivisi da 3 delle 5 banche, con la conseguenza che si può affermare che, in effetti, se, da una parte, circa la metà degli argomenti (27 su 56) è sostanzialmente condivisa da tutte o quasi gli istituti di credito considerati, dall'altra, vi è una notevole differenziazione dei contenuti dei questionari, che però in futuro potrebbe venir meno se le autorità comunitarie giungeranno alla determinazione di proporre uno unico standardizzato, sebbene esso potrà essere adottato dalle banche solo su base volontaria.

A questo punto non resta che focalizzare l'attenzione sulle informazioni più frequentemente richieste, e vedere come raccoglierle ed elaborarle, all'interno della microimpresa, o della Pmi.

### **3. Le informazioni più richieste dalle banche, e le modalità di loro raccolta, elaborazione e comunicazione**

Alla luce di quanto emerso nel paragrafo precedente, vi sono effettivamente alcune informazioni che sono richieste sempre, o molto spesso, dalle banche, ai fini dell'erogazione dei prestiti alla clientela business.

Il problema è però dato dal fatto che molti operatori economici (microimprese e piccole imprese) non hanno l'abitudine a gestire complessi dati di bilancio, o perché sono soggetti cd. forfettari (e quindi non obbligati alla redazione di un bilancio), oppure perché sono tenuti alla redazione del bilancio semplificato, con la conseguenza di essere totalmente impreparati a raccogliere ed elaborare dati ed informazioni inedite e difficili anche da comprendere.

In questo paragrafo si cercherà pertanto di suggerire alcune modalità pratiche e semplici, utili per le microimprese, ed anche per le Pmi, che si rivolgono a istituti di credito per prestiti, per effettuare la raccolta e l'elaborazione dei dati richiesti dalle banche, nonché la loro presentazione, per la comunicazione alle banche.

Queste indicazioni saranno riportate in questo paragrafo per quei 15 temi, che sono risultati essere sempre richiesti (5 banche su 5), o quasi sempre richiesti (4 banche su 5), rinviando invece al par. 4 del successivo Cap. 4, per un ulteriore esame delle modalità di raccolta ed elaborazione dei dati per la rendicontazione di sostenibilità, in quanto in quella sede si illustreranno le regole per la quantificazione di indicatori e la definizione di informazioni previste dal Principio volontario Vsme, che è stato descritto nel par. 5 del Cap. 2, che costituiranno con probabilità il riferimento per le richieste di informazioni da parte delle grandi aziende e delle banche alle microimprese e Pmi.

Qui di seguito pertanto, sono riportate le indicazioni operative per soddisfare le più comuni richieste informative da parte delle banche, cominciando con le 5 che sono richieste da tutti gli istituti di credito, per passare poi alle 10 richieste da 4 banche su 5:

- 1) Esistenza di una politica di riduzione dell'uso di risorse naturali e/o dell'impatto ambientale: questa informazione, che è finalizzata a capire se l'operatore economico si impegna a ridurre l'impatto ambientale della propria attività, anche in termini di uso delle risorse naturali (suolo, aria, acqua, materie prime), può essere fornita, predisponendo prima un documento in cui si elencano le misure di riduzione dell'impatto ambientale. Un esempio in tal senso potrebbero essere le azioni di:
  - a. eliminazione delle fonti di assorbimento di energia quando il consumo non è strettamente necessario (es. luci notturne, computer sempre accesi, sistemi di riscaldamento e rinfrescamento con temperature eccessive, movimento dei mezzi superfluo);
  - b. organizzazione di meccanismi di raccolta di imballaggi, rifiuti, scarti, e di riutilizzo o valorizzazione degli stessi;
  - c. installazione di sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (es. pannelli solari), e di ampliamento di zone verdi e/o aggiunta di piante;
  - d. ottimizzazione dell'uso delle risorse naturali (acqua, aria, suolo), e attivazione di meccanismi per la valorizzazione di fumi (es. per il riscaldamento), acque reflue (es. per l'irrigazione), e di suolo (ripristino di aree erbose con piante nelle aree produttive o logistiche dismesse).

Ovviamente questi sistemi vanno prima immaginati in termini concreti, in funzione della realtà aziendale e produttiva, e poi descritti con un sufficiente grado di dettaglio in un apposito documento;

- 2) Possesso di certificazioni ambientali: questa informazione è facile da fornire nella misura in cui si è richiesto (previamente) ad un organismo di certificazione di sistemi ambientali (rintracciabili nel sito di Accredia, l'organismo italiano che accredita gli enti di certificazione, o con una ricerca su internet) una certificazione ambientale (es. per una lista di queste certificazioni vedi il par. 2.1 del Cap. 5), che comporta l'attivazione propedeutica di alcune misure, come quelle elencate nel precedente punto 1;
- 3) Numero di infortuni dei lavoratori: anche questa informazione è richiesta da tutte le banche, e comporta la registrazione di tutti gli incidenti sul lavoro, che hanno determinato almeno un giorno di assenza del lavoratore che è stato vittima dell'infortunio; dato che gli infortuni vanno comunicati all'Inail (ma solo quando il lavoratore deve restare a riposo per almeno

3 giorni), è sufficiente creare un registro dove si riportano tali eventi, indicando il nome del dipendente che ha subito l'infortunio, la descrizione dell'infortunio, le conseguenze di esso, e le eventuali responsabilità individuate, per fornire questa informazione;

- 4) Scelta dei fornitori secondo criteri ambientali e sociali: questa richiesta di informazioni, comune a tutti i questionari bancari, può trovare soddisfazione predisponendo:
  - a. una griglia di criteri per la scelta dei fornitori, come la vicinanza (che riduce l'inquinamento dovuto al trasporto), i materiali utilizzati (che possono essere riciclati), i luoghi di produzione (che potrebbero essere in Italia, invece che in un Pvs), la trasparenza delle informazioni aziendali (pubblicazione di dati completi nel sito internet del fornitore);
  - b. un documento in cui si riporta lo "scoring", ossia la valutazione dei vari fornitori, sulla base dei criteri indicati nella griglia, che può essere effettuata attribuendo un voto da 1 a 10 in funzione della soddisfazione di ciascun criterio, per fare poi la media aritmetica della valutazione rispetto ai vari criteri (ma si potrebbe dare anche un peso diverso ai vari criteri, attribuendo a ciascuno di essi una percentuale, la cui somma deve fare 100, in funzione dell'importanza attribuita a ciascun criterio);
- 5) Numero di reclami per la sicurezza dei prodotti: per dare seguito a questa richiesta di informazioni in modo positivo, ossia fornendo il dato richiesto, bisogna prevedere la predisposizione di un registro, in cui si riporta quanto segue:
  - a. la data e l'autore del reclamo (es. cliente, associazione di consumatori, autorità);
  - b. le modalità di comunicazione del reclamo (es. email al customer service, una pec alla sede, una diffida di un avvocato, una comunicazione di un'autorità, o di un'associazione dei consumatori);
  - c. il contenuto del reclamo;
  - d. la risposta dell'impresa al reclamo, e quindi le eventuali azioni intraprese a questo scopo;
  - e. l'eventuale soddisfazione del cliente, dopo la risposta dell'impresa;
- 6) Quantità di emissioni di gas serra dell'impresa (dirette e indirette, ossia considerando anche quelle emesse dai fornitori di energia): questa informazione, richiesta da 4 dei 5 questionari considerati, comporta una quantificazione tutt'altro che facile da realizzare per i piccoli operatori economici; in genere vi sono società che offrono (a pagamento) il servizio di misura (anche on line) delle emissioni di gas serra di un'impresa in base a specifici dati forniti dall'impresa, come i seguenti:
  - a. l'uso dell'energia;
  - b. i mezzi di trasporto utilizzati (anche dei dipendenti);
  - c. la produzione e il consumo di beni e servizi.

È bene sapere che vi è una norma dell'ISO (la 14064), e, in alternativa, un protocollo (GHG Protocol), che spiegano come effettuare il calcolo delle emissioni, le cui regole sono, appunto, assorbite da software (cd. calcolatori della *carbon footprint*), che trasformano le informazioni fornite dall'impresa in una quantità di Co2 equivalente, che è appunto il dato richiesto da molte banche (e in futuro anche dai committenti grandi aziende).

Su questo argomento è intervenuto l'Efrag, che nel Principio volontario Vsme (vedi il par. 5 del Cap. 2) ha spiegato in dettaglio la procedura da seguire per il calcolo delle emissioni di gas serra, che sarà descritta nel par. 4.2 del Cap.4;

- 7) Esistenza di iniziative di economia circolare: questa informazione richiede la predisposizione di un documento in cui vengono descritte le modalità, ossia le procedure, per il recupero di scarti, rifiuti, imballaggi, acque reflue, calore, e le modalità per il riutilizzo di quanto recuperato, ovviamente se recupero e riutilizzo sono possibili nel caso specifico dell'impresa;
- 8) Quantità di energia utilizzata: questa informazione è possibile elaborarla autonomamente, in quanto va sommato il consumo di energia fornita dai distributori delle diverse forme di energia, che sono riportate in bollette e fatture; se poi l'impresa ha degli impianti di produzione propria di energia, rinnovabile o meno, ci sarà con tutta probabilità un contatore che permette di quantificare l'energia prodotta, e quindi consumata; in questa informazione va inserito anche il consumo di carburanti per i trasporti dei fattori della produzione e dei prodotti finiti; per facilitare i calcoli, anche in questo caso sarebbe consigliabile l'utilizzo di un registro, dove, per ogni tipo di energia utilizzata, si indicano i consumi, sulla base della documentazione ricevuta, e/o delle letture periodiche effettuate, per poi calcolare l'energia consumata;
- 9) Quantità di rifiuti prodotta: la raccolta di questa informazione richiede il monitoraggio del processo produttivo, e l'individuazione dei momenti del processo in cui vengono prodotti rifiuti o scarti; quantificati i rifiuti/scarti su base quotidiana, si dovrebbe poter quantificare la produzione media mensile di rifiuti, moltiplicando la quantità di rifiuti/scarti prodotti in un giorno, per il numero di giorni del mese in cui ha avuto luogo la produzione, per riportare poi il tutto in un registro, dove sono trascritti i dati raccolti, le stime effettuate, e quindi i calcoli di quantificazione dei rifiuti; va però considerato che molte imprese affidano la gestione del registro dei rifiuti all'Associazione di categoria (o ad una società specializzata), che provvede anche a compilare il MUD, ossia il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, dove sono riportati, se non tutti, molti di questi dati;
- 10) Percentuale di rifiuti riciclati/riutilizzati: una volta quantificati i rifiuti (inclusi gli scarti) prodotti dall'impresa nell'unità di tempo (es. il giorno, o la settimana, o il mese), nel caso in cui si fosse attivato un meccanismo di riutilizzo o di valorizzazione dei rifiuti, come descritto nel documento illustrato nel precedente punto 7, allora si dovranno quantificare, considerando la stessa unità di tempo utilizzata per la quantificazione dei rifiuti, i materiali e/o l'energia prodotti, tramite il riciclo o il riutilizzo dei rifiuti e/o degli scarti, per poi dividere questa ultima quantità, per quella dei rifiuti, ed ottenere così la percentuale richiesta, da riportare poi in un apposito registro, insieme ai dati raccolti, alle stime effettuate, ed ai calcoli realizzati; anche per questa informazione vale l'osservazione riportata alla fine del precedente punto 9);
- 11) Percentuale di manager donne e di donne nel Cda: questa informazione è semplicissima, e si può calcolare indicando il numero di figure apicali nell'impresa di genere femminile, per dividerla poi per il numero di figure apicali complessive presenti nell'impresa; va detto però che, al di là della facilità della procedura per elaborare questa informazione, va tenuto

presente che questa richiesta presuppone che la percentuale non sia (opportunamente) pari a zero, o prossima a tale valore, e questo richiederebbe un ripensamento dell'impostazione della governance dell'impresa;

- 12) Numero di ore di formazione dei dipendenti: questa informazione si può produrre, tenendo un registro dove, per ciascun dipendente, si riportano il numero di ore di ciascun ciclo formativo goduto dal lavoratore, e a questo fine sarebbe anche opportuno predisporre un piano annuale di attività formative, suddivise in 2 tipologie, la prima destinata a tutti i dipendenti, e la seconda articolata in funzione del reparto dell'impresa in cui opera ciascun lavoratore;
- 13) Esistenza di assicurazioni e di sistemi di welfare per i dipendenti: è facile immaginare che nelle microimprese, e anche in molte Pmi, non siano previste forme di assicurazioni ulteriori a quelle obbligatorie (es. Inail), né specifici piani di welfare aziendale, normalmente presenti solo nelle grandi aziende (ed anche in qualche media azienda); in caso di assenza di questi benefit aziendali, non si può che rispondere che non sono previste misure di questo tipo; al tempo stesso potrebbe accadere che l'impresa aderisca ad uno dei sistemi bilaterali derivanti dalla contrattazione nazionale di lavoro, che prevedono misure di welfare aziendale;
- 14) Numero di sanzioni per mancato rispetto delle norme ambientali: questa informazione può essere prodotta tenendo un registro delle sanzioni per inadempimenti ambientali, che includono il mancato rispetto delle norme in materia di tutela dell'ambiente (es. il trattamento dei rifiuti), e al fine di fornire l'informazione richiesta, è opportuno registrare ogni notifica di sanzione, specificando la data della notifica, il motivo della sanzione (es. quali norme non sono state rispettate, quale adempimento non è stato effettuato), l'importo della sanzione, l'autorità che ha emanato la sanzione, l'eventuale ricorso presentato dall'impresa, ed in tal caso il Tribunale adito, e lo stato di avanzamento del procedimento, l'avvenuto pagamento, con l'importo finale effettivamente liquidato;
- 15) Numero di cause per corruzione e violazione delle norme economico-sociali: precisato che la seconda tipologia di cause include quelle di natura lavoristica, di responsabilità del prodotto, di adempimenti in materia fiscale ed edilizia, di autorizzazione allo svolgimento di specifiche attività, anche in questo caso occorre predisporre un registro, in cui, per ogni tipologia di causa, si riporta la data della notifica, il motivo della citazione in giudizio, l'attore (ossia colui che ha avviato il contenzioso), il Tribunale adito (o la procedura di conciliazione attivata), e lo stato di avanzamento del procedimento; a questo punto si può comunicare questa informazione, specificando il numero di procedure aperte, e il numero di nuove procedure che sono state attivate nel corso dell'anno.

Come si è visto, le 15 tipologie informative più frequentemente richieste dalle banche comportano per le imprese attività di raccolta ed elaborazione di dati e di informazioni abbastanza impegnative, che a loro volta presuppongono adeguamenti organizzativi e gestionali, la cui descrizione è riportata nel par. 2 del Cap. 5, a cui si rinvia.

Spiegate le modalità per raccogliere ed elaborare le 15 tipologie di informazioni più frequentemente richieste nei questionari delle banche, proposti al fine di concedere finanziamenti alle imprese, e sottolineato che queste modalità di raccolta ed elaborazione possono essere utilizzate pure per altre tipologie di dati richiesti nei questionari, si intende concludere questo paragrafo, proponendo uno schema molto semplice per comunicare i dati raccolti ed elaborati in materia di sostenibilità, che si ritrova nel Box 5, che ovviamente potrà essere esteso per contenere informazioni ulteriori rispetto alle 15 tematiche richiamate in questo paragrafo.

### BOX 5

#### Modello di schema per la comunicazione dei dati relativi ai questionari

	Esistenza documento	N. misure	Responsabile	
<b>1. Politica di riduzione dell'uso di risorse naturali e/o dell'impatto ambientale</b>	Si	4	Mario Rossi	
<b>2. Certificazioni ambientali</b>	Esistenza certificazione	Ente certificatore	Data certificazione	Scadenza certificazione
	Si	Ente Y	15/6/2024	15/6/2026
<b>3. Infortuni dei lavoratori</b>	Esistenza registro	N. incidenti sul lavoro (l'anno)	N. lavoratori coinvolti	N. giornate lavoro perse per guarigione
	Si	6	9	27
<b>4. Scelta dei fornitori secondo criteri ambientali e sociali</b>	Esistenza criteri per la scelta	Esistenza scoring dei fornitori		
	Si	Si		
<b>5. Reclami per la sicurezza dei prodotti</b>	Esistenza registro	N. reclami (l'anno)	N. reclamanti soddisfatti dopo il reclamo	
	Si	12	6	
<b>6. Quantità di emissioni di gas serra dell'impresa</b>	Standard per il calcolo delle quantità	Società di servizi per il calcolo delle quantità	Quantità emissioni (l'anno)	
	ISO 14064 o GHG Protocol	Società Z	150 quintali di CO <sub>2</sub> equivalente	
<b>7. Iniziative di economia circolare</b>	Esistenza documento	Tipologie di rifiuti oggetto di recupero e riutilizzo		
	Si	Imballaggi, Acque reflue, Scarti processo produttivo		



	Esistenza documento	N. misure	Responsabile	
<b>8. Quantità di energia utilizzata</b>	Esistenza registro	Quantità consumata (l'anno)		
	Si	750 MWh		
<b>9. Quantità di rifiuti prodotta</b>	Esistenza registro	Quantità rifiuti complessivi (l'anno)	Quantità rifiuto 1 (es. Imballaggi)	Quantità rifiuto 2 (es. Scarti di produzione)
	Si	78 ton.	3 ton.	28 ton.
<b>10. Percentuale rifiuti riciclati/riutilizzati</b>	Esistenza registro	% rifiuti riciclati		
	Si	22%		
<b>11. Percentuale di donne nelle posizioni apicali</b>	% donne nelle posizioni apicali			
	35%			
<b>12. Numero di ore di formazione dei dipendenti</b>	Esistenza registro	Esistenza piano annuale di formazione	N. ore di formazione (l'anno)	N. medio di ore di formazione a dipendente (l'anno)
	Si	Si	800	40
<b>13. Assicurazioni e sistemi di welfare per i dipendenti</b>	Esistenza Assicurazioni	Esistenza welfare aziendale	Compagnia assicurativa	Società fornitrice di servizi per welfare
	Si/no	Si/no	Compagnia W	Società H
<b>14. Sanzioni per mancato rispetto di norme ambientali</b>	Esistenza registro	N. sanzioni (l'anno)	Importi pagati (l'anno)	
	Si	2	12.000 euro	
<b>15. Cause per corruzione e violazione norme economico-sociali</b>	Esistenza registro	N. cause in corso	N. nuove cause nell'anno	
	Si	6	2	

## Capitolo 4

### Le modalità di raccolta, elaborazione e comunicazione delle informazioni ambientali, sociali e di governance a committenti grandi imprese

#### ***1. Le indicazioni della disciplina italiana per la rendicontazione di sostenibilità ambientale, sociale e di governance***

La **Direttiva Ue 2022/2464** (nota come **CSRD** - *Corporate Sustainability Reporting Directive*), il cui contenuto è stato illustrato nel par. 4.1 del Cap. 2, è stata **recepita in Italia da un Decreto Legislativo** prossimo alla pubblicazione.

Il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva Ue 2022/2464 determina una serie di nuovi adempimenti finalizzati alla rendicontazione di sostenibilità ambientale, sociale, e di governance, che sono a carico di grandi imprese, banche, assicurazioni, e Pmi con strumenti finanziari quotati, nonché a imprese extracomunitarie, operanti in Italia.

A questo proposito si ricorda che per grande impresa si intende, ai sensi della Direttiva Ue 2023/2775, quella che supera almeno 2 dei 3 seguenti limiti:

- a) 25 milioni di euro di totale dello stato patrimoniale;
- b) 50 milioni di euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
- c) 250 dipendenti occupati durante l'esercizio in media.

Per contro, una piccola impresa è tale quando non supera almeno 2 dei 3 criteri seguenti:

- a) 5 milioni di euro di totale dello stato patrimoniale;
- b) 10 milioni di euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
- c) 50 dipendenti occupati durante l'esercizio in media.

Sono invece escluse dall'obbligo della rendicontazione di sostenibilità le microimprese, che sono quelle che non superano almeno 2 delle 3 seguenti soglie:

- a) 450.000 euro di totale dello stato patrimoniale;
- b) 900.000 euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
- c) 10 dipendenti occupati durante l'esercizio in media.

Sono esonerati dall'obbligo di rendicontazione anche le società che fanno parte di un gruppo, quando la società capogruppo provvede a redigere la rendicontazione di sostenibilità, includendovi le informazioni relative a tutte le società del gruppo, i cui dati sono quindi "consolidati".

Per quanto riguarda la tempistica dell'introduzione dell'obbligo di rendicontazione di sostenibilità, si rinvia al par. 4.1 del Cap. 2, a cui si aggiunge la precisazione che nei primi 3 anni dell'obbligo di rendicontazione può essere sufficiente spiegare le ragioni della mancanza delle informazioni richieste dalla normativa comunitaria (vedi Box 2 e 3 nel par. 4.1 del Cap. 2), riportando la descrizione degli sforzi compiuti per acquisire le informazioni, delle ragioni per cui esse non sono disponibili, e i piani per ottenerle in futuro.

La rendicontazione di sostenibilità prende il posto della rendicontazione non finanziaria (Dnf), prevista dal D.Lgs. 254/2016, e va a costituire, come già ricordato, una componente della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori (ex art. 2428 c.c.), per cui la tempistica di predisposizione della rendicontazione segue quella degli altri documenti del bilancio di esercizio.

La Dichiarazione non finanziaria conteneva informazioni relative a:

- 1) il modello aziendale di gestione e di organizzazione dell'attività;
- 2) le politiche adottate ed i risultati conseguiti, rappresentati con indicatori di prestazione;
- 3) i rischi generati o subiti sul piano ambientale e sociale.

Di fatto il Dnf era già un documento che serviva per comunicare all'esterno l'impegno aziendale sul piano dei temi della sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG).

Con la rendicontazione di sostenibilità si rafforza questa finalità, ma almeno per il momento, essa è obbligatoria solo per i soggetti indicati nelle righe precedenti.

Il Decreto legislativo comporta, pertanto, che i destinatari della direttiva devono comunicare, tramite una apposita sezione della relazione sulla gestione, una serie di indicatori, rischi, analisi, informazioni, dati, azioni, piani, che riguardano l'impatto della propria attività e dei propri prodotti sul piano ambientale, sociale, e sulla governance (ESG), nonché le misure per ridurre tale impatto, come spiegato nel par. 4.1 del Cap. 2.

È importante anche tenere presente che la valutazione dell'impatto non deve limitarsi a quello effettivo, bensì estendersi anche a quello potenziale.

L'obiettivo di questo obbligo di rendicontazione, come ricordato nel par. 4.1 del Cap. 2, è quello di assicurare la trasparenza sull'impatto ambientale, sociale e di governance delle attività dell'impresa, e dei suoi beni e servizi.

Nella sezione della relazione sulla gestione relativa alla sostenibilità devono essere inseriti, pertanto, contenuti più ampi e specifici dell'attuale rendicontazione non finanziaria, includendo non solo le informazioni di natura ambientale, sociale e di governance relative all'impresa stessa (o al suo gruppo societario), ma anche quelle relative alla catena del valore, che rappresenta una delle maggiori novità apportate dalla novella legislativa.

Questa circostanza comporta che i fornitori delle grandi aziende (nonché di banche e assicurazioni), in modo diretto o indiretto (ossia fornitori di altri soggetti che vendono beni e servizi alle grandi aziende), dovranno fornire le informazioni necessarie per valutare l'impatto della propria attività (di fornitore) sul fronte ambientale, sociale e di governance al cliente soggetto alla rendicontazione, o al cliente fornitore del soggetto alla rendicontazione (cd. forniture indirette).

Per quanto riguarda i contenuti esatti della rendicontazione di sostenibilità, si rinvia al par.4.1 del Cap. 2, e più precisamente ai Box 2 e 3, dove sono riportati tali contenuti, rispettivamente, per le grandi imprese e le Pmi con strumenti finanziati quotati.

È il caso di sottolineare che le informazioni da riportare nella rendicontazione devono essere coerenti con i principi di sostenibilità contenuti nel Reg. Ue 2023/2772 (richiamati nel par. 2.3 del Cap. 2), ed estendersi, come appena spiegato, anche alle aziende con le quali il soggetto

obbligato alla rendicontazione ha rapporti di fornitura, sia a monte (nel senso che acquista da fornitori), sia a valle (ossia che vende ad altri operatori economici, come nel caso dei macchinari e dei componenti di metallurgia, chimica, ecc.), in quanto anche la loro attività ha un impatto sull'ambiente, sui diritti sociali, e sulla comunità locale, dove operano le aziende che hanno rapporti di affari con il soggetto obbligato alla rendicontazione di sostenibilità.

Va però precisato che le informazioni che i fornitori (microimprese e Pmi) delle grandi aziende devono trasmettere a queste ultime non devono essere necessariamente nella stessa forma prevista dalla disciplina relativa alla rendicontazione di sostenibilità, essendo sufficiente che siano semplicemente funzionali ad essa. Al tempo stesso, però, non si può escludere che i soggetti dominanti le filiere produttive impongano delle modalità di rilevazione dei dati coerenti con l'impostazione della loro rendicontazione.

Questo coinvolgimento dei fornitori è finalizzato sia ad estendere la sensibilità verso le tematiche ESG, sia ad allineare la parte più grande possibile del sistema economico allo sforzo di riduzione delle emissioni di gas serra, e più in generale di tutela dell'ambiente, dei diritti sociali, e delle comunità locali, in linea con la filosofia del cd. "trickle-down effect" (ossia di effetto a cascata, con il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di operatori negli sforzi di limitazione degli impatti delle attività delle imprese).

Il Decreto legislativo di recepimento della Dir. Ue 2022/2464 prevede la modifica di numerose leggi italiane (ex art. 13, legge 15/2024):

- 1) D.Lgs. 254/2016 (comunicazione di informazioni di carattere non finanziario);
- 2) D.Lgs. 136/2015 (bilancio d'esercizio);
- 3) D.Lgs. 39/2010 (revisione legale dei conti);
- 4) D.Lgs. 58/1998 (testo unico in materia di intermediazione finanziaria);
- 5) D.Lgs. 385/1993 (testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia);
- 6) D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private).

In questo nuovo contesto normativo si attribuiscono alla Consob e al Ministero dell'Economia poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, che sono necessari per assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.

Per quanto riguarda la vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità, spetterà alla Consob esercitarla per le società quotate, mentre per le società non quotate, ma rientranti nell'ambito di applicazione dell'obbligo di rendicontazione di sostenibilità, non è prescritta alcuna vigilanza ulteriore rispetto a quella prevista dalla disciplina del Codice Civile (quindi spetta ai sindaci, ed in caso, al Tribunale, anche su denuncia di coloro che hanno un legittimo interesse).

Per quanto concerne le sanzioni per il mancato rispetto della disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità, si prevede l'applicazione, nel caso delle società quotate, delle sanzioni previste nel TUF (Testo Unico della Finanza, che si trova nel D.Lgs. 58/98) per la violazione degli obblighi di informativa periodica finanziaria.

A queste sanzioni amministrative si aggiungono, in caso di violazioni di natura penale, quelle previste dagli artt. 2621 - 2622 c.c. sulle false comunicazioni sociali, e dall'art. 2630 c.c. sul mancato deposito del bilancio nel Registro delle imprese.

Nel caso di Pmi con strumenti finanziari negoziati, si prevedono sanzioni più mitigate, fermo restando il loro inserimento nell'alveo degli articoli sulle sanzioni del TUF.

La rendicontazione di sostenibilità deve essere sottoposta ad attestazione, come ricorda l'art. 8 del Decreto legislativo di recepimento della Dir. Ue 2022/2464.

L'attestazione può essere predisposta da un revisore legale, o da un'impresa di revisione contabile, che potrà essere anche lo stesso soggetto incaricato della revisione contabile dell'impresa.

L'attestazione consiste in una relazione predisposta dal soggetto incaricato, che va redatta in osservanza dei principi di sostenibilità del Reg. Ue 2023/2772 (vedi il par. 2.3 del Cap. 2).

I contenuti della relazione di attestazione sono indicati dall'art. 9 del Decreto legislativo di recepimento della Dir. Ue 2022/2464, che introduce l'art. 14-bis nel D.Lgs. 39/2010 (revisioni legali dei conti), e sono i seguenti:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica i principali contenuti della rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;
- b) una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, che indica almeno i principi professionali di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
- c) le conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle previsioni normative nazionali e comunitarie, inclusi i principi di sostenibilità (con attestazione o meno).

## ***2. Le ragioni della richiesta di informazioni ambientali, sociali e di governance da parte delle grandi aziende alle imprese fornitrici***

Come è stato spiegato nel par. 4.1 del Cap. 2, e ribadito nel precedente paragrafo, le grandi aziende, soggette all'obbligo della rendicontazione di sostenibilità, devono riportare informazioni in materia ambientale, sociale e di governance anche delle imprese loro fornitrici, così come delle imprese loro clienti.

Ne consegue che microimprese e Pmi, che vendono direttamente o indirettamente (ovvero tramite altri fornitori) alle grandi imprese, devono contribuire con le loro informazioni di sostenibilità alla redazione della rendicontazione delle grandi aziende, già a partire dal 2024, rispondendo a richieste informative analoghe a quelle già proposte dalle banche agli operatori economici richiedenti credito, mediante questionari.

Pertanto, pur non essendoci un obbligo di legge in capo ai piccoli operatori economici, di fatto la comunicazione dei dati richiesti in materia ambientale, sociale e di governance diventerà ben presto una condizione per continuare il rapporto di fornitura con la grande azienda (sia in modo diretto, sia in modo indiretto).

Se questa circostanza costituisce indubbiamente la prima ragione per raccogliere, elaborare e comunicare le informazioni sulla sostenibilità della microimpresa e della Pmi, va subito detto che vi sono altre ragioni, non meno importanti della prima, per raccogliere ed elaborare i dati e le info sulla sostenibilità.

Fra queste spicca l'opportunità di contribuire all'arresto del cambiamento climatico, riducendo le emissioni di gas serra, e alla conservazione dell'ambiente, attraverso una serie di misure, già in parte descritte nel par. 3 del Cap. 3, la cui realizzazione andrebbe effettuata sulla base di piani (o documenti), opportunamente supportati da registri per il *reporting* dei risultati di tali misure, in cui vengono riportate azioni, tempistiche, e risultati attesi dalle misure (es. la percentuale di rifiuti riciclati e riutilizzati), che costituiscono il presupposto per la comunicazione dei dati richiesti dalle grandi imprese (nel senso da loro atteso).

Ovviamente è possibile rispondere alle richieste di informazioni sull'esistenza di misure per il contenimento delle emissioni, per la tutela dell'ambiente, dei diritti sociali, e della comunità locale, affermando che non ci sono, ma è probabile che alla lunga i committenti grandi aziende preferiranno quei fornitori che si stanno impegnando sui diversi fronti della sostenibilità.

Oltre all'opportunità in termini di prospettive commerciali, in realtà, un altro motivo per occuparsi della raccolta ed elaborazione di informazioni in materia di sostenibilità, è dato dagli obblighi normativi in capo a tutti gli operatori economici (incluse le microimprese e le Pmi), derivanti dai numerosi provvedimenti normativi emanati dall'Ue, quasi sempre immediatamente vigenti e vincolanti (essendo contenuti in Regolamenti comunitari), che sono stati richiamati nel par. 3 del Cap. 1.

Ne consegue che un terzo motivo per raccogliere ed elaborare dati, in particolare in campo ambientale, deriva dalla necessità di rispettare la normativa comunitaria per il contrasto del cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente, il cui rispetto costituisce una parte rilevante della domanda di informazioni da parte delle grandi imprese ai fini della redazione delle loro rendicontazioni di sostenibilità.

Dunque, la richiesta di informazioni da parte delle grandi imprese (così come da parte delle banche) ha un indubbio ruolo di sollecito nei confronti delle microimprese e delle Pmi, anche in termini di consapevolezza, della necessità di adeguarsi agli obblighi normativi in materia ambientale e sociale, tesi a ridurre l'impatto delle attività aziendali sull'ambiente, e ad assicurarne la coerenza con i diritti sociali dei lavoratori, e i diritti delle comunità locali (la cui tutela dipende in buona parte dalle modalità di governance).

Infine, un ulteriore motivo per fornire informazioni, ovviamente nel senso atteso dalla grande azienda, ossia di rispetto degli obblighi normativi in campo ambientale, sociale e di governance, e di attivazione di misure di contenimento dell'impatto ambientale e sociale delle attività aziendali, può essere rappresentato dalla maggiore competitività dell'impresa nel mercato delle forniture, in quanto è probabile che le grandi aziende selezioneranno i propri fornitori, non solo sulla base della loro capacità di fornire informazioni, ma anche in funzione degli sforzi di contenimento delle diverse forme di inquinamento generato dalla produzione degli stessi fornitori, e quindi la capacità di rispondere positivamente alle richieste informative nel campo della sostenibilità, potrà permettere alla microimpresa e alla Pmi di acquisire nuovi clienti business.

### **3. Le informazioni ambientali, sociali e di governance richieste dalle grandi aziende alle imprese fornitrici**

Considerando il contenuto della rendicontazione di sostenibilità che le grandi imprese devono predisporre (riportato nel Box 2 del par. 4.1 del Cap. 2), e tenendo presente quelle che dipendono anche dalla catena del valore, ed in particolare dei fornitori, emerge che questi ultimi devono contribuire con le proprie informazioni ai seguenti punti della rendicontazione di sostenibilità:

- 1) una descrizione, ex art. 19-bis, par. 2, let. f), dei seguenti elementi:
  - i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore (ossia derivanti dall'attività dei fornitori), compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di forniture, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi comunitari, che impongono alle imprese di attuare una procedura di *due diligence*;
- 2) una descrizione, ex art. 19-bis, par. 2, delle procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella rendicontazione di sostenibilità;
- 3) una descrizione, ex art. 19-bis, par. 3, del processo produttivo e dei prodotti (beni e servizi) dell'impresa, con indicazione dei fornitori di beni e servizi, e delle loro modalità produttive, con individuazione del relativo impatto ambientale, sociale, e di governance.

Dall'elenco sopra riportato non risultano con chiarezza i contenuti specifici delle informazioni che le microimprese e le Pmi fornitrici devono fornire alle grandi imprese, se non le seguenti categorie:

- a) le modalità di svolgimento dell'attività aziendale del fornitore;
- b) gli impatti negativi su ambiente, diritti sociali e comunità locale (governance) delle attività del fornitore;
- c) le modalità di individuazione e di monitoraggio di questi impatti da parte del fornitore;
- d) le modalità di raccolta, elaborazione, e comunicazione delle informazioni su questi impatti da parte del fornitore.

Pertanto, per quanto riguarda le informazioni specifiche che microimprese e Pmi devono fornire, è ragionevole ritenere che le grandi imprese, soprattutto nei primi anni, si limiteranno a richiedere ai loro fornitori le informazioni per la sostenibilità ambientale, sociale e di governance indicate nel Principio volontario Vsme dell'Efrag, destinato proprio alle Pmi, che è stato descritto nel par. 5 del Cap. 2.

Per comparare le informazioni indicate dal Principio Vsme proposto da Efrag (illustrate con un buon grado di dettaglio nel par. 5 del Cap. 2), con quelle richieste dalle banche (riportate nella tabella I, del par. 2, del Cap. 3), si propone la successiva tabella II, dove, nella prima colonna partendo da sinistra, si riportano le informazioni richieste dal Principio Vsme, nella seconda colonna il codice dell'informazione, come indicato nel Principio Vsme (es. B2, N1, BP5), e nella terza colonna il numero di banche (da 0 a 5) che richiedono la medesima informazione (fermo restando che, a parità di tema, vi possono essere delle differenze sul contenuto preciso delle informazioni richieste).

**Tabella II**  
**Le informazioni ESG indicate dal Principio Vsme**

Informazioni richieste dal VSME	Codice	N. banche richiedenti l'informazione
Esistenza di iniziative per ridurre l'impatto ambientale e la salvaguarda dei diritti delle persone (lavoratori, residenti nel luogo in cui si trova l'impresa)	B2	5
Consumi di energia (con % da fonti fossili e rinnovabili)	B3	4
Emissioni di gas serra (calcolate con il GHG Protocol), dirette ed indirette (ossia prodotte dai fornitori di energia)	B3	4
Sostanze inquinanti emesse in aria, acqua e suolo, e relative quantità	B4	0
Impatto dell'attività sulla biodiversità e sugli ecosistemi	B5	2
Uso del suolo (impermeabilizzato, destinato a verde, dentro e fuori del sito aziendale)	B5	0
Consumo d'acqua	B6	3
Quantità di rifiuti (con % destinata al riciclo)	B7	4
Modalità di riciclo dei rifiuti (con % del materiale riciclato nei prodotti, e % del materiale riciclabile nei prodotti realizzati)	B7	4
Numero di dipendenti, di cui donne, e tipologia di contratto	B8	3
Numero di infortuni sul lavoro, e di conseguenti decessi	B9	5
% di dipendenti con contratto Ccnl	B10	1
Differenze salariali tra dipendenti uomini e donne	B10	0
Numero di ore di formazione annuali per dipendente	B10	4
Esistenza di una procedura per valutare l'impatto dell'attività aziendale sulla comunità locale	B11	2
Condanne e sanzioni per corruzione	B12	4
Tipologia di prodotti realizzati dall'impresa	NI	0
Mercati in cui opera l'impresa	NI	0
Tipologia di clienti, fornitori e canali commerciali	NI	0
Esistenza di strategia per la gestione delle questioni di sostenibilità	NI	3
Elenco delle questioni di sostenibilità rilevanti	N2	0
Gli effetti reali e potenziali delle questioni di sostenibilità su ambiente e persone, sulla situazione eco-fin-patrimoniale aziendale, e sulla sua strategia	N2	0



Informazioni richieste dal VSME	Codice	N. banche richiedenti l'informazione
Elenco di azioni per prevenire, o mitigare, o rimediare agli impatti negativi dell'attività aziendale (attivate e da attivare, e in tal caso quando, indicando gli ambiti di applicazione)	N3	3
Esistenza di politiche per gestire le questioni di sostenibilità rilevanti (obiettivi, ambiti di applicazione, stakeholders coinvolti, connessione a iniziative di terzi, monitoraggio dell'attuazione)	N3	3
Esistenza di azioni per l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas serra	N3	2
Esistenza di politiche per ridurre gli impatti negativi dell'attività aziendale sugli stakeholders	N3	2
Esistenza di sistemi di prevenzione della corruzione	N3	3
Categorie di stakeholders coinvolte nell'attività aziendale	N4	2
Descrizione della governance, anche in relazione alle responsabilità sulle questioni di governance	N5	2
Provenienza dei ricavi dai settori dell'armamento, del tabacco, dei combustibili fossili, dalle sostanze chimiche	BP1	0
% di donne negli organi di governance	BP2	4
Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra	BP3	5
Esistenza del piano per la mitigazione dei cambiamenti climatici	BP4	5
Valutazione degli effetti finanziari e dei rischi derivanti dal cambiamento climatico sull'impresa (valore e % di attivi sottoposti a rischio, % di attivi oggetto di azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, valore e % dei ricavi sottoposti a rischio, suddivisione del valore degli immobili per classi di efficienza energetica)	BP5	3
Produzione di rifiuti pericolosi	BP6	0
Coerenza delle politiche del lavoro aziendali con le regole internazionali	BP7	0
Esistenza del monitoraggio del rispetto delle regole del lavoro internazionali	BP8	0
Numero di violazioni delle regole del lavoro internazionali	BP9	3
% di lavoratori che hanno diritto a congedi per motivi familiari, e % di lavoratori che ne hanno effettivamente usufruito	BP10	0
Numero di apprendisti	BP11	0

Come si può vedere, alcune delle informazioni che le Pmi devono raccogliere ed elaborare, per attuare il Principio volontario Vsme, che sono 40 (alcune delle quali articolate in più elementi informativi), sono richieste anche dalle banche, e precisamente per 26 tipologie di informazione (mentre 14 non lo sono, per lo meno dai questionari delle banche considerate in questa Guida).

A questo punto non resta che capire come raccogliere ed elaborare queste informazioni, operazioni per le quali il Principio Vsme propone delle modalità, che saranno descritte sinteticamente nel prossimo paragrafo.

## **4. Le modalità di raccolta ed elaborazione delle principali informazioni richieste dalle grandi imprese, secondo il Principio Vsme proposto da Efrag**

### *4.1 Introduzione*

In questo paragrafo si riportano sinteticamente le istruzioni dell'Efrag per la raccolta e l'elaborazione di molte delle informazioni che vanno riportate nella rendicontazione di sostenibilità delle Pmi, redatta secondo il Principio volontario Vsme.

Queste istruzioni possono quindi essere utilizzate anche per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni richieste dalle grandi imprese alle microimprese e alle Pmi fornitrici, al fine di ottenere i dati per la stesura della rendicontazione di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) della grande impresa committente.

Ugualmente le informazioni ed i dati indicati nel Principio Vsme, e le relative modalità di raccolta ed elaborazione descritte nel Principio, possono essere utilmente impiegate per rispondere alle richieste informative degli istituti di credito.

E' il caso di precisare che la descrizione delle modalità di raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni in materia ambientale, sociale e di governance, riportata nel par. 3 del Cap. 3, non va vista in modo antagonista rispetto al contenuto di questo par. 4, bensì in termini complementari, sia perché il Principio Vsme è volontario, e quindi non presenta profili di obbligo normativo, sia perché esso è ancora allo stadio di bozza, e quindi non può essere considerato, al momento di mandare in stampa questo lavoro (inizio giugno 2024), come testo definitivo.

Precisato questo, nei prossimi sottoparagrafi si riporteranno i passaggi essenziali per raccogliere ed elaborare molte delle informazioni che il Principio Vsme richiede di predisporre (e tutte quelle per le quali vengono fornite istruzioni per la loro quantificazione o descrizione).

### *4.2 Le istruzioni per la quantificazione dei consumi di energia e di emissioni di gas serra*

Il consumo di energia, così come le emissioni di gas serra, sono informazioni previste dal punto B3 del Modulo base della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

Per quanto riguarda la stima del consumo di energia, il Principio Vsme indica le seguenti regole:

- 1) il consumo di energia va espresso in MWh (Megawattora), e a questo scopo, quando è espresso in unità di misura diverse, occorre effettuare dei calcoli per la conversione della quantità di energia in MWh;

- 2) il consumo di energia comprende l'energia elettrica acquistata dall'ente distributore (o produttore), il vapore ricevuto da un impianto industriale vicino, il gasolio acquistato presso le stazioni di servizio, ecc.;
- 3) nel consumo va inclusa l'energia autoprodotta, sia usando fonti rinnovabili (es. solare, eolica), sia altri combustibili per generare energia elettrica come gas naturale, carburanti derivanti dal petrolio, biomasse, che si intende consumata, se non è ceduta alla rete elettrica;
- 4) ovviamente non va sommata l'energia derivante da un combustibile, e l'energia elettrica prodotta con quel combustibile;
- 5) può essere sufficiente indicare il consumo articolato in 2 voci, ossia combustibili fossili ed energia elettrica, oppure energia elettrica acquistata e autoprodotta da fonti rinnovabili.

Sul fronte del calcolo delle emissioni di gas serra prodotte dall'impresa, il Principio Vsme propone le seguenti indicazioni:

- a) per la quantificazione bisogna fare riferimento alle regole del GHG Protocol (il principale principio di contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra, ma solo se si vuole seguire il Principio Vsme, poiché in caso contrario si può usare anche il sistema ISO 14064);
- b) vanno riportate sia le emissioni prodotte dall'impresa (Ambito o Scope 1), sia quelle prodotte dai propri fornitori di energia (Ambito o Scope 2), ma non necessariamente quelle prodotte dagli altri fornitori (Ambito o Scope 3);
- c) i dati delle emissioni vanno pertanto presentati usando come unità di misura la tonnellata di CO<sub>2</sub> equivalente (tCO<sub>2</sub>eq), e suddivisi per Ambito 1 e 2, con la relativa somma;
- d) le emissioni di Ambito 1 derivano tipicamente dalla combustione di carburanti (es. con caldaie, forni, veicoli), dal condizionamento dell'aria e dai processi industriali;
- e) per il calcolo delle emissioni di Ambito 1 bisogna usare la seguente formula (espressa in Inglese):

$$Emissions_{GHG,Fuel} = Activity Data_{Fuel} * EF_{GHG,Fuel} * GWP_{GHG}$$

dove:

*Emissions<sub>GHG,Fuel</sub>* = totale delle emissioni di CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O derivanti dalla combustione di uno specifico combustibile in tCO<sub>2</sub>eq,

*Activity Data<sub>Fuel</sub>* = quantità di carburante consumato in unità di energia, ma può essere espresso anche in volume (m<sup>3</sup> o l), o in massa (tonnellate o kg), ricavabile dalle fatture di acquisto, e/o dai registri di acquisto, e/o dai contatori, e può essere stimato anche con la formula

$$Volume * CalorificValue$$

*EF<sub>GHG,Fuel</sub>* = fattore di emissione (EF) di combustione specifico per il combustibile utilizzato, ovvero il contenuto energetico di una unità del combustibile, espresso in termini di contenuto di carbonio, che determina le quantità di emissioni di CO<sub>2</sub> per unità di carburante,

*GWP<sub>GHG</sub>* = potenziale di riscaldamento globale del gas a effetto serra (GWP - *Global Warming Potential*) emesso dalla combustione dello specifico combustibile (è 1 per la CO<sub>2</sub>).

In pratica le emissioni sono calcolate moltiplicando la quantità del combustibile usato dall'impresa per il suo contenuto di carbonio e per il suo potenziale in termini di emissioni, e bisogna tenere presente che questi dati sono indicati da tabelle relative ai vari prodotti energetici, redatte da organismi internazionali come l'IPCC.

Nella realtà, come già ricordato nel par. 3 del Cap. 3, la stima è effettuata da un software, generalmente creato e gestito da società specializzate, che richiedono all'impresa sostanzialmente 2 informazioni, ossia la tipologia di carburanti, e di fonti energetiche, e la quantità di carburanti consumata;

- f) per le Pmi le emissioni di CH<sub>4</sub> e N<sub>2</sub>O (che sono gas serra), essendo modeste, rientrano in genere nell'errore di misurazione della CO<sub>2</sub>, e possono essere quindi trascurate;
- g) per facilitare la comprensione delle modalità di calcolo delle emissioni in Ambito I, il Principio Vsme presenta un esempio, che si riporta integralmente qui di seguito nel Box 6;
- h) le emissioni di Ambito 2 derivano dalle apparecchiature che consumano energia elettrica (motori elettrici, luci, edifici, ecc.), calore (riscaldamento nei processi industriali, edifici, ecc.), vapore (processi industriali) e raffreddamento (processi industriali, edifici, ecc.);

### BOX 6

#### Esempio di quantificazione delle emissioni di gas serra di un'impresa in ambito I

L'impresa X brucia 4 olii combustibili in una caldaia industriale.

Per la sua contabilità finanziaria, tiene traccia dei suoi costi e, ai fini della contabilizzazione dei gas serra, tiene traccia dei volumi (m<sup>3</sup>) dei carburanti consumati, che si riflettono nelle sue ricevute di acquisto dei prodotti energetici.

In base alle ricevute, determina i volumi annuali di olio combustibile acquistati, e tiene traccia anche dell'inventario di olio combustibile nel primo giorno di calendario dell'anno.

Nel 2023 ha acquistato 100 m<sup>3</sup> di olio combustibile. In base ai suoi registri, il 1° gennaio 2023 aveva 2,5 m<sup>3</sup> nei suoi serbatoi e il 1° gennaio 2024 aveva 1 m<sup>3</sup>. Pertanto, l'impresa determina (attraverso l'acquisto e la misurazione dell'inventario) che nel 2023 ha consumato 101,5 m<sup>3</sup> (100 + 2,5 - 1) di olio combustibile (*Volume*).

Utilizzando l'elenco dei fattori di emissione dell'IPCC, stima che il suo fattore di emissione sia una miscela per metà gasolio e per metà olio residuo, pari a 75,75 tCO<sub>2</sub>/TJ eq (*EFGHG*), ed utilizzando le statistiche pubblicate sull'energia, determina che il potere calorifico netto del combustibile è pari a 0,03921 TJ/m<sup>3</sup> (*CalorificValue*). Dato che il GWP della CO<sub>2</sub> è pari a 1 (*GWPGHG*), le sue emissioni di CO<sub>2</sub> per questa specifica fonte Ambito I sono così calcolate:

$$101,5 \text{ m}^3 * 0,03921 \text{ TJ/m}^3 * 75,75 \text{ tCO}_2/\text{TJ} * 1 = 301,5 \text{ tCO}_2$$

- i) per il calcolo delle emissioni di Ambito 2 bisogna usare la seguente formula (espressa in Inglese):

$$EmissionsGHG = Activity Data * EF$$

dove:

*EmissionsGHG* = emissioni di gas serra derivanti dalla produzione di energia elettrica, calore, vapore o raffreddamento,

*Activity Data* = quantità di energia consumata in MWh, ricavabile dalle bollette, e/o dai registri di acquisto,

*EF* = fattore di emissione utilizzato per la produzione di energia indicato dal fornitore di energia elettrica o termica, che in questo caso include il potenziale di riscaldamento globale (ma si possono utilizzare anche i fattori medi di rete, stimati dal gestore del sistema elettrico o del sistema di trasmissione, come la *Europe Electricity Grid*);

- j) per facilitare la comprensione delle modalità di calcolo delle emissioni in Ambito 2, il Principio Vsme presenta un esempio, che si riporta integralmente qui di seguito nel Box 7;

### BOX 7

#### Esempio di quantificazione delle emissioni di gas serra di un'impresa in ambito 2

L'impresa Y occupa un edificio per uffici di 2000 m<sup>2</sup> a Parigi, dove paga l'energia elettrica consumata per il riscaldamento e il raffreddamento centralizzati, l'illuminazione, i computer e altre apparecchiature elettriche, come gli elettrodomestici.

Con le sue bollette, ha stimato che l'edificio ha consumato 282 MWh di energia elettrica nel 2022. Utilizzando il fattore di emissione fornito da nowtricity.com per la Francia nel 2022, l'impresa ha stimato che le emissioni di Ambito 2 per il consumo di energia elettrica dell'edificio sono le seguenti:

$$EmissionsGHG = 282\ 000 [kWh] * 73 [g\ CO_2eq/kWh] = 20,6\ tCO_2\ eq$$

*Activity Data*                      *EF*

#### 4.3 Le istruzioni per la quantificazione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo

L'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo tramite sostanze inquinanti prodotte dall'azienda è un'informazione prevista dal punto B4 del Modulo base della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

Il Principio Vsme specifica che queste informazioni devono essere raccolte per legge, e quindi essere già disponibili per l'impresa.

Questo obbligo di raccolta e comunicazione dei dati sulle sostanze inquinanti è infatti previsto dalla Direttiva Ue 2010/75 (IED - *Industrial Emissions Directive*), che prevede per le imprese con impianti industriali<sup>5</sup> la raccolta delle informazioni sulle sostanze inquinanti emesse, che vanno

<sup>5</sup> Caldaie con potenza nominale superiore a 50 MW, fonderie di metalli, lavorazioni di metalli non ferrosi, produzioni di calce, fabbricazioni di prodotti ceramici mediante cottura, produzioni di prodotti fitosanitari o biocidi, concia di pelli, macellazione di carni.

inserite nel Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR – *European Pollutant Release and Transfer Registers*).

Altre indicazioni del Principio Vsme per la quantificazione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo sono le seguenti:

- 1) le sostanze emesse dai vari siti dell'impresa vanno sommate;
- 2) per ciascuna sostanza inquinante va indicato il tipo di materiale e la quantità emessa nell'aria, nell'acqua e nel suolo in un'unità di massa adeguata (es. tonnellate o kg);
- 3) la comunicazione dei dati sulle sostanze inquinanti dovrebbe avvenire attraverso una tabella come quella riportata nel Box 8.

**BOX 8**  
**Esempio di tabella di comunicazione dei dati sulle**  
**sostanze inquinanti emesse dall'impresa**

Inquinante	Emissioni (kg)	Mezzo di rilascio
Inquinante 1 (es. Cadmio)	100	Acqua
Inquinante 2 (es. Mercurio)	12	Suolo
Inquinante 3 (es. Biossido di zolfo)	78	Aria
<b>Totale</b>	<b>190</b>	

*4.4 Le istruzioni per la stima dell'impatto sulla biodiversità e sull'uso del suolo*

La stima dell'impatto aziendale sulla biodiversità è un'informazione prevista dal punto B5 del Modulo base della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

Per trasmettere questa informazione, bisogna indicare quanto segue:

- 1) l'eventuale presenza di un sito dell'impresa all'interno, o in prossimità, di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità;
- 2) ai fini dell'individuazione delle aree sensibili sul piano della biodiversità, occorre verificare che le aree in cui sono presenti siti aziendali rientrino tra quelle definite come tali dalla normativa di protezione della natura a livello europeo o internazionale, ovvero le aree appartenenti alla rete Natura 2000 (di aree protette), i siti del patrimonio mondiale dell'Unesco, le principali aree di biodiversità KBA (*Key Biodiversity Areas*) dell'Iucn, le altre aree protette di cui all'allegato II, appendice D, del Regolamento Ue 2021/2139;
- 3) i dati sulla presenza di siti aziendali in aree sensibili sul piano della biodiversità vanno comunicati mediante una tabella come quella riportata nel Box 9.

Oltre che dai siti di queste organizzazioni che gestiscono le liste delle aree protette, Comuni, Province e Regioni dovrebbero essere in grado di specificare se le sedi aziendali, produttive, logistiche ed amministrative, si trovano in zone tutelate dal punto di vista ambientale.

### BOX 9

#### Esempio di tabella di comunicazione delle aree sensibili per la biodiversità in cui si trovano siti aziendali

<b>Elenco siti aziendali</b>	<b>Superficie area (ettari)</b>	<b>Area sensibile</b>	<b>Interno/Prossimità area sensibile</b>
Sito 1 (Trapani)	20	Bosco di Calatafimi	Prossimità
Sito 2 (Subiaco)	8	Alta Valle del Fiume Aniene	Interno
Sito 3 (Mantova)	15	Parco Oglio sud	Prossimità
<b>Totale</b>	<b>43</b>		

La stima dell'uso del suolo da parte dell'impresa è un'ulteriore informazione prevista dal punto B5 del Modulo base della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi. Per fornire questa informazione, è necessario seguire questi passaggi:

- 1) specificare la superficie del suolo utilizzato, espressa in metri quadri (m<sup>2</sup>) o ettari (ha);
- 2) articolare questa superficie in 4 voci:
  - a. l'uso totale del suolo,
  - b. la superficie totale impermeabilizzata,
  - c. la superficie totale orientata alla natura nel sito (es. con aree verdi),
  - d. la superficie totale orientata alla natura fuori dal sito (es. con siepi che delimitano il sito);
- 3) rappresentare questi dati secondo lo schema della tabella che compare nel Box 10.

### BOX 10

#### Esempio di tabella di comunicazione dell'uso del suolo da parte dell'impresa

<b>Tipo uso del suolo</b>	<b>Superficie area (ettari) anno precedente</b>	<b>Superficie area (ettari) anno attuale</b>	<b>Variazione %</b>
Superficie totale impermeabilizzata nei siti aziendali	23	22	-4,3%
Superficie orientata alla natura nei siti aziendali	8	9	+12,5%
Superficie orientata alla natura nei siti aziendali	4	6	+50%
<b>Uso del suolo</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>+5,7%</b>

#### 4.5 Le istruzioni per la quantificazione dei consumi di acqua

Il consumo di acqua è un'informazione prevista dal punto B6 del Modulo base della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

Per dare questa informazione, occorre tenere presente le seguenti specificazioni:

- 1) va indicato il prelievo idrico, che deve riferirsi alla quantità di acqua che un'impresa preleva all'interno del proprio sito da qualsiasi fonte durante l'anno di riferimento (es. dalla rete idrica pubblica, come risultante nelle bollette, da pozzi, fiumi, laghi, ma l'acqua piovana raccolta dall'impresa non è considerata un prelievo idrico);
- 2) va indicato pure lo scarico di acqua, che si intende la quantità di acqua trasferita direttamente ai corpi idrici riceventi, come laghi, fiumi, rete fognaria pubblica, o destinata ad altre imprese per l'utilizzo a cascata dell'acqua;
- 3) in caso di raccolta dell'acqua piovana, va chiarito se essa viene utilizzata in sostituzione dell'acqua prelevata dalla rete idrica;
- 4) va indicato anche il consumo idrico, che è la quantità di acqua prelevata all'interno dei confini dell'impresa, che non viene scaricata (es. acqua evaporata, acqua incorporata nei prodotti, acqua per l'irrigazione, e l'acqua piovana raccolta può essere considerata nel calcolo del consumo di acqua);
- 5) pertanto, il consumo idrico va calcolato con la seguente formula:  

$$\text{Consumo idrico} = \text{Prelievo idrico} + \text{Raccolta acqua piovana} - \text{Scarico di acqua}$$
- 6) ne consegue che per le imprese che si limitano a prelevare l'acqua dalla rete idrica pubblica e a scaricarla in fognatura, il consumo di acqua sarà prossimo allo zero;
- 7) vanno dichiarati separatamente i dati di prelievo, scarico e consumo che hanno avuto luogo in aree ad elevato stress idrico, il cui elenco è rintracciabile su internet cercando il WRI's *Aqueduct Water Risk Atlas*;
- 8) i dati sul consumo idrico dell'impresa (che ha luogo nei siti aziendali) vanno comunicati mediante una tabella come quella riportata nel Box 11.

## BOX 11

### Esempio di tabella di comunicazione dei consumi idrici dell'impresa

<b>Elenco siti aziendali</b>	<b>Prelievo idrico (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Scarico d'acqua (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Acqua piovana raccolta (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Consumo idrico (m<sup>3</sup>)</b>
Sito 1	250	200	-	50
Sito 2 (in area a stress idrico)	115	110	10*	15
Sito 3	150	130	-	20
<b>Totale</b>	<b>515</b>	<b>440</b>	<b>10</b>	<b>85</b>
<i>di cui in aree a stress idrico</i>	<i>115</i>	<i>110</i>	<i>10</i>	<i>15</i>

\* utilizzata per fabbisogno idrico dell'impresa

#### 4.6 Le istruzioni per la quantificazione dei rifiuti e del loro riciclo

La quantificazione dei rifiuti e del loro riciclo costituiscono delle informazioni (che nel Principio Vsme vengono definite "Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti") previste dal punto B7 del Modulo base della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.



Per elaborare i 4 dati relativi a questo tema, richiesti dal Principio Vsme, si devono tenere presenti le indicazioni che seguono:

- 1) percentuale di contenuto riciclato nei prodotti e negli imballaggi: per il calcolo di questa percentuale va indicato, al numeratore, il peso totale dei materiali riciclati utilizzati nei prodotti e negli imballaggi realizzati dall'impresa nel corso dell'anno, e al denominatore, il peso totale dei materiali nei prodotti e negli imballaggi realizzati dall'impresa nel corso dell'anno;
- 2) percentuale di contenuto riciclabile nei prodotti e negli imballaggi: per il calcolo di questa percentuale occorre riportare, al numeratore, il peso totale dei materiali riciclabili nei prodotti e negli imballaggi realizzati dall'impresa nel corso dell'anno, e al denominatore, il peso totale dei materiali nei prodotti e negli imballaggi realizzati dall'impresa nel corso dell'anno;
- 3) produzione totale di rifiuti: le quantità vanno riferite a ciascuna tipologia di rifiuto, il cui elenco si trova nel Catalogo europeo dei rifiuti (approvato dalla Decisione Ue del 3/5/2000), specificando se la tipologia di rifiuti è pericolosa<sup>6</sup> o no (basando tale distinzione sulla Direttiva Ue 2008/98, e il Regolamento Ue 1357/2014)<sup>7</sup>, e vanno espresse in unità di peso (es. tonnellate);
- 4) produzione di rifiuti destinati al riciclo o il riutilizzo: si applicano le stesse regole del punto precedente.

Occorre presentare questi ultimi 2 dati con una tabella come quella riportata nel Box 12.

## BOX 12

### Esempio di tabella di comunicazione dei rifiuti prodotti dall'impresa

<b>Tipo di rifiuto</b>	<b>Peso totale rifiuto (ton)</b>	<b>Peso rifiuto destinato a riciclo (ton)</b>	<b>Peso rifiuto destinato a smaltimento trattamento (ton)</b>
<b>Rifiuti non pericolosi</b>			
Rifiuto non pericoloso 1 (es. Scarti di sabbia e argilla)	20	20	
Rifiuto non pericoloso 2 (Scarti di tessuti vegetali)	5	3	2
<b>Totale rifiuti non pericolosi</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>2</b>
<b>Rifiuti pericolosi</b>			
Rifiuto pericoloso 1 (es. Preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati)	0,13		0,13
Rifiuto pericoloso 2 (es. Acido cloridrico)	1,8	0,9	0,9
<b>Totale rifiuti pericolosi</b>	<b>1,93</b>	<b>0,9</b>	<b>1,03</b>
<b>Totale</b>	<b>26,93</b>	<b>23,9</b>	<b>3,03</b>

<sup>6</sup> Esempio di rifiuti pericolosi sono le batterie, gli olii usati, i pesticidi, le apparecchiature contenenti mercurio, le lampade fluorescenti.

<sup>7</sup> Un elenco dei rifiuti che segnala la distinzione tra pericolosi e non pericolosi è rintracciabile nel sito internet <https://www.serpac.it/approfondimenti/info-pratiche/rifiuti/elenco-codici-eer-rifiuti-pericolosi-e-non-pericolosi>.

Come precisato nel punto 9), del par. 3, del Cap. 3, può accadere che queste informazioni siano presenti nel registro dei rifiuti e nel MUD, ossia il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.

#### 4.7 Le istruzioni per le informazioni sui lavoratori

Le informazioni sui lavoratori sono previste dal punto B8 del Modulo base della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

Al fine di soddisfare le 3 tipologie di informazioni richieste del Principio Vsme per questo tema, è raccomandabile seguire le indicazioni qui di seguito riportate:

- 1) in caso di presenza di lavoratori a tempo parziale, bisogna riportare il loro numero come quota di un lavoratore a tempo pieno, come emerge dal seguente esempio: un dipendente che lavora 25 ore alla settimana per un'impresa, in cui la settimana lavorativa a tempo pieno è di 40 ore, va rappresentato come un 0,625 dipendente<sup>8</sup>;
- 2) suddivisione dei dipendenti per durata del contratto: bisogna quantificare i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e quelli con contratto a tempo determinato, la cui somma deve corrispondere al numero totale di dipendenti; per comunicare questa informazione il Principio Vsme propone la tabella che si trova nel Box 13;

#### BOX 13

##### Esempio di tabella sulla suddivisione dei dipendenti in funzione della durata del contratto di lavoro

<b>Tipo di contratto</b>	<b>Numero di dipendenti eq. a tempo pieno</b>
Contratto a tempo indeterminato	20
Contratto a tempo determinato	8
<b>Totale</b>	<b>28</b>

- 3) suddivisione dei dipendenti per genere: si richiede di suddividere i dipendenti in 3 generi, ossia uomo, donna, altro (o non segnalato)<sup>9</sup>, la cui somma deve corrispondere al numero totale di dipendenti; per la trasmissione di questo dato il Principio Vsme propone la tabella che si trova nel Box 14;

#### BOX 14

##### Esempio di tabella sulla suddivisione dei dipendenti in funzione del loro genere

<b>Genere del dipendente</b>	<b>Numero di dipendenti eq. a tempo pieno</b>
Uomo	17
Donna	11
Altro (o non segnalato)	
<b>Totale</b>	<b>28</b>

<sup>8</sup> Tale numero rappresenta la frazione ottenuta dalla seguente operazione: 25 : 40 ore.

<sup>9</sup> In alcuni Stati membri dell'Unione europea è possibile registrarsi legalmente come aventi un terzo genere, spesso neutro, che deve essere classificato come "altro".

- 4) suddivisione dei dipendenti in base al paese in cui lavorano: occorre articolare i dipendenti sulla base del paese in cui svolgono la loro attività lavorativa (ed in caso di presenza di lavoratori a tempo parziale, vanno quantificate le frazioni di unità equivalenti al tempo pieno), la cui somma deve corrispondere al numero totale di dipendenti; a questo riguardo il Principio Vsme propone la tabella che si trova nel Box 15.

**BOX 15**  
**Esempio di tabella sulla suddivisione dei dipendenti**  
**in funzione del paese in cui lavorano**

<b>Paese di svolgimento dell'attività lavorativa</b>	<b>Numero di dipendenti eq. a tempo pieno</b>
Paese 1 (es. Italia)	22
Paese 2 (es. Francia)	4
Paese 3 (es. Germania)	2
Paese 4	
<b>Totale</b>	<b>28</b>

*4.8 Le istruzioni per la quantificazione degli infortuni dei lavoratori*

Le informazioni sugli infortuni dei lavoratori sono previste dal punto B9 (Salute e sicurezza della Forza lavoro) del Modulo base della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

In questo caso bisogna fornire 2 tipologie di dati, da stimare secondo le seguenti regole:

- 1) tasso di infortuni sul lavoro: per calcolare questa percentuale occorre utilizzare questa formula:

$$(Numero\ infortuni\ sul\ lavoro / Numero\ totale\ di\ ore\ lavorate\ da\ tutti\ i\ dipendenti) \times 200.000$$

dove:

- a. i numeri si devono riferire all'anno;
- b. il risultato deve indicare il numero di infortuni ogni 100 lavoratori, e per questo il risultato viene moltiplicato per 200.000, che sono le ore lavorate ogni anno da 100 lavoratori a tempo pieno in un anno (lavorando ciascuno in media 2.000 ore l'anno);
- c. un esempio di quantificazione del tasso di infortuni sul lavoro è riportato nel Box 16;

**BOX 16**  
**Esempio di calcolo del tasso di infortuni sul lavoro**

L'impresa A ha registrato 3 infortuni sul lavoro nell'anno di riferimento. L'impresa A ha 40 dipendenti e un numero totale di 80.000 ore di lavoro espresso dai propri lavoratori (40 x 2.000) in un anno.

Il tasso di infortuni sul lavoro registrabili è:  $(3 / 80.000) \times 200.000 = 7,5$ .

- 2) numero di decessi dovuti a infortuni sul lavoro e a malattie professionali: per stimare questo dato il Principio Vsme suggerisce di tenere presenti queste considerazioni:
- a. gli infortuni e le malattie professionali derivano dall'esposizione a pericoli sul lavoro;
  - b. in caso di telelavoro, gli infortuni e le malattie sono legati al lavoro se l'infortunio o la malattia sono direttamente collegati allo svolgimento del lavoro, piuttosto che all'ambiente domestico;

- c. in caso di infortuni e malattie che si verificano durante gli spostamenti per lavoro, questi sono considerati correlati al lavoro, se il dipendente stava svolgendo attività lavorative nell'interesse del datore di lavoro al momento dell'infortunio o della malattia;
- d. gli infortuni che si verificano durante gli spostamenti, al di fuori della responsabilità dell'impresa (es. il tragitto da e per il lavoro), sono soggetti alla legislazione nazionale applicabile<sup>10</sup>;
- e. la malattia mentale è considerata correlata al lavoro, se è stata segnalata volontariamente dal lavoratore interessato, e se una valutazione di un professionista sanitario abilitato attesta che la malattia in questione è effettivamente correlata al lavoro;
- f. i problemi di salute derivanti dal fumo, dall'abuso di droghe e alcol, dall'inattività fisica, da diete non salutari, e da fattori psicosociali non legati al lavoro, non sono considerati correlati al lavoro;
- g. l'impresa può presentare separatamente i decessi dovuti a infortuni sul lavoro, e quelli dovuti a malattie professionali.

#### 4.9 Le istruzioni per la quantificazione e l'origine delle retribuzioni dei lavoratori

Le informazioni sulla quantificazione e sull'origine delle retribuzioni dei lavoratori sono previste dal punto B10 (Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione) del Modulo base della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

In questo caso bisogna fornire 5 tipologie di dati, per alcune delle quali il Principio Vsme fornisce le seguenti indicazioni:

- 1) rapporto tra livello di ingresso e salario minimo (informazione n. 2 del B10): le regole per stimare questo rapporto sono le seguenti:
  - a. non vanno considerate le remunerazioni di stagisti e apprendisti;
  - b. per "salario di ingresso" si intende il salario a tempo pieno della categoria occupazionale più bassa (esclusi tirocinanti ed apprendisti);
  - c. per "salario minimo" si intende il compenso minimo di lavoro per ora, o altra unità di tempo (es. mese), consentito dalla legge (in Italia dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative);
  - d. per calcolare il rapporto tra il salario di ingresso e il salario minimo, va utilizzata la formula seguente:  $Indice = \text{Salario di ingresso} / \text{Salario minimo}$
- 2) divario percentuale tra dipendenti di sesso femminile e maschile (informazione n. 3 del B10): al fine di stimare questo divario, si raccomanda di tenere presente quanto segue:

<sup>10</sup> In Italia l'incidente durante il tragitto casa-lavoro è considerato infortunio solo se si rispettano le seguenti condizioni:

- a) il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- b) il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici, oppure è raggiungibile, ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- c) i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- d) i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;
- e) la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione, o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi, ed è eccessivamente lunga.

- a. la finalità dell'indicatore è di valutare se non viene rispettato il principio della parità di genere, che prevede la parità di retribuzione a parità di lavoro;
  - b. il divario retributivo consiste nella differenza dei livelli retributivi medi tra dipendenti di sesso femminile e quelli di sesso maschile, e va espresso come percentuale del livello retributivo medio dei dipendenti uomini (ossia la percentuale della retribuzione media percepita dalle lavoratrici rispetto a quella percepita dagli uomini);
  - c. al fine della stima del divario vanno considerati tutti i dipendenti;
  - d. al fine del calcolo della retribuzione lorda bisogna includere tutti i seguenti elementi:
    - stipendio base, che è la somma di compensi in denaro garantiti, di breve periodo e non variabili;
    - benefici in denaro, rappresentati dalle indennità in denaro, dai bonus, dalle commissioni, dalla partecipazione agli utili in denaro, e da altre forme di pagamenti variabili in denaro;
    - benefici in natura come autovetture, assicurazione sanitaria privata, assicurazione sulla vita e programmi per il benessere;
    - retribuzione diretta, che è la somma dei benefici in denaro, dei benefici in natura, e del valore totale di tutti gli incentivi annuali;
  - e. la retribuzione lorda oraria media è la retribuzione lorda annuale divisa per le ore medie lavorate l'anno;
  - f. vanno quantificate separatamente le medie della retribuzione lorda dei lavoratori e delle lavoratrici;
  - g. il calcolo del divario va effettuato secondo la seguente formula:  
*(Retribuzione lorda oraria media per i dipendenti di sesso maschile - Retribuzione lorda oraria media per i dipendenti di sesso femminile) / Retribuzione lorda oraria media per i dipendenti di sesso maschile*
  - h. il risultato va poi moltiplicato per 100;
  - i. un esempio di quantificazione del divario percentuale tra dipendenti di sesso femminile e maschile è riportato nel Box 17;
- 3) copertura della contrattazione collettiva (informazione n. 4 del B10): al fine di definire questa informazione, il Principio Vsme evidenzia le seguenti regole:
- a. i dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro sono quelli a cui l'impresa è obbligata ad applicare il contratto;
  - b. non rileva la percentuale di dipendenti rappresentati da sindacati (o appartenenti ad esso);
  - c. la percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro viene calcolata utilizzando la seguente formula:  
*(Numero di dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro / Numero di dipendenti) x 100*

## BOX 17

### Esempio di calcolo del divario percentuale di retribuzione tra dipendenti di sesso femminile e maschile

L'impresa B ha in totale 10 dipendenti maschi e 5 dipendenti femmine. La paga oraria lorda dei dipendenti di sesso maschile è di 15 euro, e quella delle donne di 13 euro.

Il livello medio di retribuzione annua lorda dei dipendenti di sesso maschile è dato dalla somma di tutte le loro retribuzioni lorde (300.000 euro l'anno), divisa per il numero totale di dipendenti di sesso maschile (10).

Per calcolare la retribuzione lorda oraria si divide l'importo lordo medio annuo dei dipendenti uomini (300.000: 10 = 30.000 euro) per il numero medio di ore lavorate l'anno (2.000 ore), per cui si ha la seguente situazione:

$$30.000 \text{ euro} / 2.000 \text{ ore} = 15 \text{ euro}$$

Con la stessa procedura si calcola il livello medio di retribuzione lorda oraria dei dipendenti di sesso femminile, che è dato dalla somma di tutte le retribuzioni lorde (130.000 euro) divisa per il numero totale di dipendenti di sesso femminile (5), ossia 26.000 euro lordi l'anno.

Dividendo questo importo per il numero medio di ore lavorate l'anno (2.000), si ottiene 13 euro lorde l'ora.

A questo punto si può utilizzare la formula indicata in precedenza per calcolare la percentuale di divario retributivo tra dipendenti di sesso maschile e femminile, che porta al seguente risultato:

$$(15 - 13 / 15) \times 100 = 13.3\%$$

#### 4.10 Le istruzioni per la quantificazione delle condanne e delle sanzioni per la corruzione

Le informazioni sulla quantificazione delle condanne e delle sanzioni per la corruzione sono previste dal punto B12 del Modulo base della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

In questo caso bisogna fornire 2 tipologie di dati, per le quali il Principio Vsme presenta le seguenti regole:

- 1) vanno considerati sia i casi in cui dipendenti dell'impresa sono corrotti (corruzione passiva), sia quelli in cui i dipendenti dell'impresa corrompono un soggetto terzo, come un funzionario pubblico responsabile di una gara di appalto (corruzione attiva);
- 2) il numero totale di condanne va riferito sia al dato storico, sia a quello dell'anno di riferimento, e bisogna considerare qualsiasi sentenza di un Tribunale penale nei confronti di un individuo dell'impresa, o dell'impresa stessa, in relazione a un reato penale connesso alla corruzione attiva e passiva;
- 3) l'importo delle sanzioni va riferito sia al dato storico, sia a quello dell'anno di riferimento, e occorre considerare tutte le sanzioni pecuniarie obbligatorie derivanti da violazioni delle leggi sull'anti-corruzione attiva e passiva, imposte da un Tribunale, o da un'autorità governativa, che vengono versate all'erario pubblico.

#### 4.11 Le istruzioni per la quantificazione della percentuale dei ricavi da attività poco sostenibili

Le informazioni sulla quantificazione dei ricavi da attività poco sostenibili sono previste dal punto BP1 (Ricavi in alcuni settori) del Modulo Partner commerciali della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

Le informazioni sui ricavi (annuali) provenienti da attività poco sostenibili vanno comunicate solo quando l'impresa opera nei seguenti settori, elencati dal Principio Vsme:

- 1) produzione di armi controverse<sup>11</sup> come mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche;
- 2) coltivazione e produzione di tabacco;
- 3) esplorazione, estrazione, produzione, lavorazione, stoccaggio, raffinazione, trasporto, distribuzione, commercio di combustibili fossili (carbone, petrolio, gas);
- 4) produzione di sostanze chimiche utilizzate nella fabbricazione di pesticidi e altri prodotti agrochimici, ai sensi del Regolamento Ue 1893/2006 (si fa riferimento alle attività elencate nella divisione 20.2 dell'allegato I).

#### 4.12 Le istruzioni per la quantificazione della percentuale di donne negli organi di governance

Le informazioni sulla quantificazione della percentuale delle donne negli organi di governance dell'impresa, finalizzata al calcolo dell'indice di diversità di genere, sono previste dal punto BP2 (Responsabilità in materia di sostenibilità) del Modulo Partner commerciali della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

Per pervenire ad un valore dell'indice di diversità di genere, bisogna tenere presenti le seguenti indicazioni del Principio Vsme:

- 1) per "organo di governance" si intende la massima autorità decisionale di un'impresa (es. nelle società di capitali in Italia è il Cda, ovvero il Consiglio di amministrazione);
- 2) l'indice di diversità di genere dell'organo di governance va calcolato come rapporto (medio, se varia nell'anno di riferimento) tra membri del consiglio di amministrazione di sesso femminile e maschile;
- 3) la formula da usare è la seguente:

$$\text{Indice di diversità di genere} = \text{Numero di membri donne} / \text{Numero di membri uomini}$$

- 4) un esempio di calcolo dell'indice di diversità di genere è riportato nel Box 18.

### **BOX 18** **Esempio di calcolo dell'indice di diversità di genere**

L'impresa C ha un Cda composto da 6 membri, tra cui 2 donne.

$$\text{L'indice di diversità di genere è: } 2 / 6 = 0,33$$

<sup>11</sup> Si tratta di armi proibite dal diritto internazionale a causa dei danni indiscriminati che possono causare alle persone, compresi gravi danni fisici, e la morte durante o dopo la fine dei conflitti militari.

#### 4.13 Le istruzioni per la quantificazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra

Le informazioni sulla quantificazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra sono previste dal punto BP3 del Modulo Partner commerciali della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

Per rispondere a questa richiesta di informazione, è necessario prendere in considerazione gli spunti offerti dal Principio Vsme, qui di seguito richiamati:

- 1) l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dell'impresa va visto come un impegno a ridurre tali emissioni in futuro rispetto a quelle misurate durante l'anno di riferimento;
- 2) la riduzione delle emissioni può essere ottenuta in vari modi, come l'elettificazione, l'energia elettrica rinnovabile, lo sviluppo di prodotti sostenibili, ecc.;
- 3) le emissioni evitate non contano come riduzione delle emissioni;
- 4) gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra devono riguardare sia l'Ambito 1 (ossia quelle prodotte direttamente dall'azienda), sia l'Ambito 2 (ovvero quelle prodotte dai fornitori di energia);
- 5) l'anno di riferimento dovrebbe essere un anno recente, per il quale si ha la misurazione delle emissioni;
- 6) l'anno obiettivo è un anno futuro (tra 1 e 3 anni dall'anno di riferimento) nel quale l'impresa conta di raggiungere una certa quantità, assoluta o percentuale, di riduzione delle emissioni di gas serra;
- 7) possono essere inclusi anche obiettivi a più lungo termine (es. tra 20 o 30 anni, o entro il 2030, il 2040 o il 2050);
- 8) l'anno di riferimento e l'anno obiettivo per la riduzione delle emissioni di gas serra dovrebbero essere aggiornati ogni 5 anni;
- 9) ai fini della fissazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni, si dovrebbero considerare gli obiettivi del settore produttivo di appartenenza.

#### 4.14 Le istruzioni per il piano per la mitigazione dei cambiamenti climatici

Le informazioni sul piano per la mitigazione dei cambiamenti climatici sono previste dal punto BP4 del Modulo Partner commerciali della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

Per soddisfare questo requisito, bisogna seguire queste indicazioni del Principio Vsme:

- 1) un piano di transizione climatica è un insieme di azioni, presenti e future, volte ad allineare il modello di business aziendale, la strategia e le operazioni dell'impresa con l'obiettivo globale di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C;
- 2) bisogna quindi ridurre le emissioni dei gas serra compatibilmente con questo obiettivo;
- 3) conseguentemente occorre indicare i mezzi con cui l'impresa si muoverà verso un'economia a basse emissioni di carbonio, tenendo traccia dei progressi compiuti;
- 4) i percorsi per mitigare i cambiamenti climatici attraverso le loro azioni devono essere credibili, ossia fattibili, e quindi dovrebbero:



- a. identificare responsabilità e ruoli chiari;
- b. integrarsi nella strategia aziendale e nella pianificazione finanziaria dell'impresa;
- c. includere informazioni sulle leve e sui percorsi di decarbonizzazione, nonché indicatori quantificabili, che possano essere monitorati in un arco di tempo predefinito;
- d. consentire la revisione e l'aggiornamento periodici, dopo aver consultato i portatori di interessi, se opportuno;
- e. coprire la totalità delle operazioni aziendali, e nella misura più ampia possibile, la catena del valore, oppure fornire una spiegazione di eventuali limitazioni nel perseguire questo obiettivo.

#### 4.15 Le istruzioni per l'individuazione dei rischi da cambiamenti climatici

Le informazioni sull'individuazione dei rischi da cambiamenti climatici sono previste dal punto BP5 del Modulo Partner commerciali della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

A questo riguardo, per fornire correttamente queste informazioni, occorre ricordare che:

- 1) i rischi (cd. fisici) legati al clima derivano dagli effetti che i cambiamenti climatici hanno sull'impresa, e questi possono essere classificati in rischi acuti, che derivano da eventi particolari (es. siccità, inondazioni, precipitazioni estreme, incendi), e rischi cronici, che derivano da cambiamenti climatici a lungo periodo (es. innalzamento delle temperature medie);
- 2) i rischi dipendono dai pericoli legati al clima, dall'esposizione dei beni e delle attività dell'impresa a tali pericoli, e della sensibilità dell'impresa a tali pericoli<sup>12</sup>;
- 3) i rischi legati al clima possono essere identificati e modellati, utilizzando scenari climatici che considerano traiettorie di emissioni diverse (es. l'IPCC SSP5-8.5).

#### 4.16 Le istruzioni per la quantificazione dell'indice di rifiuti radioattivi

Le informazioni sulla quantificazione dell'indice di rifiuti radioattivi sono previste dal punto BP6 (Indice rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi) del Modulo Partner commerciali della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

Per rispondere a questa esigenza conoscitiva, il Principio Vsme consiglia di tenere a mente le seguenti raccomandazioni:

- 1) le scorie nucleari possono essere presenti in diversi prodotti, ovvero dai rilevatori di fumo ai fanghi, dai materiali radioattivi presenti in natura alle apparecchiature speciali utilizzate nell'industria, nelle strutture di ricerca e nella sanità, nonché in altri oggetti;
- 2) l'impresa può indicare i rifiuti radioattivi prodotti in termini di percentuale della quantità totale di rifiuti pericolosi prodotti dall'azienda;
- 3) l'indice di rifiuti radioattivi può essere calcolato con la seguente formula:

$$\text{Indice di rifiuti radioattivi} = (\text{Rifiuti radioattivi in ton} / \text{Rifiuti pericolosi in ton}) \times 100$$

<sup>12</sup> Esempi di rischi legati al clima sono le ondate di calore, l'aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi, l'innalzamento del livello del mare, le inondazioni dai laghi glaciali, e il cambiamento dei modelli di precipitazione e di venti.

#### *4.17 Le istruzioni per la verifica del rispetto delle regole internazionali in materia dei diritti umani*

Le informazioni sulla verifica del rispetto delle regole internazionali in materia dei diritti umani sono previste dal punto BP7 (Allineamento con gli strumenti riconosciuti a livello internazionale) del Modulo Partner commerciali della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

Queste informazioni sono finalizzate a verificare il rispetto dei diritti umani da parte dell'impresa, e a questo scopo, nel rispondere, l'azienda deve sapere che:

- 1) va spiegato come l'impresa gestisce gli impatti negativi, effettivi e potenziali, sui diritti umani delle persone;
- 2) più precisamente, va dichiarato se l'impresa attua politiche che la impegnano a rispettare i diritti umani, compresi i diritti del lavoro, come definiti dai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, dalla Dichiarazione dell'Ilo sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, e dalle Linee guida dell'Ocse per le imprese multinazionali;
- 3) tale attuazione può assumere diverse forme, tra le quali la formazione specifica sui diritti umani per i dipendenti, la mappatura delle catene di fornitura al fine di identificare in modo proattivo le questioni relative al lavoro minorile o al lavoro forzato, in particolare nei contesti a più alto rischio (come nei Pvs);
- 4) per quanto riguarda i diritti umani sul posto di lavoro, essi comprendono:
  - a. il diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre;
  - b. il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva;
  - c. l'eliminazione della discriminazione, compreso il diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di pari valore;
  - d. l'eliminazione del lavoro minorile e del lavoro forzato;
- 5) pertanto, l'impresa deve assicurare che al suo interno siano noti gli strumenti internazionali relativi ai diritti umani, come i trattati, le convenzioni, i principi e le linee guida delle istituzioni internazionali, che devono costituire il terreno di riferimento comune su cui l'impresa deve sviluppare le sue politiche relative ai diritti umani;
- 6) queste politiche possono prevedere la comunicazione ai *stakeholders*, interni ed esterni, che l'impresa sta adottando misure per integrare i diritti umani nelle sue operazioni aziendali, e nelle sue relazioni commerciali con fornitori e clienti.

#### *4.18 Le istruzioni per il monitoraggio del rispetto delle regole internazionali in materia lavoristica e la gestione delle violazioni*

Le informazioni sul monitoraggio del rispetto delle regole internazionali in materia lavoristica e la gestione delle violazioni sono previste dal punto BP8 (Processi per monitorare la conformità e meccanismi per affrontare le violazioni) e dal punto BP9 (Violazione delle linee guida dell'Ocse da parte delle imprese multinazionali o dei Principi guida delle Nazioni Unite) del Modulo Partner commerciali della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

Relativamente a queste informazioni, il Principio Vsme precisa che:

- 1) l'impresa deve disporre di processi per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto di come l'impresa affronta i suoi impatti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani;
- 2) l'impresa deve attivare meccanismi di segnalazione delle violazioni dei diritti umani, come la predisposizione di canali per presentare reclami o denunce, attraverso le quali i dipendenti possono sollevare dubbi relativi al rispetto dei diritti umani, compresi i diritti del lavoro;
- 3) l'impresa deve indicare se ci sono state violazioni dei diritti umani durante l'anno di riferimento, ossia violazioni dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, della Dichiarazione dell'Ilo sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, e delle Linee guida dell'Ocse per le imprese multinazionali.

#### *4.19 Le istruzioni per la verifica dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata dei lavoratori*

Le informazioni sulla verifica dell'equilibrio tra vita professionale e privata dei lavoratori sono previste dal punto BP10 del Modulo Partner commerciali della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

Per quanto concerne queste informazioni, il Principio Vsme presenta le seguenti linee guida:

- 1) l'impresa deve indicare separatamente la percentuale di dipendenti che:
  - a. può usufruire del congedo per motivi familiari nell'anno di riferimento, con una ripartizione per genere;
  - b. hanno effettivamente utilizzato il congedo per motivi familiari nell'anno di riferimento, con una ripartizione per genere;
- 2) i dipendenti possono essere contati per numero di persone, o equivalenti a tempo pieno (per il calcolo dei lavoratori a tempo parziale, vedi il par. 4.7);
- 3) il congedo per motivi familiari comprende il congedo di maternità, il congedo di paternità, il congedo di adozione, il congedo parentale, il congedo per persone a carico, e il congedo per i prestatori di assistenza, e altri congedi simili stabiliti dalle leggi nazionali.

#### *4.20 Le istruzioni per il numero di apprendisti*

Le informazioni sul numero di apprendisti sono previste dal punto BP11 del Modulo Partner commerciali della rendicontazione di sostenibilità ESG per le Pmi.

Per queste informazioni si prevede solo che:

- 1) l'impresa deve indicare il numero di apprendisti presenti nell'anno di riferimento, sulla base delle definizioni e dei regimi nazionali di apprendisti applicabili;
- 2) il numero di apprendisti si riferisce al numero di apprendisti che lavorano nell'impresa durante l'anno di riferimento, con la conseguenza che, se l'impresa termina l'anno a dicembre, per esempio, con un apprendista, che inizia il suo contratto nell'anno x1, e lo termina nell'anno x2, dovrebbe essere incluso in questa informativa sia nell'anno x1, sia nell'anno x2.

## Capitolo 5

### La riorganizzazione dell'impresa per la nuova disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità ambientale, sociale e di governance

#### ***1. Sintesi delle indicazioni del documento del Cndcec “Sostenibilità, governance e finanza dell'impresa impatto degli ESG con particolare riferimento alle Pmi”***

##### *1.1 Introduzione*

Sul complesso tema della rendicontazione di sostenibilità non poteva non intervenire il Cndcec, ossia il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Infatti, con un documento di 174 pagine, dal titolo “Sostenibilità, governance e finanza dell'impresa - Impatto degli ESG con particolare riferimento alle Pmi”, pubblicato l'8 marzo 2024, i commercialisti si sono posti l'obiettivo di “evidenziare e approfondire la relazione e il movimento bidirezionale tra i *sustainability issues* e la governance delle aziende – nella loro dimensione concettuale e funzionale – nell'ottica di ripensare e migliorare gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (OAC) e potenziare così le connessioni dell'organizzazione con gli *stakeholders* e soprattutto col sistema bancario e creditizio”.

Il documento interviene su molti temi, tra cui il richiamo dei principali documenti relativi ai temi ESG, e la sintesi delle principali norme in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Rinviando a questo documento per una visione completa delle tematiche affrontate dai commercialisti, qui di seguito si propone solo una breve sintesi delle considerazioni contenute nel documento dei commercialisti, selezionate in base alla loro connessione con le questioni affrontate in questa Guida.

##### *1.2 Le considerazioni in materia di informazioni sulla sostenibilità delle imprese dirette alle banche*

Nel documento del Cndcec si evidenzia il rischio che imprese, pur virtuose, anche sul fronte ambientale, si trovino in difficoltà per l'incapacità di generare le informazioni richieste dalle banche, ai fini dell'erogazione del prestito.

Per contenere questo rischio i commercialisti propongono di incentivare e accelerare le iniziative per la standardizzazione delle richieste di dati da parte di banche e investitori, e la creazione di database pubblici finalizzati alla raccolta e alla disseminazione di informazioni ESG delle imprese.

##### *1.3 Le considerazioni in materia di finanza sostenibile*

Il documento del Cndcec richiama le diverse forme di finanziamento sostenibile:

- 1) *Green bonds*: sono obbligazioni il cui importo va a finanziare progetti che presentano benefici ambientali e/o climatici (cd. progetti verdi);
- 2) *Social bonds*: sono obbligazioni i cui proventi sono destinati a progetti nuovi che promuovono diritti sociali;

- 3) *Sustainability-linked bonds (SLB)*: sono strumenti di debito basati sul raggiungimento di obiettivi di sostenibilità definiti a livello di impresa, reso possibile dalle risorse raccolte con questi titoli;
- 4) *Transition bonds*: sono strumenti di debito le cui risorse sono utilizzate per finanziare progetti collegati alla transizione ecologica dell'emittente dello strumento (tipicamente una società quotata).

#### *1.4 Le considerazioni in materia di impatto del cambiamento climatico sui risultati dell'impresa*

Il rischio derivante dal cambiamento climatico, e la potenziale pervasività dei suoi impatti diretti e indiretti sulla performance aziendale, possono rappresentare, secondo i commercialisti, un elemento di incertezza, anche significativa, riguardo alle prospettive future di un'impresa.

Pertanto, questi rischi devono essere considerati nella valutazione attuale e prospettica dell'azienda, ai fini della redazione dei vari documenti che compongono il bilancio, anche a livello di singole poste contabili.

Per esempio, i costi di produzione potrebbero aumentare per effetto della scelta di utilizzare fattori produttivi più sostenibili, e perciò più costosi, ma potrebbe anche succedere che misure fiscali potrebbero rendere più costoso un processo produttivo ad elevato impatto ambientale, o con elevate emissioni di gas serra. Per esempio, potrebbe essere introdotta una tassazione tesa a penalizzare la mancata riduzione delle emissioni di gas serra.

Anche le entrate potrebbero diminuire per effetto di un calo della domanda per prodotti ad alto impatto ambientale, oppure, al contrario, aumentare proprio perché l'impresa si è rivolta, in termini di prodotti e di processo produttivo, verso una direzione più eco-compatibile, ovviamente, resa nota con un'opportuna campagna di comunicazione.

Il documento del Cndcec ripropone in questo ambito una tabella pubblicata dalla Bce nella sua Guida sui rischi climatici (vedi il par. 3.3 del Cap. 2), che è effettivamente pertinente su questo tema, per cui la si riporta nella tabella III.

**Tabella III**  
**I vari rischi climatici e ambientali per le imprese secondo la Bce**

**Tavola 1**

**Esempi di fattori di rischio climatici e ambientali**

Rischi interessati	Fisici		Di transizione	
	Climatici	Ambientali	Climatici	Ambientali
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventi meteorologici estremi</li> <li>• Condizioni meteorologiche croniche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stress idrico</li> <li>• Scarsità di risorse</li> <li>• Perdita di biodiversità</li> <li>• Inquinamento</li> <li>• Altro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politiche e regolamentazione</li> <li>• Tecnologia</li> <li>• Fiducia dei mercati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politiche e regolamentazione</li> <li>• Tecnologia</li> <li>• Fiducia dei mercati</li> </ul>
<b>Rischi di credito</b>	Le stime della probabilità di default (PD) e della perdita in caso di default (loss given default, LGD) delle esposizioni verso settori o aree geografiche vulnerabili ai rischi fisici possono risentire, ad esempio, delle minori valutazioni delle garanzie reali nei portafogli immobiliari per effetto di un rischio di inondazioni più elevato.		Gli standard di efficienza energetica potrebbero determinare notevoli costi di adeguamento e minore redditività, con la possibile conseguenza di una maggiore PD e della riduzione dei valori delle garanzie reali.	
<b>Rischi di mercato</b>	Gravi eventi fisici potrebbero determinare variazioni delle aspettative dei mercati e tradursi in un'improvvisa rivalutazione del rischio, maggiori volatilità e perdite per i valori delle attività in alcuni mercati.		I fattori di rischio di transizione potrebbero generare l'improvvisa ridefinizione del prezzo di titoli e derivati, ad esempio per i prodotti connessi ai settori interessati da attività non recuperabili.	
<b>Rischi operativi</b>	L'operatività della banca potrebbe subire interruzioni a causa di danni materiali a immobili, filiali e centri di elaborazione dati a seguito di eventi meteorologici estremi.		L'evoluzione della sensibilità dei consumatori riguardo ai temi climatici può indurre rischi reputazionali e di responsabilità legale per la banca a causa di scandali provocati dal finanziamento di attività controverse dal punto di vista ambientale.	
<b>Altre tipologie di rischio (liquidità, modello imprenditoriale)</b>	L'impatto sul rischio di liquidità può concretizzarsi nel caso in cui la clientela ritiri fondi dai propri conti per finanziare la riparazione dei danni.		I fattori di rischio di transizione possono influire sulla sostenibilità economica di alcuni rami di attività e provocare un rischio strategico per determinati modelli imprenditoriali in mancanza della necessaria opera di adeguamento o diversificazione. L'improvvisa ridefinizione del prezzo dei titoli, causata ad esempio da attività non recuperabili, potrebbe ridurre il valore delle attività liquide di qualità elevata della banca, influenzando negativamente sulle riserve di liquidità.	

Fonte: BCE.

*1.5 Le considerazioni sui settori economici coinvolti nella transizione ecologica*

Un altro interessante contributo del documento dei commercialisti riguarda la quantificazione del numero dei settori economici indicati dal Reg. Ue 2020/852 (Tassonomia), che possono contribuire ad almeno 1 dei 6 obiettivi di tutela ambientale indicati dallo stesso regolamento comunitario (vedi il par. 2.1 del Cap. 2).

L'analisi dei commercialisti ha portato all'elaborazione della seguente tabella, che si riporta qui sotto (tabella IV).

**Tabella IV**  
**Il numero di settori economici che possono consentire  
il raggiungimento degli obiettivi ambientali**

Settore attività	Obiettivo Mitigazione (n° attività)	Adattamento (n° attività)	Risorse marine	Economia circolare	Inquinamento	Biodiversità ed ecosistemi
Silvicoltura	4	4	-	-	-	-
Attività di protezione e ripristino ambientale	1	1	-	-	-	1
Attività manifatturiere	21	17	1	2	2	-
Energia	31	31	-	-	-	-
Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione	12	13	3	7	4	-
Trasporti	20	17	-	-	-	-
Edilizia e attività immobiliari	7	7	-	5	-	-
Informazione e comunicazione	2	4	1	1	-	-
Attività professionali, scientifiche e tecniche	3	3	-	-	-	-
Attività finanziarie e assicurative	-	2	-	-	-	-
Istruzione	-	1	-	-	-	-
Sanità e assistenza sociale	-	1	-	-	-	-
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento	-	3	-	-	-	-
Gestione del rischio di catastrofi		2	1			
Servizi				6		
Attività di alloggio					1	1
<b>Totale attività</b>	<b>101</b>	<b>106</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

Fonte: *Sostenibilità, governance e finanza dell'impresa del Cndcec*

L'appartenenza ad uno dei settori indicati dal Regolamento Ue sulla Tassonomia ha rilevanza, perché può incidere nella valutazione delle imprese ai fini dei finanziamenti, degli investimenti, e perfino nella selezione dei fornitori da parte delle grandi aziende committenti.

In effetti le attività aziendali (anche solo alcune di esse) dovrebbero rientrare in una delle seguenti categorie:

- 1) attività economica prevista dalla tassonomia: è un'attività economica considerata potenzialmente ecosostenibile;
- 2) attività economica non prevista dalla tassonomia: non è un'attività economica considerata ecosostenibile;
- 3) attività economica di transizione: è un'attività economica per la quale non esistono ancora alternative a basse emissioni di gas serra, fermo restando che è possibile ridurre le emissioni secondo le *best practices* (es. generazione di elettricità da combustibili fossili gassosi con tecnologie che riducono le emissioni, ristrutturazione di edifici esistenti);
- 4) attività economica abilitante: è un'attività economica che consente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale ad un obiettivo ambientale (es. installazione di impianti di energia rinnovabile, fabbricazione di batterie);

- 5) attività economica allineata alla tassonomia: è un'attività economica che risulta inclusa nell'elenco delle attività economiche ecosostenibili, e che inoltre rispetta tutti i criteri stabiliti dalla Tassonomia (per le spiegazioni vedi i par. 2.1 e 2.2 del Cap. 2), ovvero:
- contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali;
  - non impedisce il perseguimento degli obiettivi ambientali;
  - rispetta i diritti sociali;
  - è conforme ai criteri di vaglio tecnico.

Questa suddivisione è importante per calcolare alcuni rapporti che riguardano i ricavi, le spese in conto capitale (cd. CapEx), e le spese operative (OpEx), per i quali al numeratore vanno messe le voci relative alle attività allineate (ossia ecosostenibili), e al denominatore il totale della voce contabile considerata (ricavi, spese in conto capitale, spese operative).

## **2. Le modifiche all'organizzazione e alla gestione dell'impresa per soddisfare le richieste di informazioni ambientali, sociali e di governance**

### *2.1 Le modifiche all'organizzazione dell'impresa per fornire le informazioni ambientali, sociali e di governance*

Le richieste delle banche in materia di sostenibilità ambientale, sociale, e di governance, esaminate nel Cap 3, e quelle che prossimamente saranno richieste dalle grandi imprese ai propri fornitori (Pmi e microimprese), richiamate nel Cap. 4, richiedono una opportuna riorganizzazione dell'impresa, oltre che alcuni adattamenti gestionali.

Questa riorganizzazione, che non necessariamente deve considerarsi incisiva, deve comunque comportare, con tutta probabilità, l'attivazione delle seguenti iniziative:

- 1) individuazione di una persona all'interno dell'impresa che si faccia carico di raccogliere, elaborare, e trasmettere le informazioni ESG indicate nei precedenti Cap. 3 e 4: l'ideale sarebbe che questa risorsa umana abbia competenze tecnico-produttive, oppure di contabilità, ma di sicuro è necessario che sia formata sul tema della sostenibilità, anche solo studiando una guida come quella presente;
- 2) predisposizione di un raccoglitore cartaceo e/o di una cartella informatica (folder): questi raccoglitori devono contenere sia i documenti aziendali che consentono la raccolta e l'elaborazione dei dati di sostenibilità richiesti, sia gli stessi dati, da conservare per ogni loro trasmissione a banche e ad altre imprese, anche perché molti di questi dati non devono essere necessariamente aggiornati in modo costante (es. l'esistenza di piani e di azioni per la riduzione dell'impatto ambientale, il rispetto dei diritti sociali e la tutela delle comunità locali, una volta esistenti, non devono essere aggiornati continuamente), o se lo devono essere, può essere sufficiente un aggiornamento annuale (es. i dati sulle emissioni di gas serra);
- 3) individuazione di un soggetto esterno in grado di supportare l'impresa in questa attività di raccolta ed elaborazione dei dati: è difficile immaginare che una microimpresa, e anche molte piccole imprese, siano in grado da sole di soddisfare tutte le richieste di informazioni di sostenibilità; per questa ragione sarebbe opportuno, sebbene possa rappresentare un costo aggiuntivo, individuare associazioni di categoria (come le sedi territoriali di



Confartigianato), o esperti in materia di piani ed azioni per la tutela dell'ambiente, dei diritti sociali, e la corretta governance, oppure società fornitrici di servizi per la quantificazione delle emissioni di gas serra, e/o per la compilazione dei questionari inviati da banche e grandi aziende, che possano intervenire quando risulta necessario per rispondere in modo adeguato alle richieste di informazioni;

- 4) acquisizione di una o più certificazioni: come ricorda il documento dei commercialisti (par 8.4 a pag. 61), esistono diverse certificazioni in campo ambientale, sociale e di governance, che in futuro potranno risultare una pre-condizione per ottenere un prestito, o una commessa (diretta o indiretta) da una grande impresa; è giusto ricordare che una certificazione ha un costo di diverse migliaia di euro, e quel che è peggio, occorre pagare il suo rinnovo ogni 1-3 anni; sebbene, allo stato attuale delle cose, non sembra per il momento che il possesso di certificazioni sia una condizione necessaria, sarebbe comunque opportuno cominciare a considerare l'ottenimento di una certificazione, che, se confermato dalla banca o dal committente, potrebbe risultare un fattore di competitività rispetto ad altri operatori; per fornire un quadro di insieme delle certificazioni, si riportano qui di seguito le sigle e le finalità delle principali certificazioni per i 3 ambiti della sostenibilità:

a. sostenibilità ambientale:

- EMAS (*Eco-Management and Audit Scheme*): è una procedura di valutazione e di miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa, disciplinata da un Regolamento comunitario (il 1221/2009), e permette di fornire informazioni sulla gestione ambientale dell'azienda;
- Ecolabel: è un marchio europeo di Qualità ecologica, che certifica il ridotto impatto ambientale dei beni o dei servizi;
- ISO 14001: certifica che l'azienda attua un sistema di gestione ambientale adeguato per la protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse;
- ISO 50001: attesta il rispetto dei requisiti sul Sistema di Gestione Energia per migliorare l'efficienza energetica, ridurre i costi energetici, e incrementare le prestazioni energetiche;
- ISO 14021: è una certificazione di auto dichiarazione che, senza bisogno di verifica di un ente terzo, attesta se un prodotto è compostabile o riciclabile;
- ISO 14024: è rilasciata da un organismo accreditato, previa verifica, che conferma il rispetto della legislazione ambientale e di altre normative pertinenti nella realizzazione dei prodotti, considerando l'intero ciclo di vita del prodotto;
- ISO 14025: rilasciata da un organismo accreditato, è una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD – *Environmental Product Declaration*), che contiene informazioni oggettive e quantificabili sull'impatto ambientale associato al ciclo di vita di un prodotto;

b. sostenibilità sociale:

- ISO 45001: è la certificazione che dimostra il rispetto degli standard minimi per la protezione dei lavoratori, ossia l'attivazione delle misure per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo, e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori;
- UNI/PdR 125:2022: è una certificazione basata su una norma italiana (dell'Uni, prevista dalla Missione 5 del Pnrr), che conferma l'esistenza di una parità di genere, che dovrebbe consentire premialità nella partecipazione a bandi di gara italiani ed europei;
- ISO 27001: è una certificazione che conferma che il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni è coerente con lo standard internazionale che descrive le best practices in questo campo;
- SA 8000 (Social Accountability, ossia responsabilità sociale ed etica): la certificazione conferma l'impegno dell'impresa nello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle tematiche sociali, e dimostra l'esistenza di una corretta gestione aziendale, tesa al monitoraggio costante di tutte le attività e dei processi che impattano sulle tematiche inerenti le condizioni dei lavoratori (diritti umani, sviluppo, valorizzazione, formazione e crescita professionale delle persone, salute e sicurezza dei lavoratori, non discriminazione, regolamentazione del lavoro dei minori e dei giovani);

c. sostenibilità di governance:

- ISO 37001: la certificazione riguarda il rispetto dei requisiti per stabilire, implementare, e migliorare un sistema di gestione anti-corruzione;
- ISO 22301: la certificazione riguarda il rispetto dei requisiti per un efficiente Sistema di Gestione per la Business Continuity (o Continuità Operativa), che si basa su un insieme di prassi volte al mantenimento della continuità operativa sotto avverse condizioni, minimizzando l'impatto di potenziali incidenti su clienti, stakeholders e sull'intera azienda e relativo "ecosistema";
- Codice Etico: pur non essendo una certificazione, è da considerare molto utile l'esistenza di un documento aziendale, in cui si elencano i diritti ed i doveri fondamentali dell'impresa e dei dipendenti, al fine di evidenziare le responsabilità etico-sociali (sia verso l'interno sia verso l'esterno) dell'impresa, i valori, e la missione a cui la stessa si ispira;
- Modello ex D.Lgs. 231/2001: anche questa non è una certificazione, ma un documento dove si descrivono le modalità organizzative e gestionali dell'impresa, che consentono di rispettare le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, che contiene la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; questo documento è considerato anche uno strumento di *risk management* aziendale, e di rafforzamento dei meccanismi di *corporate governance* aziendale;

- 5) definizione di accordi per la richiesta di informazioni più dettagliate ai propri fornitori, in particolare di prodotti energetici: sebbene le bollette energetiche spesso contengono già informazioni sulle fonti di energia (ovvero percentuali delle diverse fonti utilizzate), non è detto che contengano i dati sulle emissioni di gas serra, e questo è sicuramente più probabile per le fatture relative ad acquisti di carburanti, per i quali si devono conoscere

in dettaglio le caratteristiche tecniche, al fine di stimare l'impatto di questi prodotti energetici in termini di emissioni di gas serra; inoltre è necessario ottenere anche dai fornitori di prodotti chimici e di altre materie prime, che possono determinare scarti e rifiuti, informazioni precise sulle tipologie delle sostanze e dei materiali, e quindi le loro caratteristiche, e questo anche per i prodotti ricevuti dai fornitori, così da poter elaborare correttamente le informazioni che concernono i rifiuti prodotti dall'impresa;

- 6) attivazione di uno sportello, telefonico e/o informatico (es. con messaggi inviati tramite il sito aziendale) per la raccolta di reclami e di osservazioni: come si è visto nel par. 3 del Cap. 3, sempre viene richiesta l'informazione sulla presenza di un sistema di raccolta di lamentele e osservazioni dei clienti, o anche di terzi (come diverse categorie di stakeholders), e tutto sommato prevedere un sistema di messaggistica per queste finalità non dovrebbe essere difficile, e tanto meno inutile;
- 7) organizzazione di un registro dove siano riportati reclami e osservazioni legate alla condotta dell'impresa, in cui riportare:
  - a. la data e l'autore del reclamo o dell'osservazione;
  - b. le modalità dell'invio del reclamo o dell'osservazione (es. email al customer service, una pec, una diffida di un avvocato, una comunicazione di autorità, o di associazioni dei consumatori);
  - c. il contenuto del reclamo o dell'osservazione;
  - d. la risposta dell'impresa al reclamo o dell'osservazione, e quindi le eventuali azioni intraprese;
  - e. l'eventuale soddisfazione del terzo, dopo la risposta dell'impresa;
- 8) aumento della presenza femminile nelle posizioni apicali dell'impresa, e, più in generale, nello staff aziendale: la parità di genere è un tema sempre più importante, e un'adeguata rappresentanza femminile in tutte le aree aziendali costituisce un elemento informativo (quando positivo) apprezzato da banche e grandi imprese;
- 9) ottimizzazione del processo produttivo e della gestione delle sedi aziendali: si fa riferimento a misure per l'efficienza e il risparmio energetico, la limitazione della quantità dell'uso delle materie prime e di qualsiasi altro fattore della produzione, la riduzione dei rifiuti, anche attraverso il loro riciclo, il contenimento delle emissioni prodotte (non solo di gas serra, ma anche di sostanze pericolose); la richiesta di informazioni di sostenibilità ambientale non deve essere vista solo come un nuovo obbligo normativo (anche se non lo è, come si è visto per le microimprese e le Pmi), da assolvere riducendo al massimo costi e sforzi, bensì come un impulso a considerare attentamente l'impatto delle attività aziendali sull'ambiente (oltre che sui diritti sociali e sulle comunità locali dove opera l'impresa), in modo da contribuire, anche se in misura ridotta, al raggiungimento dell'obiettivo globale di limitazione del riscaldamento del nostro pianeta, stabilito dall'Accordo sul cambiamento climatico di Parigi del 2015;
- 10) riorganizzazione del sistema contabile e di monitoraggio del processo produttivo: questa riorganizzazione deve permettere di conteggiare la quantità di energia e di acqua utilizzata, i rifiuti prodotti, le sostanze inquinanti emesse, e la percentuale di rifiuti riciclati; il sistema

contabile, opportunamente modificato con specifiche aggiunte di istruzioni al software, dovrebbe permettere di produrre dati extracontabili, quali quelli tipicamente richiesti da banche e grandi aziende in materia di sostenibilità; allo stesso modo i dati elaborati dai software che gestiscono il processo produttivo dovrebbero, eventualmente a seguito di opportuni adeguamenti, fornire le informazioni sopra indicate; altrimenti l'impresa dovrà studiare metodi per raccogliere ed elaborare i dati sull'energia e l'acqua consumata, i rifiuti prodotti, le sostanze inquinanti emesse, e la percentuale dei rifiuti recuperati per il riutilizzo, nonché la percentuale di materiali riciclati nei prodotti finiti.

## *2.2 Le modifiche alla gestione dell'impresa per fornire le informazioni ambientali, sociali e di governance*

Se l'impatto delle richieste di informazioni di sostenibilità ESG sull'organizzazione dell'impresa non è di poco conto, come si è visto nel paragrafo precedente, anche gli adeguamenti nella gestione aziendale non sono molto meno pervasivi. Infatti, considerando le informazioni da fornire alle banche (Cap.3), e alle grandi imprese (Cap.4), è lecito attendersi che occorrerà apportare alla gestione dell'impresa i seguenti adeguamenti:

- 1) gestione ottimale del processo produttivo, con riduzione dell'uso di energia e dei fattori della produzione: la gestione aziendale dovrà adeguarsi a questa finalità, e prevedere quindi misure come le seguenti:
  - a. la riduzione degli sprechi energetici, sia mediante lo spegnimento di dispositivi che assorbono l'energia, quando essi non sono necessari, sia mediante la sostituzione di vecchi dispositivi con dei nuovi più efficienti dal punto di vista energetico;
  - b. l'ottimizzazione della logistica, scegliendo i mezzi più ecologici, ed i fornitori più vicini, a parità di condizioni (o quasi), e stimolando i dipendenti a fare altrettanto, eventualmente organizzando forme di trasporto collettivo;
  - c. il recupero di imballaggi, rifiuti, scarti, e il loro riutilizzo, o la loro valorizzazione energetica;
  - d. l'installazione di sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (es. pannelli solari, impianti eolici, trasformazione di biomasse);
  - e. l'ampliamento delle zone verdi all'interno e all'esterno dei siti aziendali;
  - f. la limitazione dell'uso delle risorse naturali (acqua, aria, suolo), e l'attivazione di meccanismi per la valorizzazione di fumi (es. per il riscaldamento), acque reflue (es. per l'irrigazione), e di suolo (ripristino di aree erbose con piante per impianti e aree produttive o logistiche dismesse);
- 2) sistematica valutazione, da ripetere periodicamente (es. ogni 3, o 6, o 12 mesi), dell'impatto delle attività aziendali sull'esterno: si tratta di riflettere sulle conseguenze dell'operato dell'impresa sull'ambiente, inteso non solo come risorse naturali (aria, acqua, suolo), ma anche come natura (che include le specie vegetali e animali), sui lavoratori (ovvero sul rispetto dei loro diritti, in materia di salute, remunerazione, ferie, riposi, ecc.), sulla comunità locale (in termini di tutela dei loro interessi);

- 3) predisposizione di un piano, alla luce della valutazione degli impatti, contenente le misure da prendere per ridurre l'impatto ambientale, sociale e sulla collettività locale: si tratta di individuare misure da introdurre progressivamente nel tempo, accanto a quelle già prese, per ridurre le emissioni di gas serra, di sostanze inquinanti (in particolare di quelle pericolose), per tutelare l'ambiente, nonché i diritti dei lavoratori e della comunità locale; la programmazione dovrebbe essere basata sull'immediata attuazione delle misure meno complesse e meno costose, e sulla diluizione nel tempo delle altre;
- 4) raccolta delle informazioni sulle emissioni di gas serra: dato che ormai quasi tutte le banche, e prossimamente anche le grandi aziende, chiedono la dimensione delle emissioni, il cui calcolo costituisce un'operazione complessa, che presuppone l'utilizzo di un software, che per il momento non è reperibile sul mercato (ma potrebbe esserlo in futuro), è giocoforza rivolgersi ad una società che offre questo servizio, alla quale vanno forniti, ai fini del calcolo delle emissioni proprie (cd. Ambito 1), i dati su:
  - a. l'energia utilizzata;
  - b. i mezzi di trasporto utilizzati (anche dei dipendenti) e i relativi carburanti;
  - c. altre attività che determinano l'uso dell'energia.Dato che è richiesta anche la comunicazione dei dati delle emissioni prodotte dai fornitori di energia e prodotti energetici utilizzati dall'impresa (cd. Ambito 2), occorrerà accertarsi che i fornitori di prodotti energetici comunichino questi dati, ed in caso contrario, cambiare fornitore, accertandosi prima che queste informazioni sulle emissioni vengano comunicate;
- 5) individuazione di modalità per il recupero di rifiuti e scarti, e il loro riutilizzo: si tratta probabilmente di una delle novità gestionali più impegnative, da acquisire con la reingegnerizzazione dei prodotti e dei processi produttivi, ma al tempo stesso molto utile, non solo per i positivi effetti ambientali, ma anche per la performance economica dell'azienda, in quanto il riutilizzo di scarti e rifiuti consente di ridurre i costi di produzione;
- 6) attivazione presso l'ufficio acquisti di un meccanismo di raccolta e valutazione delle informazioni ESG dei fornitori: trattandosi di un'altra informazione sempre richiesta dalle banche, è utile che si considerino, ai fini della scelta dei fornitori, oltre che il rapporto prezzo/qualità dei prodotti forniti, anche la disponibilità a comunicare dati sulla sostenibilità della loro attività; a questo scopo si dovrebbe attivare un registro dove si riportano:
  - a. una griglia di criteri per la scelta dei fornitori, come la vicinanza (che riduce l'inquinamento da trasporto), i materiali utilizzati (che possono essere riciclati, i luoghi di produzione, che potrebbero essere in Italia, invece che in Pvs, la trasparenza delle informazioni aziendali (es. la pubblicazione di dati completi nel sito internet del fornitore);
  - b. un documento in cui si quantifica lo "scoring", ossia la valutazione dei vari fornitori, sulla base dei criteri indicati nella griglia, che può essere effettuata attribuendo un voto da 1 a 10 in funzione della misura di rispetto del criterio, per fare poi la media aritmetica della valutazione rispetto ai vari criteri (ma si potrebbe dare anche un peso diverso ai vari criteri, attribuendo una percentuale, la cui somma fa 100, a ciascun criterio, il cui valore dipende dall'importanza relativa attribuita a ciascun criterio);

- 7) massima attenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro: questa attenzione si deve concretizzare con frequenti controlli delle procedure di lavoro, dei dispositivi utilizzati, della manutenzione di macchinari e strumenti;
- 8) utilizzazione di forme regolari di contratti di lavoro: se in passato questo tema veniva percepito in termini abbastanza flessibili, essendo d'altronde questa la prassi, ora l'esigenza che i diritti sociali siano pienamente rispettati fa sì che la scelta delle forme contrattuali dei dipendenti, inclusa la durata a tempo determinato, e il trattamento salariale (che non può essere diverso tra uomo e donna a parità di lavoro), debba aver luogo con maggiore scrupolo, per evitare che la comunicazione di dati come il rapporto tra dipendenti con contratti regolamentati da Ccnl e totale dei lavoratori, così come il rapporto tra dipendenti con contratto a tempo determinato e totale dei lavoratori, o il rapporto tra salario medio delle lavoratrici e quello dei lavoratori, possa far sorgere qualche dubbio sulla corretta condotta lavoristica dell'impresa;
- 9) miglioramento delle iniziative di sostegno dei dipendenti: considerate le domande di informazioni sulle ore di formazione godute dai lavoratori, e di piani di welfare a loro destinati, potrebbe essere opportuno, laddove si abbia il dubbio che su questi fronti il trattamento non è il migliore realisticamente realizzabile, di valutare l'opportunità di incrementare le ore di formazione (magari proprio sui temi della sostenibilità) e l'attivazione di qualche misura di welfare (es. contributi per vacanze, sport, mezzi di trasporto), fermo restando il totale rispetto dei diritti dei lavoratori in materia di riposi, ferie, congedi;
- 10) massima attenzione ai clienti e alle comunità locali: per dimostrare tale attenzione, occorre rispondere sempre a reclami, richieste di informazioni, sollecitazioni, trovando un compromesso tra la legittima tutela degli interessi economici dell'impresa, e le corrette aspettative degli *stakeholders*;
- 11) messa a punto di iniziative per la comunità locale: senza dover strafare, l'organizzazione di un convegno, oppure di una semplice festa, o ancora di un evento pubblico, o in alternativa, un contributo ad un'opera pubblica locale, potrebbero essere delle buone iniziative (senza che risultino necessariamente costose, potendo tra l'altro essere deducibile il relativo costo) per dimostrare attenzione alla comunità locale, e così poter rispondere positivamente alla richiesta di informazioni su questo fronte;
- 12) maggiore rispetto alle norme ambientali e a quelle economico-sociali: visto che le banche chiedono informazioni sull'eventuale violazione di queste norme (che includono anche quelle sulla corruzione), sarebbe il caso di prestarvi più attenzione che in passato, soprattutto laddove l'impresa sia stata già soggetta a sanzioni e citazioni in giudizio per il mancato rispetto di queste norme;
- 13) predisposizione di un Codice etico: la scrittura di un paio di pagine, in cui, partendo dalle finalità dell'impresa (ossia il valore aggiunto al sistema economico attraverso i suoi prodotti), si indicano le regole di base del comportamento dei vertici aziendali e dei dipendenti, che devono essere funzionali a quelle finalità, con esplicitazione dei diritti e doveri di ciascun membro dell'impresa, e gli impegni che l'azienda prende nei confronti della comunità locale (es. monitoraggio della qualità dei propri prodotti, termini di pagamento verso i fornitori corretti, tutela della privacy dei clienti e dei dipendenti, iniziative a favore dei lavoratori e della comunità locale), a cominciare dalla riduzione dell'impatto ambientale della sua attività, dovrebbe essere considerata una opportuna iniziativa da avviare.



*Confartigianato*

Imprese Sostenibili

Via di San Giovanni in Laterano, 152 – 00184 ROMA  
06/70374.1 – [confartigianato@confartigianato.it](mailto:confartigianato@confartigianato.it)

#CostruttoriDiFuturo



[WWW.CONFARTIGIANATO.IT](http://WWW.CONFARTIGIANATO.IT)